

961947

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 9

961948

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.84. CROCE Alfredo. - Nei confronti del CROCE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale non è stata corredata di motivi, donde coerentemente va dichiarata l'inammissibilità della stessa).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula del dubbio era in realtà giustificata dalle sole e generiche dichiarazioni di CONTORNO in ordine alla qualità di "uomo d'onore" del CROCE, negata dagli altri collaboratori e supportata da circostanze del tutto ambigue (presunta raccomandazione di Salvatore GRECO per l'assunzione presso

l'AMAT e rapporti con lo stesso).



961951

10.85. CROCE Domenico. - L'imputato era stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, ma e' deceduto nelle more del processo.

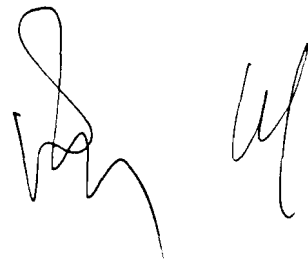
Al dibattimento, le parti hanno concluso per la conseguente declaratoria di improcedibilita'.

Osserva la corte che l'estinzione dei reati per morte dell'imputato impone la immediata declaratoria di estinzione (non essendovi, peraltro, stante le risultanze gia' esaminate in primo grado e che avevano legittimato la condanna) la prova evidente dell'inussistenza del fatto o della non colpevolezza del Croce.

10.86. CROCE Giorgio. - Nei confronti del CROCE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale è inammissibile per mancata presentazione dei motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che le accuse ed il riconoscimento di Salvatore CONTORNO legittimavano il dubbio, sull'appartenenza del CROCE all'associazione mafiosa.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

961953

10.87. CUCINA Luigi e MESSINA Pietro. - Gli imputati sono stati giudicati responsabili del reato di cui al capo 431 (art.378 c.p.) e condannati il primo alla pena di anni due di reclusione ed il secondo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione con il condono di due anni.

Hanno entrambi proposto appello chiedendo l'assoluzione con formula piena non essendo stata acquisita una prova idonea al processo.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per il rigetto dell'appello di entrambi gli imputati e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che il convincimento espresso dai primi giudici merita di essere sostanzialmente condiviso. Per vero con rapporto del 20 agosto 1984, la polizia aveva denunciato e tratto in arresto il CUCINA ed il MESSINA per il reato di favoreggiamento personale nei confronti del latitante Giovanni CUSIMANO, imputato nel presente procedimento (f.134914 segg.).

I verbalizzanti avevano riferito che i predetti erano stati pedinati ed erano stati visti dirigersi, a bordo di una "Fiat 126" di colore bianco, verso la sommità di una collina retrostante lo stabilimento "Coca-Cola" di Partanna Mondello e qui contattare il latitante CUSIMANO. I due imputati, scesi dalla vettura, avevano dato agli agenti la netta impressione di essersi recati in quel posto allo scopo

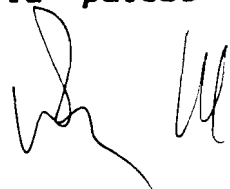
di prendere contatti con il latitante (ff.134966 segg.); di tal che, i primi giudici non avevano dato nessun credito alle lacunose e contraddittorie deduzioni difensive dirette ad accreditare la causalità dell'incontro.

In effetti, il CUCINA aveva dichiarato di essersi servito assieme al MESSINA, per recarsi allo stabilimento della "Coca Cola", di una auto "Fiat 126" bianca guidata da un non meglio precisato amico di nome "Mario" (f.134959), mentre il MESSINA aveva parlato di un amico di cui non aveva saputo fornire le generalità, il quale, ma con una "Renault 5" azzurra, avrebbe accompagnato i due alla ricerca del medesimo "Mario".

Inoltre, come avevano osservato i primi giudici, mentre secondo la versione del MESSINA i due sarebbero rimasti insieme al conducente della "Renault" finchè, incontrato il CUSIMANO si erano trasferiti sulla Fiat 126 di questi, per il CUCINA essi sarebbero stati lasciati dall'amico Mario nei pressi dello stabilimento dove solo dopo alcuni minuti avrebbero incontrato il CUSIMANO (ff.134915 segg.).

Ed ancora, nell'interrogatorio reso davanti al giudice istruttore di Palermo l'1 settembre 1984, il CUCINA aveva per la prima volta parlato, come destinatario della visita dei due imputati, di un certo CARONIA del quale, però, non si era fatto alcun cenno nelle dichiarazioni del MESSINA, nè in quelle precedenti del CUCINA stesso.

L'esattezza del convincimento dei primi giudici è dunque correttamente dimostrata non soltanto dalla palese



contraddittorietà delle ricostruzioni degli imputati, ma in definitiva dalla stessa consistenza oggettiva delle risultanze.

Basti pensare, per esempio, al fatto che il MESSINA, per sua stessa ammissione (f.134922), era in possesso di una ottima autovettura ("Volvo"), ma che tuttavia loro si erano recati a cercare i probabili approcci con persone sconosciute facendosi accompagnare da un amico passato per caso; e che, come aveva detto il CUCINA (f.134920), questo amico li aveva lasciati (dunque abbandonandoli alla buona ventura) in un posto appartato alla ricerca, secondo questa versione, di un compressore. Ed invece, le chiare ed univoche attestazioni dei verbalizzanti (Francesco MIRENDA - f.134965- ed Andrea BADAGLIACCO - f.134968-) avevano messo in luce come gli imputati si fossero recati proprio dal CUSIMANO (definito "compare" nei discorsi fatti nell'immediatezza ma non confermati in sede di verbalizzazione).

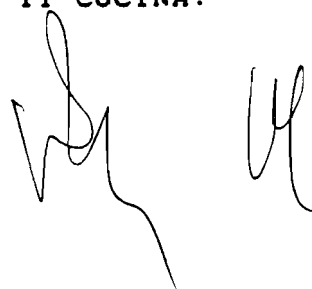
Per vero la difesa ha, subordinatamente, sollevato la questione della non integrazione della fattispecie del favoreggiamento personale per il fatto che una visita, quale oggettivamente si desume dal tenore delle risultanze acquisite, non implicherebbe comunque una positiva collaborazione operativa (finalizzata, nella specie, allo scopo di eludere le investigazioni di polizia).

Ma non vi é chi non veda come, per contro, il collegamento logistico con il latitante che si nasconde in un luogo appartato (e che dunque incontra intuitive

difficoltà non solo di immediata sopravvivenza ma anche di mantenimento di contatti personali di ogni tipo) contribuisca in modo non trascurabile, anzi persino decisivo, a rafforzare la condizione di perdurante sottrazione alle indagini di polizia rendendo queste più precarie ed aleatorie; e come dunque tanto realizzi la fattispecie criminosa che di fatto altro non postula che una qualsiasi agevolazione comunque eziologicamente collegata ad una corrispondente condizione di latitante o di soggetto inquisito.

La decisione dei primi giudici resiste anche alla censure subordinate afferenti alla concreta graduazione della pena (anni due interamente condonati) certamente quanto al CUCINA (mentre la pena inflitta al MESSINA deve essere commisurata negli stessi limiti, non ravvisandosi ragioni di disparità); nonchè in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che da nulla sarebbero state giustificate in relazione al comportamento processuale degli imputati e dalla consistenza delle fattispecie contestata.

Consegue la condanna alle spese per il CUCINA.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom right of the page.

10.88. CUCUZZA Salvatore. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso) e dei reati di cui ai capi da 101 a 105 (tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO e Giuseppe FOGLIETTA e fatti connessi) e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 10 milioni di multa oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

E' stato, altresì, assolto per insufficienza di prove dai capi di imputazione concernenti gli stupefacenti e da tutte le altre accuse con formula piena.

Lo stesso imputato ha proposto appello in ordine a tutte le statuizioni negative invocando la piena assoluzione sul rilievo della inconsistenza e della contraddittorietà delle fonti di prova e in particolare delle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO le quali avrebbero, peraltro, trovato specifica smentita nelle risultanze del processo.

Ha, altresì, proposto impugnazione il procuratore generale per dedurre l'erronea applicazione della continuazione fra il reato associativo ed il reato-scopo.

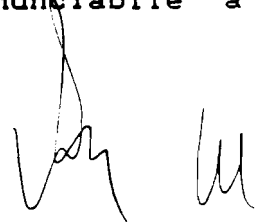
Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la condanna dell'imputato in ordine ai reati associativi e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la responsabilità del CUCUZZA in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p.

era stata affermata dai primi giudici in relazione alle convergenti risultanze probatorie ed in primo luogo (e soprattutto) all'accertata partecipazione al tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO.

Ed in effetti, avendo anche questa corte condiviso il convincimento espresso a proposito del fatto delittuoso in questione (in termini che, come si é detto nel par. 6.11, cui si rinvia, resistono certamente anche alle specifiche doglianze difensive), non può dubitarsi che la responsabilità del CUCUZZA in ordine a quell'episodio di sicura connotazione mafiosa (anzi esattamente rientrante proprio nella strategia della guerra di mafia) costituisca il fondamentale punto di riscontro dell'affiliazione dell'imputato al sodalizio associativo.

Certo non può negarsi come le rispettive imputazioni, rectius le corrispondenti valutazioni processuali, finiscano con il refluire, in modo reciproco, a completare il quadro probatorio; ma non può sorgere il dubbio (sollevato in varie occasioni dalle difese: par. 3.1 segg.; par. 4.3 segg.) di un giro vizioso di argomenti apodittici, l'uno destinato a completare l'altro e quest'ultimo utilizzato a rafforzamento del primo, ma nessuno dotato di una sua autonoma portata decisiva, in quanto (per le considerazioni diffusamente esposte nelle sedi richiamate e che non merita ripetere oltre il conclusivo ed integrale richiamo) il vicendevole completamento delle fonti indiziarie costituisce piuttosto un procedimento ricostruttivo irrinunciabile a pena di denegare il dovuto giudizio.



961959

Di tal che, non può non osservarsi in questa sede come la sicura appartenenza del CUCUZZA al sodalizio mafioso fosse attestata in modo univoco e convergente da tutte le risultanze processuali (contro le quali le difese hanno agitato le generiche tematiche della prova, esaurite nelle richiamate parti generali, nonché le specifiche doglianze riguardanti la partecipazione al tentato omicidio di cui si è detto).

Difatti era stato BUSCETTA ad indicare nell'imputato, che lui aveva conosciuto in carcere intorno agli anni 1974-75, il capo della "famiglia" del Borgo e che era subentrato quale uomo particolarmente gradito ai corleonesi, a Leopoldo CANCELLIERE nella veste di "reggente" della cosca (f.450007).

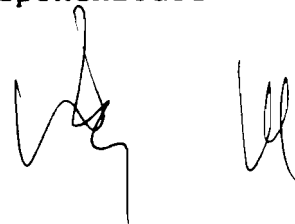
Anche CONTORNO, poi, nel tracciare l'organigramma delle cosche mafiose, aveva indicato nel CUCUZZA il capo della "famiglia" del Borgo (f.456540) ricordandone le significative abituali frequentazioni con i noti Giuseppe GRECO "scarpuzzedda", Giuseppe LUCCHESI, PRESTIPILIPPO, Leonardo GRECO ed altri, tutti personaggi di primo piano nell'organizzazione, non solo per la sicura appartenenza ad essa ma soprattutto per la particolare qualificazione criminale di soggetti dediti alla commissione di gravi delitti.

E queste coerenti acquisizioni opportunamente valutate dai primi giudici in uno con le stesse risultanze degli accertamenti patrimoniali (laddove erano stati messi in luce frequenti quanto ingiustificati rapporti anche cartolari

dell'imputato con persone di imprese rientranti in circuiti mafiosi quali quelli sicuramente facenti capo ai GRECO, PRESTIFILIPPO, BUFFA, DI PACE, BISCONTI, TERESI e così via, nonché l'evidente sperequazione tra l'attività lavorativa dichiarata dall'imputato e l'entità dei redditi in capo allo stesso, il quale nel giro di pochi mesi aveva raggiunto una particolare agiatezza tanto da poter disporre insieme al fratello di cifre consistenti: f.015355), hanno trovato ulteriore, e per certi versi, decisivo riscontro nelle nuove rivelazioni acquisite nel dibattimento di appello.

In particolare, MARINO MANNOIA (dich. istr. pag.122 segg., 173 segg., 278 segg.; dib ud. 5 gennaio 1990) ha confermato che il CUCUZZA, il quale per un certo tempo era stato (come attestato dagli altri "pentiti") reggente della "famiglia" del Borgo, faceva in realtà parte di quel "gruppo di fuoco" del quale si servivano, durante la guerra di mafia, le fazioni opposte a BUSCETTA ed INZERILLO (assieme appunto ai predetti Giuseppe GRECO, LUCCHESI e PRESTIFILIPPO, etc.).

E le deduzioni difensive (di cui si è data ampia contezza nella richiamata sede del tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO), che hanno cercato di svalutare queste prove (per esempio sul rilievo delle apparenti perplessità scaturenti da alcune dichiarazioni di CONTORNO), non solo - ripetersi - non hanno incrinato il quadro indiziario univoco così richiamato, ma in realtà hanno finito con il trascurare che era proprio la sicura appartenenza del CUCUZZA, ed in posizione esponentiale di

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

rilievo, al sodalizio mafioso che attestava l'impossibilità che quel "pentito" (come tutti gli altri) non conoscesse l'imputato e la sua attiva presenza nella scena della criminalità organizzata.

Va, dunque, condiviso il giudizio espresso dai primi giudici in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art.416-bis, nel quale (secondo i criteri individuati in termini generali) va considerata assorbita la fattispecie di cui all'art.416 c.p..

In merito alla determinazione in concreto della pena va ribadita (come nella generale trattazione di cui al par.4.6) la configurabilità della continuazione tra reato associativo ed il tentato omicidio commesso appunto nel quadro (addirittura specifico) del programma criminoso di affermazione della sopravvivenza del sodalizio; mentre non troverebbero giustificazione alcuna le attenuanti invocate dalla difesa in via subordinata.

Il capo 105 è estinto per prescrizione.

Pertanto si ritiene adeguata la pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione (p.b. anni 12 + 81 cpv.) oltre pena accessoria e misure di sicurezza inflitte in primo grado e imposte dal titolo di reato e dalla spiccata pericolosità dell'imputato nei termini evidenziati.

Per quanto riguarda le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 concernenti gli stupefacenti la mancata impugnazione della formula assolutoria da parte del pubblico ministero impone l'adeguamento ai nuovi criteri legali (malgrado le ulteriori acquisizioni di cui alle rivelazioni di MARINO

MANNOIA).

Handwritten signature or initials, possibly reading 'M. M.' or similar, in a cursive style.

10.89. CUSIMANO Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione e lire 90 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza.

Ha proposto appello, deducendo la insufficienza del materiale probatorio acquisito al processo e invocando statuizioni subordinate.

Ha proposto, altresì, appello il procuratore generale, dolendosi della esclusione delle aggravanti contestate in ordine alle imputazioni degli stupefacenti e della erronea applicazione della continuazione fra i reati associativi e i reati-scopo.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici può essere confermata solo parzialmente.

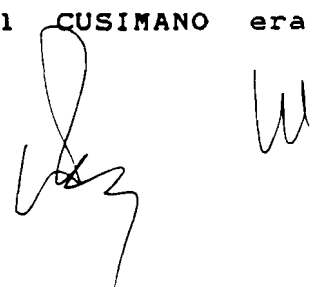
E invero la corte di primo grado aveva ricavato il proprio convincimento dalle dichiarazioni di Francesco GASPARINI (come si ricorderà, quel "pentito" che era stato arrestato nel 1981 a Parigi in possesso di chilogrammi 4,6 di eroina e che aveva ammesso di avere fatto il "corriere"

per conto del gruppo facente capo alla "famiglia" di Rosario RICCOBONO). Costui, in particolare, aveva riconosciuto nella fotografia del CUSIMANO quell'autista-uomo di fiducia del RICCOBONO che aveva visto durante un incontro nell'appartamento di Gaspare MUTOLO, al quale avevano preso parte il RICCOBONO, KOH BAK KIN, grosso commerciante di droga (anch'esso imputato nel presente procedimento) e Benedetto SANTAPAOLA, e che aveva avuto il compito di controllare la zona avvalendosi al tal fine di altri individui a lui palesemente subordinati (f.071739).

Tali risultanze, di notevole valore indiziante, avevano trovato riscontro - a giudizio di quella corte - in primo luogo nelle stesse implicite ammissioni dell'imputato, il quale, in sede di interrogatorio, pur avendo dichiarato di non conoscere il RICCOBONO e di averne soltanto sentito parlare, lo aveva poi indicato con il significativo, perche' confidenziale, diminutivo di "Saro" (f.135719).

Il CUSIMANO, inoltre, nell'ottobre del 1981 era stato identificato mentre a bordo di un'auto intestata a Rosalia VITAMIA, moglie del RICCOBONO, attendeva un certo MANCUSO presso l'abitazione della cognata dello stesso RICCOBONO; e tanto ovviamente confermava, oltre ogni dubbio, non solo la conoscenza con tali persone, ma anche il ruolo attribuitogli nelle rivelazioni del GASPARINI.

Ma il fatto più sintomatico, nel quadro dei riscontri, era stato indicato nelle operazioni di polizia compiute (nel contesto delle indagini sui traffici del gruppo MUTOLO-RICCOBONO) quando, nel febbraio del 1982 il CUSIMANO era

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There is a large, stylized signature that appears to be 'Vaz' and a smaller set of initials 'W' to its right.

stato fermato a Catania assieme al MUTOLO, a Michelangelo PEDONE e a Domenico CONDORELLI (alle cui rispettive posizioni si rinvia). In quella circostanza, come risulta nelle sedi richiamate, a casa del CONDORELLI era stato trovato Carlo DE CARO, nipote del MUTOLO, il quale aveva poi confermato che il CUSIMANO, il MUTOLO e il PEDONE erano partiti con lui da Palermo a bordo di due auto per recarsi appunto a Catania, onde incontrarsi con il CONDORELLI. Tale incontro, come specificato in altra sede (perfino a proposito dell'omicidio di Alfio FERLITO: par.7.3), aveva avuto come scopo traffici di stupefacenti, ma si inseriva certamente nel quadro degli stretti rapporti di collaborazione tra la cosca palermitana di RICCOBONO e quella catanese di SANTAPAOLA.

Era stato comunque evidenziato, ad abundantiam, che il CUSIMANO era stato alle dipendenze della "Calcestruzzi Arenella" s.r.l., società controllata dal RICCOBONO attraverso il cognato Paolo VITAMIA, e tanto costituiva un eloquente riscontro della presenza dell'imputato nel sodalizio criminoso nel suo ruolo subalterno.

Di tal che le proposizioni difensive, accentrate nella considerazione che nessun elemento sintomatico (soprattutto circa il tenore di vita) del CUSIMANO attestasse quella costante contiguità al gruppo criminoso, non solo non adducono argomenti di decisivo riscontro negativo, ma si collocano in definitiva in esatta assonanza con le risultanze processuali, dove la personalità dell'imputato viene tratteggiata alla stregua di un "guarda-spalle", cioè

cioè di un uomo di fiducia incaricato di supportare stabilmente le attività del gruppo criminoso.

E con altrettanta coerenza vanno poi lette e valutate le rivelazioni, sul punto, di MARINO MANNOIA, il quale (ud.5 gennaio 1990) ha ricordato come il CUSIMANO (che, secondo il suo parametro di attribuzione della corrispondente qualifica solo a chi fosse stato formalmente e solennemente officiato, non era un "uomo d'onore") era una persona "vicina" appunto a Rosario RICCOBONO.

Ora, non vi è chi non veda come una stabile disponibilità, ancorchè in compiti di supporto ausiliario, versata a favore del gruppo criminoso (al di là delle "regole" formali di "cosa nostra", di cui alle rivelazioni di MARINO MANNOIA), costituisca una vera e propria compartecipazione all'attività della cosca stessa, dunque sanzionabile alla stessa stregua della condotta di chi sia stato chiamato a comporre i quadri operativi del gruppo medesimo (salve le implicazioni ai fini della pena).

Ciò che invece, a giudizio di questa corte, deve scaturire dalla così ricostruita personalità del CUSIMANO e dal ruolo da lui occupato nel sodalizio, è che la sua responsabilità per i traffici di stupefacenti ne risulta quanto meno offuscata dal consistente dubbio intuitivamente connesso alla emarginata posizione all'interno del gruppo.

Se, infatti, il ruolo del CUSIMANO era quello di "proteggere" le attività del gruppo stesso, quali che esse fossero, non può con univoca certezza presumersi che gli altri lo avessero messo a parte (o comunque nelle condizioni



di sapere) dei traffici eventualmente realizzati di volta in volta (data, peraltro, la notoria posizione di distanza assunta dai ranghi esponenziali della criminalità rispetto ai gregari investiti di mansioni d'ordine).

Si deve pertanto ritenere conforme a giustizia pronunciare assoluzione per i capi 13 e 22.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (restando assorbito, come detto in via generale, il capo 1 nel capo 10), si osserva che non vanno accolte le istanze subordinate tendenti alla concessione di attenuanti, non giustificate da nessuna specifica ragione; mentre la valutazione del ruolo effettivo del CUSIMANO nel sodalizio criminoso va espressa nella graduazione appunto della pena che, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., può essere fissata nella misura contenuta di anni cinque e mesi dieci di reclusione (p.b. a.4 + aggr. 1/3 c.6 + art.7 legge 31.5.1965 n.575).

Detta pena risulta scontata per effetto della custodia cautelare sofferta, di guisa che va ordinata la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

10.90. CUSIMANO Pietro. - Nei confronti del CUSIMANO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale è inammissibile per mancata presentazione dei motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che in realtà le sole dichiarazioni di CONTORNO, esse stesse rese in forma assai perplessa (nella parte in cui costui non aveva saputo precisare che il CUSIMANO fosse ancora inserito nell'associazione mafiosa), legittimavano un'assoluzione forse meno che dubitativa, quanto meno in ordine al capo 10 (data, se mai, una solo pregressa partecipazione al sodalizio).



10.91. DAINOTTI Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni dieci di reclusione e lire 50 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica.

L'imputato ha proposto appello, invocando l'assoluzione da tutte le imputazioni, giudicando quanto meno insufficiente se non del tutto inconsistente, la prova a suo carico in dipendenza dei dati acquisiti nel processo.

Ha proposto appello, inoltre, il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e rilevando che gli elementi posti a base della condanna pronunciata dai primi giudici valessero anche per le imputazioni in questione; tanto era infatti dimostrato dalla accertata contiguità di rapporti con Giacomo DI GIOVANNI, "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, ed inoltre con i fratelli CILLARI, grazie ai quali aveva libero accesso nei laboratori di trasformazione della morfina in eroina, esattamente come gli altri affiliati.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha proposto

doglianze in ordine alla errata esclusione delle aggravanti sulle imputazioni concernenti gli stupefacenti ed alla erronea applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-fine.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti alle deduzioni svolte coi motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che va sostanzialmente condiviso il convincimento espresso dai primi giudici.

Ed invero, il 14 gennaio 1983 il DAINOTTI era stato fermato alla guida di un'autovettura "Renault 5", con a bordo il Giacomo DI GIOVANNI, e dentro la quale erano stati rinvenuti una cospicua somma di denaro (oltre lire 67 milioni e cinquecentomila), nonché sedici mascherine del tipo normalmente utilizzato nei laboratori chimici, assieme a due provette di cristallo e ad un crivello. Nell'immediatezza dell'arresto dei due, nella casa di abitazione del DAINOTTI era stata poi rinvenuta altra ingente somma di denaro, della quale parte (lire 23.800.000) perfino celata sotto un cuscino del letto, e lire 5 milioni dentro una scatola metallica del soggiorno (f.131668), per un complessivo importo di oltre 106 milioni di lire in contanti.

In armonia con le stesse intuitive deduzioni ricavate dagli inquirenti, per il fatto che i crivelli, i setacci, le mascherine, le provette, erano proprio strumenti specificamente destinati e solitamente utilizzati dai laboratori clandestini di raffinazione di eroina (oltre alle



provette, infatti, i setacci vengono adoperati per la polverizzazione dell'eroina e la migliore miscelazione con le sostanze di taglio; mentre, come è noto, le mascherine vengono impiegate a protezione delle esalazioni di anidride acetica), anche i primi giudici avevano dunque correttamente individuato univoci elementi probatori, viepiù rafforzati dalle residue risultanze.

In particolare, l'imputato era stato riconosciuto per fotografia dal "pentito" CONIGLIO come una persona che assieme al DI GIOVANNI aveva avuto frequenti contatti nel rione di via Perpignano con i fratelli CILLARI, a loro volta indicati come al centro di un vasto traffico di stupefacenti, anche nel processo cosiddetto di "nonna eroina".

Per vero, le stesse giustificazioni offerte dall'imputato in ordine al possesso degli strumenti e del denaro erano state, ed esattamente, ritenute oltre che intuitivamente pretestuose e inverosimili, anche palesemente contraddette dalle indagini esperite circa l'acquisto del crivello e circa la posizione della sorella, che l'imputato aveva perfino cercato di coinvolgere (f.133953).

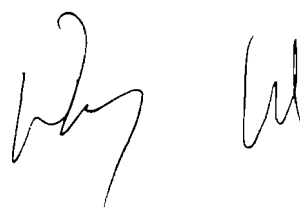
A fronte di queste risultanze, di indiscutibile portata probatoria, la difesa ha in effetti cercato di innestare argomenti di perplessità, non tanto circa la credibilità del CONIGLIO (nei termini analizzati nel par.3.8 e comunque, come si ricorderà, ampiamente riscontrate anche nel c.d. processo di "nonna eroina" e in molte posizioni esaminate in questa sede), quanto, indirettamente, in ordine

alle concrete possibilità di incontro tra costui e l'imputato, il quale fra detenzione e semilibertà (ed obblighi connessi), avrebbe avuto ben poche possibilità di esporsi alla osservazione del "pentito".

Ma tali tentativi sono tuttavia destinati a restare affatto sterili, non solo per la vaghezza dei dati di valutazione negativa indicati (laddove ciò non sarebbe stato neppure prospettato un fatto storico obiettivamente impeditivo della circostanza descritta nell'acquisizione probatoria), ma soprattutto perchè, a ben vedere, da queste stesse premesse si potrebbe alla fine ricavare, a rafforzamento del convincimento d'accusa, la dimostrazione logicamente implicita che i rapporti tra il DAINOTTI e gli altri associati del "giro", ivi compreso dunque il CONIGLIO, fossero così intensi da potere essere esercitati pure in un contesto di obiettiva difficoltà di movimento dell'imputato.

Che, peraltro, il riconoscimento da parte del CONIGLIO fosse stato univoco (al di là delle generiche, ma non fondate, doglianze difensive), è dimostrato dal fatto che fin dall'immediatezza delle indagini, in coincidenza con la prima ed iniziale collaborazione con gli inquirenti, il "pentito" aveva indicato (ff.508278 segg.) tra i soggetti appunto in contatto con i trafficanti di droga della zona, il DAINOTTI e - significativamente - contestualmente anche il DI GIACOMO (già definitivamente giudicato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: infra, par.10.107).

Finendo con il non contestare più, sostanzialmente, il

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

valore intrinseco, sul piano probatorio, del possesso delle mascherine, provette, etc., la difesa ha allora dedotto che tale unico dato non potrebbe tuttavia giustificare la duplice conseguenza della sussistenza del reato di cui all'art.75 legge stupefacenti, unitamente al fatto stesso del traffico; e che comunque non sarebbe dato ricavare in modo adeguatamente oggettivo la consistenza della condotta (quanto all'entità degli eventuali traffici o dei supposti affiliati al sodalizio associativo specifico).

Se non che tali prospettazioni non colgono, neppure esse, nel segno di una rilevante svalutazione del quadro probatorio.

Da una parte, perchè nessuna regola logica nè processuale è violata dalla contestuale utilizzazione di una fonte di prova (qui, per vero, risultante dal combinato riscontro di altre acquisizioni), ai fini di ricavarne argomenti di sussistenza di più violazioni di legge (e nella specie, l'entità e la qualità dei materiali posseduti, l'importo del denaro e la frequentazione assidua di ambienti di traffico, suggerivano appunto che quelle attività non fossero il risultato di sporadiche ed occasionali scelte delittuose, ma invece rientranti in un ben avviato contesto organizzativo); d'altra parte, perchè, per le stesse ragioni, si prospettavano esattamente ineccepibili le valutazioni induttive circa la notevole consistenza dell'organizzazione, ricavabile dai dati oggettivi medesimi (basti pensare che una catena di lavorazione, quale si intravede attraverso gli strumenti sequestrati, non può

essere gestita, controllata, coperta e resa produttiva fino alle ultime attività di distribuzione, senza un apporto molteplice di sinergie concorrenti).

La decisione dei primi giudici non merita dunque, sul punto, alcuna censura. Non merita censura neppure sotto il profilo della giudicata perplessa sussistenza del reato di associazione per delinquere, dal momento che se tutto quanto si è detto è vero, e se cioè è legittimo ricavare argomenti di prova dai fatti esaminati ai fini delle imputazioni concernenti gli stupefacenti, è pure vero che il quadro indiziario ai fini dell'adesione al sodalizio mafioso deve essere diversamente connotato.

I fatti sintomatici medesimi non possono, infatti, essere adoperati per inferirne, oltre un'apprezzabile ma non decisivo argomento logico-indiziario, che (come gli altri, anche) il DAINOTTI avesse avuto necessariamente accesso all'organizzazione (a tacer d'altro, per le considerazioni svolte nella parte quinta e in particolare nel par.5.2).

Di tal che la stessa, precisa, smentita di MARINO MANNOIA (che ha appunto escluso che il DAINOTTI fosse un'affiliato) finisce con il prospettarsi essa stessa in definitiva superflua.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire 40 milioni di multa (p.b.



art.74 = a. 4 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con
i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).

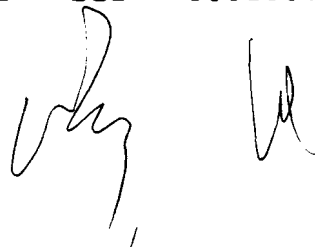
Fermo il resto.

10.92. D'AMICO Baldassare. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di ricettazione (cosi' modificata l'originaria imputazione di reato associativo), per essersi reso intestatario di quote sociali di una societa' del gruppo dei VERNENGO ("Enologica Galeazzo"), costituente reimpiego di illeciti profitti, senza avere nulla conferito ma solo come prestanome di Antonino VERNENGO.

Il D'AMICO ha proposto appello deducendo che in realta' la qualita' di socio era stata da lui assunta, e per un periodo assai breve, dopo avere intrecciato un fidanzamento con la figlia del VERNENGO, che in questo modo aveva inteso costituire una specie di dote a favore della stessa; tanto che, rotto il fidanzamento, aveva restituito le sue quote sociali.

Il p.g. ha concluso per l'assoluzione dell'imputato, in accoglimento del di lui gravame.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che in realta' le risultanze processuali non consentono un'affermazione certa di responsabilita' dell'imputato. A costui si e' infatti dato carico di essersi reso fittizio intestatario di azioni di una societa' che il futuro suocero Antonino VERNENGO, secondo l'accusa (ma sul punto si rinvia alla relativa posizione personale), aveva costituito per reinvestire i profitti derivanti dalle sue illecite

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

attività'.

Orbene i primi giudici hanno fondato il loro convincimento su un apparente sillogismo, nel quale in realtà è carente uno dei fondamentali passaggi logici, che invece vien dato come assiomatico. Procedendo dal presupposto che la "Enologica Galeazzo" costituisse (come dimostrato, a tacer d'altro, dalla perizia contabile) occasione di reimpiego di profitti illeciti ed avendo lo stesso imputato ammesso (apertamente, fin dal primo interrogatorio giudiziale) di non avere apportato suoi capitali, essendo state le somme approntate dal futuro suocero che in tal modo voleva gratificare la figlia (o probabilmente trovare un'occasione di sistemazione per il futuro genero), la corte di primo grado ne ha desunto che il D'AMICO non potesse essere dunque che consapevole dell'origine illecita dei capitali.

Per vero, se pure può darsi per scontato che il D'AMICO ben sapesse che la società costituiva un investimento della famiglia VERNENGO, la sua attività non può per questo ricondursi allo schema della ricettazione. Vero è che egli fu uno dei due (apparenti) soci fondatori (assieme alla futura suocera) e che per il primo periodo assunse pure la carica di amministratore (qualità, di socio e di amministratore, mantenuta per poco più di tre mesi, a partire dal 27 marzo 1981, fino alla successiva rottura del fidanzamento); e che, ancora (come si desume dalle intercettazioni telefoniche in atti: ff.151395 segg.), egli partecipò attivamente alla gestione della società. Ma

neppure tutto questo dimostra che conoscesse la provenienza illecita del denaro che, con la sua fittizia interposizione, il VERNENGO (la cui raffineria sarebbe stata scoperta alcuni mesi dopo, come si desume dalle risultanze esaminate a proposito del traffico di stupefacenti, cui si rinvia) aveva destinato a quell'investimento. Anche a volere considerare plausibile su un piano logico generale che il D'AMICO non ignorasse lo spessore non proprio cristallino del futuro suocero, neppure questo dimostrerebbe ancora con certezza la specifica conoscenza della provenienza illecita del denaro impiegato (che, in definitiva, fu apportato sotto forma di buoni del tesoro: f.149485).

Tutto cio', in sostanza, legittimerebbe se mai un dubbio sulla cosciente collaborazione dell'imputato nell'attivita' di riciclaggio di proventi illeciti. Sicche', su conformi richieste del p.g., questa corte ritiene di dover assolvere l'imputato dall'imputazione ascrittagli, cosi' riformando la decisione di primo grado.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. It appears to be a single name or set of initials, possibly 'M. A.' or similar, written with fluid, connected strokes.

961979

10.93. D'ANGELO Giuseppe. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

E' stato altresì assolto dai capi 101, 102, 103, 104, 105 (tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO e Giuseppe FOGLIETTA), per insufficienza di prove.

Ha proposto appello lo stesso imputato, dolendosi della insufficienza del materiale probatorio acquisito, e in primo luogo della inaffidabilità e della contraddittorietà delle dichiarazioni di Salvatore CONTORNO, poste a base della sentenza impugnata.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma sul punto dell'associazione per delinquere della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che va, in primo luogo, adeguata al nuovo regime processuale l'assoluzione per i capi 101, 102, 103, 104 e 105, pronunciata con formula dubitativa e contro la quale il pubblico ministero non ha proposto impugnazione, precludendo ogni indagine in questa

sede, oltre a quella, reclamata dalla difesa, circa la credibilità della dichiarazione di CONTORNO, di cui si dirà subito dopo.

Quanto poi alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, si osserva che il convincimento espresso dai primi giudici è adeguatamente sorretto da motivazioni che si sottraggono ad ogni censura.

La prima corte aveva, infatti, ricordato come l'affiliazione del D'ANGELO al sodalizio mafioso fosse stata in primo luogo accertata attraverso le dichiarazioni di Salvatore CONTORNO, il quale aveva ricostruito gli organigrammi delle "famiglie" ponendo l'imputato in quella di corso dei Mille (f.456534) e ricordando come lo stesso aveva qualche volta compiuto il tipico rituale di "presentazione" di altri affiliati (f.456686).

Con significativa simmetria, si era poi inserita la rivelazione di Stefano CALZETTA, il quale, dopo averne ricordato il soprannome di "pecora bianca" (per via dei capelli brizzolati, particolare confermato da CONTORNO) e l'abituale attività di allibratore clandestino, aveva descritto il legame esistente tra il D'ANGELO ed il gruppo degli ZANCA, non solo per via della parentela (Giuseppe D'ANGELO e Carmelo ZANCA erano infatti cugini per parte della madre), ma anche perchè il prevenuto, a dire appunto del "pentito", effettuava per conto di Melo ZANCA (Carmelo ZANCA, infra, par.10.376) la riscossione delle tangenti da costui imposte ai commercianti della zona (ff.221018-221044).



Oltremodo significative erano, poi, apparse, e giustamente, le dichiarazioni rese da Antonino FEDERICO, il quale aveva indicato l'odierno imputato come uno degli esponenti mafiosi cui il fratello Domenico, poco prima di essere ucciso, si era rivolto al fine di far desistere certo QUARTARARO, sospettato di essere l'omicida del congiunto, dai suoi propositi di vendetta verso il FEDERICO, a seguito di liti insorte fra i due; laddove, al di là del merito della vicenda (e prescindendo dunque dalle corrispondenti speculazioni difensive), ciò che era certamente eloquente era il fatto che in un modo o in un altro il D'ANGELO si fosse dimostrato al corrente dei retroscena del delitto parlando altresì della innocenza di un certo PIUMEFREDDO, che ne era stato giudizialmente incolpato (f.437595): e dunque non potendosi dubitare che una simile attività intermediatrice rispecchiasse la tipica metodologia mafiosa di diretta ed esclusiva gestione degli "affari" riguardanti gli ambienti controllati, in alternativa perfino allo stesso apparato statale.

Peraltro, il quadro indiziario, a parere dei primi giudici, era stato adeguatamente sorretto dallo stesso comportamento dell'imputato il quale, per esempio, negando di conoscere CONTORNO, aveva negato di conoscere pure quel Domenico CROCE che invece sarebbe stata la persona, assieme alla quale, secondo il "pentito", il D'ANGELO aveva fatto una "presentazione" mafiosa (e in effetti, a fronte della dimostrazione in sentenza della prova persino documentale - attraverso un rapporto cartolare - di quelle conoscenze, in

questo dibattimento l'imputato ha finito con l'ammettere che il CROCE aveva un'officina dove aveva eseguito una riparazione: rendendo con questo ancora più impervio il discorso difensivo, posto che un rapporto così innocente e così lecito - ma se vero fosse stato - non avrebbe potuto indurre ad alcun tipo di riluttanza ad ammetterlo).

Inoltre, il D'ANGELO aveva sulle prime negato di conoscere il titolare di un esercizio da barbiere di Via Torino (Luigi GATTO), che dagli inquirenti era stato individuato come abituale luogo di incontro di esponenti mafiosi.

Ed anche questo rivestiva un significato indiziante non solo perchè non vi sarebbe stata ragione di non ammettere la frequentazione di quel luogo, se lo scopo fosse stato l'innocente fruizione del servizio, ma soprattutto perchè aveva altresì negato di conoscere Felice BRUNO, un congiunto del GATTO, il quale aveva riferito di avere visto il D'ANGELO camminare armato con una pistola (f.440776); il tutto, naturalmente, prendendo atto subito dopo dell'evidente sospetto scaturente da tale reticenza (vieppiù supportata dal rinvenimento di un assegno emesso dal D'ANGELO a favore del GATTO) e raccontando di avere intrattenuto rapporti con il GATTO stesso e quindi con il BRUNO per l'acquisto di un terreno successivamente non conclusosi (ff.227848 segg.- 227853 segg.), ma così ulteriormente inquinando il quadro della sua personalità.

Laddove, si erano invece accertati intensi rapporti economici con società facenti capo a gruppi mafiosi come

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'W' or 'M' shape. The second signature is a simpler, more vertical cursive mark.

quello degli SPADARO, GRECO, CASELLA, ARGANO, FEDERICO, CAPIZZI, etc..

A fronte di queste risultanze, le difese si sono attestate (oltre che nelle generiche questioni di prova e di valutazione delle chiamate in correità, trattate nelle parti generali) sullo specifico appiglio del presunto mendacio di CONTORNO sulla partecipazione del D'ANGELO al tentato omicidio in suo danno e che era stata smentita dagli stessi giudici di primo grado.

Ma ogni speculazione, sul punto, mostra subito la sua debolezza sotto il duplice profilo della preclusione, da una parte, di una specifica indagine, posto che la formula assolutoria corrispondente non è stata impugnata dinanzi a questa corte (si è più volte avvertito, nelle preliminari precisazioni di metodo, come comunque una assoluzione - almeno come quella a favore dell'odierno imputato - non postuli affatto la smentita del fatto storico); e, d'altra parte, della stessa obiettiva valutazione della portata della rivelazione del "pentito". Il quale, a ben vedere, non aveva giammai detto che il D'ANGELO avesse preso parte al delitto, ma si era limitato a riferire di averlo visto passare (anzi, come si è detto nel par. 6.11, era stato proprio lui la prima persona che aveva attirato la sua attenzione, perchè era un "uomo d'onore", che era fuori zona); tanto che si era (ripetesi, ormai insindacabilmente) ritenuto che il suo passaggio potesse essere del tutto casuale coincidenza (onde il dubbio giustamente espresso dai primi giudici, in termini peraltro neppure esattamente

intesi dal procuratore generale, che ha finito con il concludere nel senso della insussistenza di qualsiasi perplessità, ma non considerando che la dichiarazione di CONTONRO era quella che era e non poteva che ritenersi attendibile alla stregua di tutte le altre concorrenti accuse).

Ma non può sfuggire che la evidente credibilità del CONTORNO (nei termini comunque approfonditi nelle sedi richiamate) scaturiva soprattutto dalla considerazione che se costui avesse voluto mentire e calunniare, avrebbe potuto, per esempio, collocare il D'ANGELO in un ruolo operativo del tentato omicidio, invece di esprimersi, come aveva fatto, in termini dubitativi circa il significato della sua presenza sul luogo poco prima dell'agguato.

Ciò che certamente, comunque, non può negarsi é che da tutto ciò giammai possa scaturire un qualsiasi argomento di dubbio sulla credibilità di CONTORNO (che, viceversa, ne viene nella specie rafforzata).

La definitiva e decisiva verifica della fondatezza delle ragioni che avevano sostenuto la sentenza impugnata é scaturita poi dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento di appello non ha avuto esitazione alcuna nel definire il D'ANGELO come "uomo d'onore" della "famiglia", appunto, di Corso dei Mille: riscontro e conferma, dunque, che dimostrano la intuitiva attendibilità della fonte (non offuscata dalle illazioni di cui si é detto nel par.3.11) proprio, in questo come in molti altri casi, nel confronto con le altre emergenze probatorie.



Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una

sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

Handwritten signature and initials. The signature is a large, stylized 'S' with a long vertical stroke extending downwards. To its right are the initials 'U' and 'H' written in a cursive style.

10.94. - D'ANGELO Mario, RAPISARDA Giovanni, SERRA Carlo . - Sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di traffico di stupefacenti di cui al capo 44, il D'ANGELO ed il RAPISARDA dell'analogo delitto di cui al capo 49, il RAPISARDA ed il SERRA anche del delitto di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti di cui al capo 20 e condannati, ritenuta la continuazione, il D'ANGELO alla pena di anni sette di reclusione e lire diciotto milioni di multa, il RAPISARDA alla pena di anni otto di reclusione e lire dodici milioni di multa ed il SERRA alla pena di anni sette di reclusione e lire quaranta milioni di multa. Il RAPISARDA ed il SERRA sono stati assolti dalla imputazione di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. con formula dubitativa.

Hanno proposto tutti appello. Il D'ANGELO ha eccepito l'incompetenza per materia e per territorio della corte e in subordine ha dedotto l'inesistenza di prova o almeno l'insufficienza (oggi parificata alla mancanza), dolendosi, ancora più in subordine, della mancata eliminazione dell'aggravante dell'ingente quantità contestata al capo 49, della misura della pena, della mancata concessione delle attenuanti generiche, dell'applicazione della pena accessoria e della misura di sicurezza.

Il RAPISARDA ha eccepito la nullità del procedimento di primo grado e l'incompetenza della corte, e nel merito ha

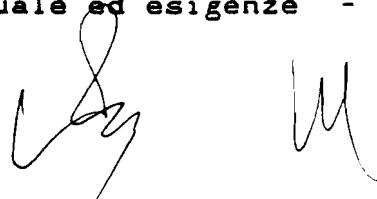
svolto deduzioni analoghe a quelle del D'ANGELO e così anche il SERRA il quale, erroneamente dolendosi di un'asserita mancata applicazione della continuazione fra il reato associativo e quello specifico, ha comunque invocato l'applicazione dell'art.81 c.p. rispetto alla condanna per traffico di stupefacenti di cui alla sentenza della corte di appello di Roma del 27 dicembre 1984, definita il 3 ottobre 1985, della quale i primi giudici non hanno tenuto conto.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello proposto soltanto nei confronti del RAPISARDA e del SERRA, donde la coerente pronuncia di inammissibilità del gravame.

Il procuratore generale ha proposto appello nei confronti del RAPISARDA e del SERRA sul punto della ritenuta continuazione fra reato associativo e reati specifici.

Al dibattimento le parti hanno concluso coerentemente con le deduzioni svolte.

Sulle questioni attinenti all'eccezione di nullità del procedimento ed a quella di incompetenza si rimanda alla parte generale dove esse sono state ampiamente trattate, solo osservandosi in ordine alla posizione del D'ANGELO che, essendo egli coimputato del RAPISARDA e del SERRA per episodi specifici di traffico ed essendo costoro imputati di associazione finalizzata al traffico, imputazione che ha determinato lo spostamento della competenza da Roma a Palermo (sentenza del giudice istruttore di Roma del 31 marzo 1984), ragioni di economia processuale ed esigenze -



che sono primarie - d'unitarietà del giudizio impongono la trattazione della posizione stessa in uno con quello dei suddetti altri prevenuti.

Ciò detto, la corte, premettendo ancora che la formula assolutoria riguardante il capo 9 (ascritto al RAPISARDA ed al SERRA) va adeguata al nuovo sistema processuale (ma in effetti appare debolissimo anche il solo sospetto che i prevenuti fossero inseriti in un'organizzazione avente contenuti volti verso una serie indeterminata di delitti), osserva quanto all'imputazione di cui al capo 44 che è necessaria una precisazione sulla data di commissione del reato. Il capo 44 corrisponde all'imputazione di cui alla lettera G dell'ordine di cattura romano del 30 novembre 1983, riportata allo stesso modo alla lettera J dell'epigrafe della sentenza istruttoria romana del 31 marzo 1984 dichiarativa dell'incompetenza per territorio di quell'autorità giudiziaria (dove l'inserimento, nel pur vasto procedimento pendente a Palermo contro Giovanni ABBATE e gli altri qui giudicati, degli imputati cui l'ordine anzidetto si riferisce). Inesplicabilmente, o forse per il motivo di cui sarà detto infra, l'indicazione della data di commissione del reato "sino all'ottobre 1983" che a chiare lettere si legge nell'ordine romano e nella sentenza succitata, ed era del resto coerente con il contenuto delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Roma a partire dagli ultimi giorni del mese di dicembre del 1982 e protrattesi sino all'ottobre 1983 (cfr. i rapporti del 23 maggio 1983, preliminare, e 17 novembre 1983, definitivo),

negli atti successivi divenne "sino all'ottobre 1982" assolutamente incoerente con i contenuti suddetti.

Ritiene questo collegio, argomentando dal passo della sentenza, concernente la posizione del D'ANGELO, ove si richiama un rapporto dei carabinieri di Roma del 23 ottobre 1982 che riguarda il D'ANGELO stesso ed altri per fatti non oggetto di questo procedimento, che l'errore sia stato dovuto, appunto, alla confusione ingenerata dal rapporto relativo, anche, ad uno spaccio di stupefacenti del quale, però, non fu dato carico al D'ANGELO, rinviato a giudizio per rispondere dei reati previsti e puniti dagli artt. 380 e 697 c.p. (atti generali, vol. 25; accertamento compiuto in grado di appello), il cui esito, peraltro, non è noto e non interessa (il precedente che risulta dal certificato penale è relativo ad altra condanna per contravvenzione all'art. 697 c.p., oggetto di un rapporto della Squadra Mobile di Roma del 26.3.1981; v. vol. 26 atti generali).

Non v'ha dubbio, dunque, che l'arco di tempo a cui l'imputazione oggettivata nel capo 44 si riferisce va sino all'ottobre 1983 e non all'ottobre 1982. E' agevole intuire il senso della precisazione, che non incide sulle ragioni di difesa dei prevenuti, i quali, interrogati sui fatti (che sono quelli del rapporto, dell'ordine romano e della sentenza istruttoria di incompetenza) in tutta la loro dimensione, anche temporale secondo la loro giusta collocazione nell'arco sino all'ottobre 1983, hanno potuto svolgere compiutamente le proprie difese; ma consente di far chiarezza sulla posizione degli imputati in relazione ai



quali i fatti loro attribuiti vanno verificati entro l'arco di tempo in cui sarebbero stati commessi.

Ciò precisato, sempre con riferimento all'imputazione di cui al capo 44, osserva il collegio che va riesaminata funditus la posizione del SERRA. Costui, infatti, è stato già condannato definitivamente per traffico di stupefacenti, precisamente di grammi 266 di miscuglio contenente grammi 135,20 di cocaina pura, proprio in relazione all'episodio al quale i primi giudici si sono riferiti e sul quale i medesimi si sono a lungo soffermati per analizzarne i contenuti (controllo telefonico da parte della Guardia di Finanza con registrazione delle conversazioni, sorpresa della Guardia di Finanza in un magazzino del SERRA, perquisizione e sequestro della droga; pag. 6483 della sentenza; il SERRA, come si dirà, venne condannato dal Tribunale di Roma il 3.2.84, con sentenza confermata in appello il 27 dicembre 1984, definitiva il 3.10.1985, f.14325 e 14339 in volume 314 atti del dibattimento di primo grado). Sul conto del SERRA, - detenuto dal 7 settembre 1982 al 2 dicembre, a seguito di denuncia dei carabinieri di Monterotondo (rapporto in data 8 settembre 1982; f.117602, richiamato in sentenza) che aveva dato luogo a due distinti procedimenti, uno per detenzione illegale di valuta straniera conclusosi con sentenza del tribunale di Roma in data 31 marzo 1983 d'assoluzione con formula piena, l'altro per ricettazione di un passaporto, falsità materiale, uso personale di droga, favoreggiamento personale conclusosi con sentenza dello stesso tribunale in data 2 dicembre 1982 di

condanna, per la sola ricettazione, a pena condonata (dove l'immediata scarcerazione; f.141331 nel vol.314 suindicato; a f.438079 nel vol.254 degli atti del dibattimento di appello la sentenza della corte di appello di Roma in data 30 giugno 1990, confermativa e non ancora definitiva) - le indagini della guardia di finanza di Roma, rientranti nella più vasta operazione iniziata nel dicembre 1982 e concernente il traffico di stupefacenti nella capitale attribuito all'organizzazione dei fratelli FERRERA, si concludevano con l'arresto del medesimo in data 9 febbraio 1983, a seguito del rinvenimento della cocaina in un magazzino del medesimo in via Vigna al numero civico 8. Gli atti vennero trasmessi immediatamente all'autorità giudiziaria e fu promosso nei confronti del SERRA procedimento conclusosi con la condanna definitiva di cui si è detto (della pendenza del procedimento i finanziari riferirono anche con i ben noti rapporti del 23 maggio 1983 e del 17 novembre 1983; v.f.114092 e f.114637 segg.).

Il SERRA, dal 9 febbraio 1983 detenuto, fu messo agli arresti domiciliari il 31 ottobre 1983 e nuovamente ristretto in carcere il 22 novembre 1983 in esecuzione del primo ordine di cattura romano con cui erano stati contestati il reato associativo finalizzato al traffico di droga ed il reato associativo ex art.416 c.p. in unica formulazione, ripetuta nella sentenza istruttoria più volte richiamata (lettera A dell'epigrafe nella stessa), e scissa successivamente, confluiti gli atti nel procedimento di Palermo, nei capi 9 (associazione per delinquere ex art.416



c.p.) e 20 (associazione finalizzata al traffico di droga). In sostanza il SERRA, arrestato il 9 febbraio 1983, "esce" dall'operazione romana, che continua sino all'ottobre, ed a suo carico rimane esclusivamente quel fatto del sequestro di grammi 266 di cocaina per la cui detenzione è stato definitivamente condannato. Coerentemente con questa oggettiva situazione del SERRA nei rapporti romani non si disse più nulla. E non c'era altro da dire giacchè l'unico episodio che vede protagonista il SERRA è quello anzidetto. Dunque, essendo stato il SERRA giudicato per questo reato, deve dichiararsi nei suoi confronti non doversi procedere a norma dell'art. 90 c.p.p. previgente.

Il D'ANGELO ed il RAPISARDA sono chiamati a rispondere del reato di cui al capo anzidetto e di quello di traffico di cui al capo 49, il RAPISARDA ed il SERRA anche del reato di cui al capo 20.

L'interesse del D'ANGELO, non ignoto alle cronache anche estere (a Bruxelles alcuni anni prima era stato sorpreso con 900 gr. di droga) e in grado tra il 1979 ed il 1981 di emettere assegni per 186.536.368 alcuni dei quali a favore di soggetti operanti nel traffico di droga (v.f.123791), e del RAPISARDA al traffico, ed il loro coinvolgimento nello stesso ed i loro rapporti inoltre, sono provati ampiamente. Giustamente i primi giudici hanno richiamato le conversazioni telefoniche più salienti, soffermandosi, quanto ai rapporti fra loro correnti, particolarmente sulla conversazione del 25.3.1983 (f.114711); ma sono meritevoli d'altrettanto incisivo

richiamo la conversazione del D'ANGELO con Giuseppe BELLIA registrata il 10 giugno 1983 alle ore 12.55 (ff.114352-114716), giacchè il BELLIA - che si presentava come l'amico di Gianni il siciliano e ricordava un incontro in un bar di via osteria del Finocchio - aveva nell'organizzazione dei FERRERA il ruolo di ausilio logistico, di cui si è ampiamente detto trattando della posizione del medesimo alla quale si rinvia (supra 10.26); per lo stesso motivo, quell'altra registrata alle 13.41 del 20.6.1983 fra il BELLIA, chiamante, e una donna alla quale ricordava che il Mario aveva un appuntamento "venerdì" con il "siciliano" (f.114352); ancora altra del 10 giugno intercettata sull'utenza del D'ANGELO fra costui ed il RAPISARDA (chiamante) il quale, invitandolo a rispettare gli appuntamenti si doleva di avere ricevuto delle "buche" (f.114351); quella, poi, molto significativa del 27 luglio 1983 tra i predetti (f.114727; D'ANGELO: "... e poi ho pure quelle cose lì per te ... non so se ti interessano ancora a te ... quel campione ... che mi avevi chiesto ..."; Giovanni: "si mi interessa ... tu ce l'hai?"; D'ANGELO: "non ce l'ho ... domani.. domani), la quale, correlata alla conversazione del 28 luglio 1983 (ore 17.35) registrata sull'utenza del D'ANGELO fra tale Paolo DI BATTISTI (chiamante) ed il D'ANGELO stesso, incontratisi a piazza Ragusa circa un'ora dopo (ff.114416-114417 e 114720), lascia intendere che il RAPISARDA avesse manifestato interesse a quel campione di cui detentore era il Paolo con il quale il D'ANGELO aveva stabilito di vedersi al solito posto (Piazza



Ragusa) per accordarsi sul denaro da chiedere e poi recarsi da "quello" (cioè col Rapisarda). Che, poi, il D'ANGELO non avesse come fornitore il solo RAPISARDA emerge da quel complesso di elementi e di dati che gli sviluppi dei loro medesimi rapporti evidenziano (v. la relazione del 9 agosto 1983; f.114416 segg. sopra richiamati; il D'ANGELO era un trafficante ed aveva contatti con chiunque fosse stato in grado di fornire a lui la droga o di acquistarla da lui medesimo; le sue relazioni col RAPISARDA e, quindi, i traffici con lo stesso si inquadrano in questo modus agendi del prevenuto che nel mondo della droga operava perfettamente a suo agio). Appunto in questo contesto di rapporti acquistavano contenuti precisi ed inequivoci la telefonata del 25.3.1983 (la prima che fece sorgere sospetti sui rapporti fra i due che già erano in contatto; f.114710), la quale ebbe per oggetto la promessa di "tre cartelle" di colore "bianco", dove il linguaggio convenzionale non ha bisogno di particolare commento per dire ciò che mascherava (f.116850), e le ammissioni del D'ANGELO medesimo in ordine all'episodio dell'acquisto di 5 Kg di hashish, che gli erano stati commessi da conoscenti e che lo avevano esposto in proprio non avendo costoro pagato il corrispettivo, donde l'obbligo assunto nei confronti del RAPISARDA al quale faceva pervenire per mezzo della NICOLOSI, recatasi in Piazza Indipendenza la sera del 29 aprile 1983 (in luogo del RAPISARDA, impedito), un acconto di lire trecentomila (si vedrà, trattando della posizione di Concetto MURABITO al par.10.261, che all'incontro sarebbe

dovuto intervenire costui, non intervenuto, però, per un disguido temporale: f.114715).

Altre intercettazioni telefoniche dello stesso 29 aprile 1983 hanno una particolare significazione (per esempio quella col Nuccio, ossia Concetto MURABITO, che, a causa del disguido anzidetto, gli fissava appuntamento per il giorno successivo alle ore 9.30 sulla stessa piazza dove, infatti, si incontrarono; ma anche su questo punto v. il par. 10.261 suddetto), e giustamente i primi giudici hanno attribuito al contenuto delle stesse una rilevanza speciale non fosse altro perchè, come del resto emerge dalle indagini dei finanzieri, la capillarità dell'organizzazione era sommamente favorita da una vasta e curata rete di comunicazioni telefoniche tanto che le utenze di taluno, in primis quella del Bellia o l'altra degli IERNA, o quella dello stesso RAPISARDA, erano grossi punti di riferimento dell'organizzazione).

Che, poi, il D'ANGELO abbia ritrattato, assumendo che non era vero quanto riferito circa l'acquisto dell'hashish, non può certo indurre ad una valutazione diversa, solo che si consideri che il rapporto con il RAPISARDA era stato minutamente esposto negli interrogatori del 29 novembre 1983 (f.116851 vol 16 R/A) e dell'11 luglio 1984 (f.122241 vol 41 R/A). L'analisi dei passi che si riferiscono espressamente all'argomento, per l'ampiezza dei particolari dati e la pedanteria con cui l'imputato esponeva la genesi, lo sviluppo, la conclusione ed il fallimento (per lui) dell'operazione, non lascia spazio a commenti negativi,



mentre tutta la costruzione della ritrattazione (f.122989) è dimostrativa dell'inconsistenza della stessa, del che i primi giudici si sono resi consapevoli attribuendo alla ritrattazione una significazione contraria all'apparente suo contenuto (pag. 4703 della sentenza).

Ma, pur ritrattando, il D'ANGELO non potè fare a meno di dire che "era noto che il RAPISARDA effettuasse questo genere di traffici" (f.122289). Insomma il prevenuto viveva di traffici di droga. Non diversa, del resto, nella sostanza del significato, la testimonianza delle sorelle Assunta e Rita Rech la quale non lascia spazio alcuno a dubbi sull'implicazione del RAPISARDA nei traffici, inutilmente contrastata dalle critiche della difesa. Le proposizioni: "il RAPISARDA vendeva cocaina" (così la Rita f.116711); "il RAPISARDA acquistava cocaina a Fiumicino" (così l'Assunta f.116713); il riferimento ai 50.000.000 in possesso del RAPISARDA: "soldi sozzi" (così nella conversazione tra tale Roberto e l'Assunta il 22 marzo 1983; f.114103), sol che si rifletta sull'intimità dei rapporti fra le due sorelle ed il RAPISARDA con il quale, entrambe - in tempo diverso - ebbero una relazione sentimentale, costituiscono indicazioni preziose perchè provengono da persone in grado di recepire compiutamente il genere di vita condotto dal prevenuto che ha creduto di poterne inficiare la credibilità dicendo a dibattimento che le RECH erano "di cattivi costumi" (interrogatorio del 31 marzo 1989; f.304456). Del resto, osserva il collegio, il RAPISARDA era noto come un grosso spacciatore di stupefacenti operante nella zona Casilina e

più specialmente in quella di piazza Sor Capanna. Voci diverse asserivano che il predetto disponesse dell'utenza telefonica di tale Elio MASI, ma le indagini, finalizzate ad intercettare eventuali conversazioni, venivano abbandonate poichè improduttive di utili notizie. Invece la sottoposizione del prevenuto a vigilanza condusse a buoni risultati. L'operazione, infatti, assunse un significativo contenuto l'11 gennaio 1983, allorchè una persona fu vista giungere a bordo di una vettura targata Roma 200759 e incontrarsi con un individuo in atteggiamento di attesa. Dopo uno scambio di parole il RAPISARDA (allora noto come tal "Giovanni") proseguiva con la vettura verso via Pietro Sanguineti arrestandosi al civico 21. Entrato nell'edificio, ne usciva qualche minuto dopo in compagnia di un individuo, che sarà identificato nella persona di Giuseppe FERRERA, il quale prendeva posto nella vettura. Seguitine i movimenti, i due furono veduti davanti il negozio "Yuppi Du", dove si incontravano con lo stesso individuo con cui s'era visto poco prima il RAPISARDA. Circa mezz'ora dopo l'autovettura si rimetteva in moto in direzione della via Sanguineti. Come è noto in questa via era la casa di Salvatore IERNA, conosciuto per contrabbandiere di tabacchi lavorati esteri e collegato all'organizzazione catanese dei FERRERA, per la quale l'abitazione era un punto di riferimento, servendo da centralino telefonico e da rifugio alberghiero. La conferma più sicura, nella specie, proviene dal controllo dei movimenti osservati il giorno suddetto: via Pietro Sanguineti è "protagonista" del contesto operativo. Lì va il



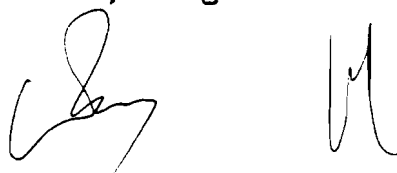
RAPISARDA, perchè vi è la casa dell'IERNA, ne viene fuori il FERRERA, lì poi la vettura ritorna. Così la personalità del prevenuto (ancora noto come "Giovanni") si andava via via delineando. Moltiplicandosi, infatti, i sospetti che le sue relazioni ed i suoi movimenti generavano, si otteneva di sottoporre a controllo l'utenza dell'appartamento di via G. Veronese 86, abitato dal RAPISARDA (subentrato nell'affitto a certa Viviana PANI a cui l'utenza rimaneva intestata f.118088-089), a far tempo dal 14 gennaio 1983, mentre quasi contemporaneamente, analogo controllo subiva l'utenza telefonica della famiglia IERNA (fu questo doppio controllo a consentire l'identificazione del RAPISARDA; prima il "Giovanni" della zona di piazza Sor Capanna aveva attirato su di sé l'attenzione dei finanzieri per le "voci" che sul suo conto si sentivano).

Il 27 gennaio 1983 l'utenza del RAPISARDA veniva chiamata da certo "Carlo" (il SERRA non ancora identificato), che ripetutamente si riferiva "a quelle cose" (f.144624). Sebbene non fosse apparsa chiara la conversazione e non univoco il senso del riferimento a "quelle cose", però, osserva il collegio, certamente essa sottintendeva rapporti di comune interesse, un'intrinsichezza di relazioni che lo sviluppo successivo dei fatti doveva confermare.

Il 25 gennaio il RAPISARDA (ora noto col suo cognome) si incontrava in piazza Sor Capanna con il SERRA (ancora non identificato) che era a bordo di un'alfetta targata Roma W80337, intestata a Umberto CANNIZZARO, titolare di un

negozio di pelletteria in via del Corso ed il 1° febbraio era visto con Umberto o Francesco CANNIZZARO in piazza Sor Capanna (f.114091; più probabilmente con Francesco, f.114626 ; da una conversazione telefonica con costui, intercettata il 26.2.1983 ore 8.58, emerge una più che buona conoscenza con costui, contrariamente all'assunto del prevenuto; f.114676) e poi nella tante volte richiamata via Sanguineti. Ma l'episodio del 25 gennaio è quello che consentì ai finanzieri di identificare il SERRA, su cui la vigilanza si era intensificata a causa delle relazioni suddette; fu agevole, infatti, risalire al medesimo in quanto socio dell'Umberto CANNIZZARO intestatario dell'autovettura (della quale il prevenuto doveva essere solito servirsi, se, giusto il 9 febbraio 1983, quando venne arrestato per il noto fatto del sequestro della cocaina nel magazzino di via di Vigna Fabbri 8, era a bordo della stessa autovettura). Che il rapporto SERRA - RAPISARDA sottintendesse l'esistenza di una ben più vasta e complessa relazione d'affari non leciti, per il vero volti al traffico di droga, e la loro affiliazione al sodalizio dei catanesi finalizzato al traffico anzidetto, discende non soltanto da tutte le premesse notazioni, ma anche dai contenuti di talune conversazioni, intercettate sull'utenza del RAPISARDA che in un certo senso era il referente del SERRA.

Significativa, in particolare, la prima delle due conversazioni registrate il 30 gennaio 1983 dalla quale si coglie in pieno la subordinazione dei medesimi ad altro personaggio, diverso per spessore ed autorità, in grado di



prendere decisioni definitive con conseguente assunzione di precise responsabilità, connotazioni che si attagliano perfettamente a quel Giuseppe FERRERA che i finanziari ipotizzarono potesse essere il detto soggetto (ma non importa, a prescindere dalla disposta separazione della posizione del FERRERA, stabilire se in effetti il personaggio fosse costui, giacchè conta che un certo personaggio avesse poteri decisionali tali che soltanto a lui la soluzione di talune questioni potesse essere rimessa; questo é il tenore reale della conversazione, e il personaggio non poteva essere se non altro affiliato in posizione direttiva). Anche la seconda conversazione suggerisce qualche spunto di riflessione, attenendo ad un giro di danaro cui era interessato altro Giovanni (f.114630): il connubio danaro-droga é del tutto naturale, o il danaro costituendo il corrispettivo dell'acquisto o venendo in considerazione dell'investimento, che nello stesso si fa nel giro illecito degli affari, o in quell'altro "pulito" quando dall'investimento si é tratto guadagno con il fine di impiegarlo in affari leciti.

Arrestato il SERRA, i dati più significativi concernenti la posizione del RAPISARDA sono quelli puntualmente esposti dai primi giudici (pag.6321 segg. della sentenza). Sono di estrema rilevanza probatoria tutti gli incontri del RAPISARDA con i soggetti dell'organizzazione dei FERRERA che risultano dal controllo cui il medesimo era sottoposto nei movimenti e che i primi giudici hanno con cura richiamati perchè dimostrativi dell'intensità dei

legami del prevenuto con gli elementi più rappresentativi del sodalizio.

A nulla, pertanto, rilevano le molteplici deduzioni difensive ancorate o al richiamo di circostanze estrinseche del tutto ininfluenti o a premesse e considerazioni non condivisibili.

Con una prima deduzione la difesa rileva che un episodio negativamente valutato dalla corte in realtà non aveva avuto alcuna conseguenza sfavorevole per il prevenuto. Il 10.11.1983 costui era stato arrestato insieme a Benedetto SPATARO dai finanzieri in Via Porto Fluviale, a causa del rinvenimento nell'autovettura dove si trovavano cento grammi di cocaina. Effettivamente è sfuggito ai primi giudici che nei confronti dei predetti, a seguito di immediata denuncia trasmessa all'autorità giudiziaria il giorno successivo - peraltro richiamata nel rapporto definitivo (f.114874) - era stato instaurato subito procedimento per illegale detenzione di droga conclusosi con l'assoluzione del RAPISARDA con formula piena (sentenza della corte di appello di Roma in data 29 marzo 1985 - definitiva il 19.3.86 - in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 26 settembre 1984, che l'aveva assolto con la formula del dubbio; f.022744 e 022751, ud. 30.5.1986); ma l'esito favorevole anzidetto non torna a vantaggio del prevenuto raggiunto in questo procedimento da tutti gli altri elementi probatori a carico sopradetti che non possono essere nullificati dal giudizio romano emesso in un contesto circoscritto a quell'episodio (significativa la notazione che "manca in



particolare qualsiasi notizia in ordine a pregressa attività in comune dei giudicabili che del resto furono fermati dalla polizia tributaria senza che esistessero segnalazioni che li riguardassero" (f.022744); è manifesta la stretta dipendenza del giudizio dal contesto risultante dalla denuncia dell'11.11.1983, estrapolata, isolata dall'insieme dei fatti e delle vicende di cui ai rapporti più volte richiamati).

Del pari, la dedotta negativa valutazione della personalità del DE RIZ da parte del Tribunale di Roma nel giudizio contro Sergio GRAZIOLI ed altri imputati di detenzione illegale di stupefacenti (nel quale, per effetto della separazione di alcune posizioni, furono emesse le sentenze in data 11.12.1986, citata dalla difesa, e in data 5.2.1987, confermate dalla corte di appello il 27.10.1988 con sentenza ora definitiva; v. udienze 25 giugno e 26 ottobre 1990), riguarda soltanto quel giudizio. Poichè, sul punto, la corte ha espresso la propria valutazione sulla deduzione difensiva analoga svolta su Francesco CANNIZZARO non è necessario ripetere le relative argomentazioni essendo sufficiente il richiamo al par. 10.54.

Nè, ritiene il collegio, è fondata la deduzione relativa al mancato riconoscimento del RAPISARDA da parte di Alan THOMAS (costui all'udienza dell'11 settembre 1986 ha dichiarato di non riconoscere nel RAPISARDA la persona che aveva partecipato, insieme con Sergio GRAZIOLI, Giuseppe FERRERA, Pietro DE RIZ, Marcello BONICA, Franco CANNIZZARO all'incontro per le trattative della fornitura di droga da parte di Koh Bah KIN). E, però, osserva la corte che

giustamente i primi giudici non hanno creduto alla dichiarazione del THOMAS. E' sufficiente, a tal proposito, leggere il testo preciso della verbalizzazione del riconoscimento fotografico: "Riconosco nella foto n.7 l'effigie dell'autista di Pippo. L'ufficio da' atto che trattasi di RAPISARDA Giovanni. Si precisa che l'imputato ha dichiarato trattasi dell'autista di quel Pippo con riferimento alla foto n.3" (f.083496). Le fotografie sono quelle ai ff.083527 (la numero 7; é quella del RAPISARDA) e 083505 (la numero 3; é quella del Giuseppe FERRERA). Nessun equivoco, nessuna incertezza, al contrario la massima sicurezza. E la nitidezza delle immagini non é in discussione. Sicchè nel momento in cui il THOMAS, vedendo la foto del RAPISARDA (di cui non sapeva il nome, che neppure poteva leggere perchè non indicato, come é ovvio), diceva senza esitazione che era l'uomo presente all'incontro col Pippo, era ben certo di ciò che diceva. E la genuinità della precisazione conferma che il riconoscimento era perfetto.

Una notazione finale: la difesa del D'ANGELO ha dedotto che l'hashish sarebbe stato di "pessima qualità", tale da non potersi qualificare stupefacente; ma la deduzione non trova conforto neppure nelle stesse dichiarazioni del prevenuto che, parlando diffusamente dell'intermediazione svolta per l'acquisto, non ha mai riferito della qualità della droga, quand'anche ciò potesse apparire rilevante. Nè la deduzione, secondo cui l'esposizione in proprio da parte del D'ANGELO (essendo stata la droga rifiutata dai committenti) dimostrerebbe che



lo stupefacente sarebbe stato di pessima qualità, è condivisibile. Il fallimento, per il D'ANGELO, dell'affare, nei termini esposti, non induce in nessun modo alla conclusione suddetta, senza dire che la qualità cattiva non toglie interamente alla sostanza stupefacente le caratteristiche fondamentali sue proprie e vi aggiunge la nocività delle sostanze estranee impiegate per il taglio e può soltanto incidere sul valore commerciale del prodotto non buono, che a certi fini può sempre essere assoggettato ad un processo di rigenerazione mediante l'estrazione dalla massa delle sostanze estranee. La difesa ha anche rilevato che i primi giudici richiamando, come elemento probatorio a carico del prevenuto, il possesso da parte di costui di un bilancino di precisione, non avrebbero tenuto conto dell'attività di cartolaio dal medesimo esercitata. Sennonchè il collegio osserva che il bilancino anzidetto, sequestrato dai finanzieri il 28 novembre 1983, è del tipo di quelli usati dai trafficanti di droga (da quelli che smerciano lo stupefacente) e fu rinvenuto durante la perquisizione del domicilio del D'ANGELO in un sottoscala, circostanza che mal s'attaglia alla prospettata attività di cartolaio del prevenuto, alla quale si attaglierebbe meglio quel linguaggio usato nella conversazione del 25 maggio 1983, sopra richiamata a proposito della promessa di "tre cartelle di colore bianco", se non ne fosse in re ipsa la convenzionalità, per altro confermata dal D'ANGELO stesso (f.116850: "...allora preciso che con il termine cartelle bianche volevo riferirmi alla cocaina che il RAPISARDA aveva

promesso di darmi").

Riepilogando sul punto della responsabilità del D'ANGELO (capi 44 e 49), del SERRA (capo 20) e del RAPISARDA (capi 20, 44 e 49) in ordine ai fatti sopra esaminati la sentenza non é meritevole di censura.

PENALITA'. La pena inflitta al D'ANGELO é stata calcolata con riferimento ai minimi edittali ed aumentata per la ritenuta continuazione in modo adeguato. Il D'ANGELO peraltro ha dei precedenti sicchè, anche con riguardo alle circostanze di cui all'art.133 c.p., infondate appaiono le doglianze in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Per il SERRA, attesa la continuazione tra il reato di traffico, per il quale é stato definitivamente condannato, secondo quanto si é detto, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione e lire cinquemilioni di multa, e il reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico di droga di cui al capo 20, adeguata é l'inflizione in aumento di anni tre di reclusione e lire cinquemilioni di multa.

Per il RAPISARDA, al quale non vanno concesse attenuanti generiche a causa dei precedenti penali, appare proporzionata la pena di anni quattro di reclusione e lire sei milioni di multa, aumentata della metà a norma dell'art.74 cpv. legge n.75/685 (capo 49: é il reato più grave; l'aggravante dell'ingente quantità è in re ipsa) e quindi, per la continuazione con i due reati di traffico, di cui al capo 44, e l'associazione di cui al capo 20, di anno uno e mesi sei e lire un milione (in toto anni sette e mesi

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal stroke. The second signature is a more compact, cursive 'M'.

sei di reclusione e lire dieci milioni di multa). Per il medesimo e per il D'ANGELO restano ferme la pena accessoria e la misura di sicurezza della libertà vigilata a tal riguardo condividendo la corte il giudizio di pericolosità formulata dai primi giudici, pericolosità sociale che emerge da tutto il contesto esaminato.

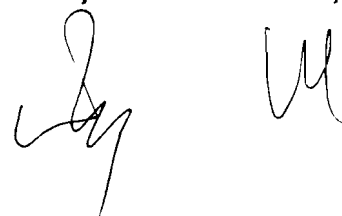
10.95. D'ANGELO Salvatore. - L'imputato e' stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.) ed ha proposto appello chiedendo l'assoluzione con formula piena, sul rilievo della inidoneita' delle prove acquisite.

Contro questo capo della sentenza ha pure proposto appello il procuratore della Repubblica, chiedendo l'affermazione di responsabilita'.

Il procuratore generale (la cui impugnazione non fu corredata di motivi) ha concluso per l'accoglimento dell'appello del p.m..

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici non merita censura. Infatti, l'insufficiente risultato probatorio e' stato correttamente fondato sulle scarse e non univoche risultanze probatorie acquisite, consistenti nelle rivelazioni di CONTORNO, che lo aveva indicato tra i soggetti gravitanti attorno alla cosca di corso dei Mille, riconoscendolo in fotografia. E tale propalazione avrebbe trovato riscontro, secondo l'accusa, nelle corrispondenti rivelazioni di CALZETTA.

Se non che e' dato osservare che le generiche indicazioni del primo, per vero gravemente indizianti circa l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso, non hanno trovato decisivo riscontro in altre fonti processuali; certamente, non nelle dichiarazioni, sul punto, del secondo,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a vertical stroke. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters, possibly 'M' and 'U'.

il quale si e' limitato a parlare di una conosciuta attivita' di allibratore clandestino da parte del D'ANGELO. E se puo' pure ipotizzarsi una certa contiguita' di una tale attivita' rispetto agli interessi facenti capo agli associati alla cosca mafiosa, il dato non ne risulta affatto univoco.

Non va, peraltro, trascurato, ad ulteriore conforto del convincimento gia' espresso dai primi giudici, come l'appartenenza del D'ANGELO all'associazione criminosa sia stata esclusa anche dai collaboratori le cui rivelazioni sono state piu' recentemente acquisite, e cioe' CALDERONE e MARINO MANNOIA, i quali non hanno saputo fornire alcuna utile indicazione circa la posizione dell'imputato.

Appare, dunque, conforme a giustizia mantenere la pronunzia assolutoria, pur adeguata ai nuovi criteri processuali.

10.96. DATTILO Sebastiano. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ritenuto unificato sotto il vincolo della continuazione con i reati gia' accertati con precedente sentenza irrevocabile (corte d'appello di Reggio Calabria del 30 maggio 1986), e condannato all'ulteriore pena di un anno e sei mesi di reclusione e £.2.000.000 di multa.

Contro queste statuizioni, oltre al procuratore generale, il quale pero' non ha presentato motivi (come da separata pronuncia), ha proposto appello l'imputato, eccependo in via preliminare la nullita' del giudizio celebrato in sua assenza e chiedendo, nel merito, l'assoluzione, per avere partecipato solo ad un trasporto di sigarette, ed in via ancora piu' subordinata un'attenuazione della pena.

Il p.g. ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che le doglianze del DATTILO sono del tutto infondate.

Il dibattimento di primo grado si era infatti svolto in assenza dell'imputato detenuto, perche' rinunziante. Per vero, con due lettere rispettivamente in data 8 e 15 luglio 1987, quando ormai la discussione volgeva al termine e dopo cioe' che l'istruzione dibattimentale era stata chiusa, il DATTILO aveva fatto conoscere alla corte alcune sue



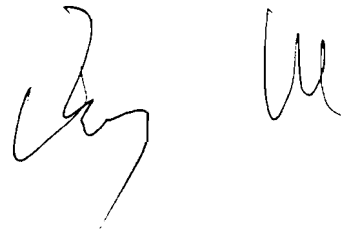
deduzioni sui fatti oggetto della contestazione (testualmente: "ritiene necessario ed opportuno chiarire ai giudici la realta' dei fatti...in busta chiusa per essere certo...", concludendo: "posso, quando i giudici lo crederanno opportuno, essere sentito per chiarire meglio quanto contenuto nella presente.."; ed ancora: "il sottoscritto e' stato informato dal proprio legale...che lo stesso ha richiesto lasciando libera la corte di decidere che io sia sentito in relazione alle mie precedenti dichiarazioni e alla mia missiva dell'8 giugno 1987...non sapendo se la corte decidera', o meno, di sentirmi, anche se con questa insisto anche io per essere sentito, ritengo opportuno precisare..."). Ma dal tenore di queste non emergeva affatto la volonta' dell'imputato stesso di revocare la propria precedente rinunzia a presenziare al dibattimento gia' chiaramente ed univocamente espressa il 16 gennaio 1986 (f.054394), e cioe' ancor prima del suo inizio. Avendo peraltro il DATTILO manifestato il desiderio di fornire chiarimenti sulle sue precedenti dichiarazioni e chiesto, per questo fine (e non per partecipare alle ulteriori fasi del dibattimento), di essere eventualmente sentito, bene aveva fatto la corte a limitarsi a prendere atto delle precisazioni spedite per iscritto.

Anche le doglianze di merito del DATTILO appaiono poi chiaramente infondate. Come si e' ampiamente visto nelle parti relative al traffico degli stupefacenti (che qui non merita ripetere), costui aveva non solo confessato ma perfino fornito ampie e dettagliate rivelazioni, la cui

veridicità' sarebbe stata puntualmente dimostrata dalle residue risultanze, sulla sua partecipazione al programma del gruppo dei FERRERA, che consisteva nel trasporto di ingenti quantitativi di stupefacenti; egli infatti aveva assunto il ruolo di comandante della nave "Maria Catania" e si era intromesso nell'acquisto della nave "Alexandros T", ruolo di centrale importanza operativa ed implicante, intuitivamente, la piena conoscenza del programma.

La successiva ritrattazione del DATTILO, parallela a quella di Paul WARIDEL (altro collaboratore che ha cercato di ridimensionare il proprio ruolo), tendente ad accreditare l'inverosimile versione che l'oggetto del traffico fossero i tabacchi, e' chiaramente smentita (oltre, appunto, alle precedenti puntuali ammissioni, obiettivamente riscontrate) dalla stessa considerazione che le ingentissime somme investite in quelle operazioni avrebbero dovuto essere destinate all'acquisto di inverosimili quantitativi di sigarette (argomenti altrove sviluppati in dettaglio e qui sinteticamente riportati).

Si osserva, infine, che i primi giudici, nel determinare l'aumento di pena da infliggere a titolo di continuazione, hanno fatto corretto uso dei criteri suggeriti dall'art.133 c.p., esattamente valutando la gravità dei fatti, seppure temperati dalle originarie confessioni dell'imputato (e laddove la questione relativa alla concessione delle attenuanti generiche rimane assorbita nel fatto che e' stata ritenuta appunto la continuazione, rispetto ad una condanna in relazione alla quale quelle

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'G' or 'C' followed by a vertical stroke. The second signature is a more complex cursive mark, possibly 'M' or 'W'.

attenuanti erano state riconosciute).

Consegue la condanna alle spese.

10.97. DAVI' Salvatore. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione oltre alla pena accessoria ed alla misura di sicurezza.

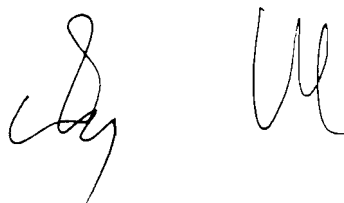
Ha proposto appello l'imputato chiedendo l'assoluzione, sul rilievo che le fonti di prova consistevano soltanto nelle inconsistenti accuse di BUSCETTA e riguardanti soltanto fatti pregressi per i quali l'imputato era già stato giudicato.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione.

Al dibattimento, il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che il convincimento espresso dai primi giudici in ordine alla sussistenza del reato di associazione per delinquere resiste con certezza alle critiche mosse dalla difesa.

Invero, secondo la corte di primo grado, la prova della responsabilità del DAVI' si ricavava dalle rivelazioni di BUSCETTA, il quale, nel ricostruire l'organigramma della "famiglia" mafiosa di Partanna Mondello, il cui capo prestigioso - come é noto - era stato Rosario RICCOBONO,



aveva indicato il DAVI' quale componente della stessa (f.450198).

E tali dichiarazioni erano state valutate come pienamente attendibili per il fatto che, tra l'altro, il "pentito" aveva offerto puntuali indicazioni inequivocabilmente attestanti la loro confluenza nella persona del DAVI'.

Difatti il BUSCETTA aveva ricordato di avere conosciuto l'odierno imputato nel carcere di Palermo (circostanza pacificamente confermata dallo stesso imputato: f.449781), al tempo in cui costui era imputato insieme ad altri esponenti della sua fazione per l'omicidio dell'agente di polizia CAPPIELLO (fatti per i quali é intervenuta separata condanna e collegati ad un tentativo di estorsione in danno dell'imprenditore palermitano Angelo RANDAZZO).

Inoltre, anche CONTORNO aveva ribadito l'affiliazione del DAVI' alla "famiglia" mafiosa di Partanna Mondello (f.456542).

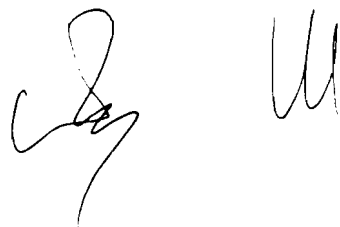
Le convergenti chiamate in correità, in sé stesse già idonee a giustificare il convincimento circa l'inserimento del DAVI' nell'organizzazione mafiosa, erano state poi ulteriormente suffragate dalle dichiarazioni di Carlo DE CARO (quel nipote del MUTOLO che, come si é detto in altra sede, era stato coinvolto nelle indagini circa i traffici del gruppo ed aveva finito col fare significative ammissioni). Costui, infatti, aveva fatto specifico riferimento al DAVI' quale componente del nucleo mafioso ricordato (dib. I grado ud. 19 dicembre 1986: f.075186).

A fronte di queste risultanze, le difese, oltre alle ricorrenti proteste circa l'inaffidabilità dei "pentiti" (per le quali, come sempre, si impone il richiamo complessivo alle trattazioni generali), hanno finito con l'incentrare le proprie deduzioni critiche sulla considerazione che le stesse traversie giudiziarie del DAVI' dovrebbero poter escludere la materiale eventualità di un suo fattivo inserimento nel sodalizio criminoso (nei periodi successivi al 1975, cioè all'epoca di una precedente contestazione dalla quale l'imputato é stato, nelle more, assolto).

Difatti, scarcerato nell'ottobre del 1979, costui era stato inviato a soggiorno obbligato in provincia di Perugia, dove era rimasto fino all'ottobre 1983 e cioè fino a pochi mesi prima dell'arresto (giugno 1984) per il procedimento di omicidio.

Orbene, non può sottacersi come, in questo caso, i primi giudici hanno correttamente disatteso la presunzione che la sottoposizione dell'imputato a provvedimenti restrittivi o comunque limitativi della sua libertà, possa influire in modo sicuramente decisivo nell'acquisizione (o nel mantenimento) del vincolo associativo; esattamente, in buona sostanza, nei termini che questa corte ha già, in via generale, ribadito (nella parte IV, ma specialmente nel par. 4.7).

Ed invero, le notizie riferite dalle fonti in esame convergono tutte nel definire induttivamente l'esistenza di quel rapporto di fattivo inserimento del DAVI' nel sodalizio

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'C.S.'. The second signature is a more vertical, cursive mark that appears to be 'U'.

962017

mafioso, riferito non solo a periodi durante i quali lo stesso era stato (allora temporaneamente) tratto in arresto per le gravi accuse (poi rivelatesi fondate nel giudizio che ne era seguito); ma altresì a periodi, per vero non lunghissimi ma certamente neppure trascurabili, nei quali l'imputato era rimasto in libertà. Di guisa che non è ravvisabile, nell'alternanza delle varie vicende, alcuna effettiva rottura del rapporto associativo (senza dire poi che la stessa condizione di residenza obbligata non altera, ma spesso perfino rafforza, la validità di quel vincolo).

Il giusto risultato ricostruttivo raggiunto dai primi giudici ha trovato, poi, ulteriore e decisivo riscontro nelle più recenti acquisizioni probatorie intervenute nel processo di appello dove, in primo luogo, CALDERONE (pagg.436 segg. dich. istr.) ha ribadito, con sufficiente consistenza, di avere conosciuto l'imputato (ricordando infatti le vicende del processo per l'omicidio dell'agente e descrivendo minuziosamente i luoghi di latitanza del DAVI' e di altri associati mafiosi). E dove, poi, MARINO MANNOIA ha non solo confermato la qualità di "uomo d'onore del medesimo ed il suo inserimento, dunque, a pieno titolo negli organigrammi di "cosa nostra", ma ha persino ricordato ulteriori sviluppi degli assetti intervenuti successivamente (e cioè che "adesso" il DAVI' e gli altri di quel gruppo "sono aggregati a Giuseppe Giacomo GAMBINO...": ud. 5 gennaio 1990).

Da che, è certamente ricavabile la sicura dimostrazione della permanenza del vincolo fino a quei

periodi descritti dagli altri "pentiti" e attraverso, appunto, le varie traversie giudiziarie (e carcerarie).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo. Ne l'imputato, stante le risultanze anzidette, e meritevole delle chieste circostanze generiche.



Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

962020

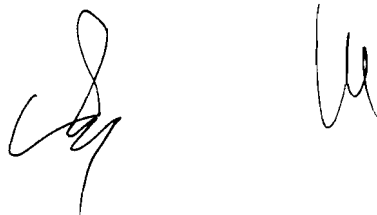
10.98. DE RIZ Pietro. - L'imputato è stato condannato in ordine ai capi 10 e 52 della rubrica (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della corte di appello di Roma del 4 ottobre 1986, divenuta irrevocabile il 29 settembre 1987, con l'applicazione di una pena ulteriore di mesi dieci di reclusione e lire tre milioni di multa.

Ha proposto appello l'imputato, invocando un regime sanzionatorio più attenuato.

Ha proposto impugnazione, altresì, il procuratore generale, riproponendo la questione della continuazione tra reato-associativo e reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata resiste a tutte le censure mossele. In primo luogo, a quelle del procuratore generale, concentrate nella generale questione della configurabilità della continuazione fra reato associativo e reato-scopo, che questa corte ha già risolto nei termini di cui al par.4.6 e che comunque, nella specie, risulta altresì superata dal fatto che i primi giudici avevano correttamente ritenuto che i fatti accertati a carico dell'imputato si inserissero nello stesso sviluppo logico dei fatti già oggetto di precedente giudizio definito



con sentenza passata in giudicato.

Quanto alle censure della difesa, ribadendosi che non sussiste la genericità (e dunque inammissibilità del gravame) eccepita dal procuratore generale, dato che le doglianze si riferiscono univocamente ed esattamente al regime di graduazione della pena, si osserva pure che in realtà i primi giudici, nell'infliggere la mite sanzione di cui sopra (a titolo di continuazione rispetto alle altre pene inflitte per separato giudizio), hanno puntualmente tenuto conto del fatto che il DE RIZ, con le sue utili rivelazioni, aveva portato un contributo ricostruttivo notevole in ordine al traffico internazionale di stupefacenti e così, al tempo stesso, dimostrato una concreta e reale resipiscenza. E la mitezza della pena (calcolata per le due imputazioni) è significativamente attestata dallo stesso confronto con l'ingente consistenza del traffico e la cospicua organizzazione contestata (e incontrovertibilmente accertata, nei termini non confutati dall'odierno imputato), che senza quelle benevoli considerazioni, avrebbe comportato un regime sanzionatorio ben più severo.

Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'imputato alle spese del giudizio.

10.99. DE SIMONE Antonino. - Nei confronti del DE SIMONE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale ha proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale non è stata seguita dalla presentazione di motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che contro l'imputato concorrevano le rivelazioni di CONTORNO, alle quali si sono aggiunte oggi quelle di MARINO MANNOIA.



962023

10.100. DI CACCAMO Benedetto. - L'imputato e' stato condannato per il reato di cui all'art.378 c.p., cosi' modificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, per essersi reso fittizio intestatario di un'autovettura presumibilmente utilizzata da Pietro VERNENGO allo scopo di eludere le investigazioni di polizia durante la latitanza. Tale auto era stata infatti individuata nel dicembre 1981 e nel febbraio 1982 (assumendosi da parte dell'imputato che la stessa non era stata piu' da lui acquistata per mancanza di denaro e quindi ceduta a Provvidenza AGLIERI, moglie appunto del VERNENGO).

In questo dibattimento di appello, su impugnazione dell'imputato - che ha reclamato l'assoluzione per mancanza di prove quanto meno sull'elemento psicologico -, e dopo che il procuratore della Repubblica ha rinunciato al gravame (in ordine ad altre imputazioni), il procuratore generale, la cui impugnazione non è stata seguita da motivi, ha concluso per l'assoluzione.

Osserva, cio' premesso, la corte in via preliminare che il reato ascritto all'imputato si e' consumato (nel luglio 1981) con l'acquisto dell'autovettura fittiziamente a lui intestata secondo l'accusa; sicche' lo stesso alla data odierna e' sicuramente estinto per prescrizione. La condotta di favoreggiamento, infatti, se pure e' stata idonea a

produrre effetti permanenti (per tutto il tempo in cui il soggetto agevolato dall'agente abbia potuto nella specie utilizzare il mezzo allo scopo di eludere le investigazioni di polizia), si e' consumata istantaneamente nel momento in cui e' stata posta in essere la fittizia interposizione; e non e' dunque certamente annoverabile nell'ipotesi di reato permanente di cui all'art.158 c.p..

Poiche' non vi e' la prova, in base alle risultanze premesse, che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso, va subito pronunciata la relativa declaratoria di estinzione.



10.101 DI CARLO Andrea e DI CARLO Giulio - Gli imputati sono stati entrambi giudicati responsabili dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e condannati alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; sono stati assolti dalle altre imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (concernenti gli stupefacenti), nonchè Andrea DI CARLO dalle imputazioni concernenti gli omicidi, con formula piena.

Gli imputati hanno proposto appello, chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni deducendo che il quadro probatorio non consentiva una sufficiente giustificazione del convincimento di colpevolezza espresso dai primi giudici.

Ha proposto impugnazione il procuratore della Repubblica in ordine ai capi 13 e 22 nei confronti di entrambi gli imputati, deducendo che nel covo di Via Pecori Giraldi era stata rinvenuta una documentazione attestante i collegamenti tra gli imputati e i c.d. "corleonesi"; inoltre, erano state rinvenute delle fotografie altamente significative.

Al dibattimento, le parti hanno rispettivamente concluso in termini coerenti ai motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata non merita censura quanto all'affermazione di

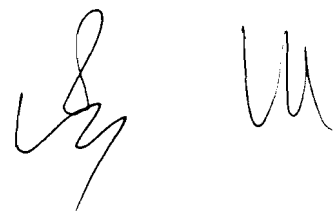
responsabilità degli imputati Andrea e Giulio DI CARLO in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (nel quale resta assorbito il reato di associazione per delinquere semplice nei termini svolti nel par. 4.4. al quale si rinvia).

I primi giudici avevano difatti cominciato con l'osservare che, in occasione della scoperta del covo di Via Pecori Giraldi, nel quale erano state trovate numerose armi e munizioni, nonché quattro chilogrammi di eroina, attraverso una documentazione ivi rinvenuta si era potuta stabilire l'esistenza di precisi collegamenti tra i gruppi mafiosi di Corleone e quelli di Altofonte (al quale appartenevano, appunto, i DI CARLO).

Procedutosi poi a perquisizione presso le abitazioni, si era rinvenuta ulteriore documentazione comprovante i rapporti degli imputati con persone come Tommaso CANNELLA, un soggetto sospettato di intermediazione e rapporti mafiosi.

Si erano poi acquisite due fotografie riproducenti i fratelli DI CARLO in atteggiamenti significativamente confidenziali con Giuseppe LEGGIO, Giacomo RIINA, Antonio GIOE' e Lorenzo NUVOLETTA.

Avevano dunque osservato quei giudici che, malgrado tali elementi non avessero consentito di mettere in luce, nel processo che ne era conseguito, una responsabilità dei DI CARLO quali componenti del consesso mafioso, la evidente affiliazione dei predetti poteva tuttavia presumersi dalle sopravvenute rivelazioni dei "pentiti" di "cosa nostra".

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

In primo luogo di BUSCETTA, il quale aveva appunto indicato i DI CARLO (assieme al fratello Francesco) componenti della "famiglia" di Altofonte, ricordando anzi come si trattasse di pericolosissimi associati alle dirette dipendenze dei "corleonesi" (ff.460015-450206).

Parallelamente, anche CONTORNO, il quale da tempo risalente aveva intrattenuto rapporti soprattutto criminosi con i DI CARLO e, in particolare, con Francesco DI CARLO (f.456579), aveva confermato l'appartenenza di costoro alla "famiglia" di Altofonte, precisando (ff.456543 segg.) che nel 1979 Andrea DI CARLO aveva sostituito il fratello Francesco quale rappresentante della medesima famiglia e aveva assunto la carica di componente della "commissione" di "cosa nostra" (nei termini recepiti dall'accusa, che aveva esteso a costui tutte le imputazioni di omicidio riferibili, secondo la tesi espressa, alla direzione strategica dell'organo centrale e direttivo di "cosa nostra").

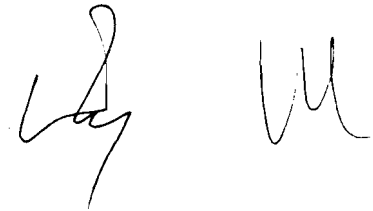
Sia pure indirettamente, anche CONIGLIO aveva confermato poi l'affiliazione dei DI CARLO, difatti ricordando come Benedetto CAPIZZI, fornitore di droga del gruppo, vantasse un notevole prestigio per via della parentela con i predetti DI CARLO, noti potenti membri dell'organizzazione mafiosa di Altofonte (f.504669).

Ed infine, perfino Benedetta BONO (di cui si é parlato in varie occasioni) aveva infine riferito dei legami esistenti fra il suo "padrino" ed amante Carmelo COLLETTI ed i DI CARLO, ricordando come le fosse stato da costui confidato che gli stessi appartenessero ad un gruppo mafioso

diverso dal suo (f.076859-081283-486586-495857).

Orbene, la singolare quanto inequivocabile concordanza di questi dati processuali non poteva che giustificare la pronuncia di condanna formulata in primo grado; la quale, per vero, resiste non solo alle doglianze difensive di ordine generale (nei consueti termini afferenti alla pretesa inutilizzabilità delle chiamate in correità da parte dei "pentiti"), ma anche alle specifiche, dettagliate, confutazioni delle risultanze probatorie concernenti la posizione di questi imputati. Ai cui margini, va subito detto che, come esattamente segnalato dal procuratore generale, non può ritenersi in alcun modo incidente la precedente statuizione assolutoria (a proposito del covo di Via Pecori Giraldi), dal momento che quella contestazione riguardava tempi (fino al 1980) e persone (appartenenti ad un circoscritto contesto criminale, dunque) del tutto diverso rispetto alle formulazioni accusatorie di questo processo.

Ne può utilmente specularsi fra le righe del procedimento logico seguito dai primi giudici, laddove si è esposto che nella motivazione - nei termini prima riepilogati - si sarebbe sostanzialmente affermato che i dati inizialmente acquisiti, oggetto di negativa valutazione giudiziaria, fossero stati poi recuperati e riutilizzati per il nuovo - e dunque illegittimo - bis in idem (art.90 c.p.p. del 1930); perchè non può negarsi che ai fatti connessi al rinvenimento nel covo di Via Pecori Giraldi di documenti coinvolgenti i DI CARLO, i primi giudici abbiano dato un

Two handwritten signatures in dark ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

rilievo esclusivamente storico (anzi esattamente contrassegnando gli sviluppi delle varie vicende giudiziarie con le decisive acquisizioni di cui alle rivelazioni dei "pentiti" di mafia, senza il cui apporto ogni diverso elemento indiziario sarebbe tuttavia rimasto allo stato di mero sospetto).

E di tale asserzione si rinviene puntuale dimostrazione nell'agevole verifica "di resistenza", laddove non é dubbio che le nuove prove (non oggetto del processo esaurito) sorreggano in modo autonomo ed esaustivo l'ipotesi di accusa, puntualmente riferita ad epoche successive (né esiste, ovviamente, una garanzia legale, perversamente estesa fino a far proiettare efficacia perenne ad una pronuncia assolutoria su un fatto associativo ipoteticamente esistente in tempi pregressi, quasi che il vincolo non possa cioè instaurarsi in epoche successive).

Per analoghe ragioni, mutatis mutandis, va escluso che la conseguita assoluzione dalle imputazioni di omicidio attribuisca ad Andrea DI CARLO una qualificazione di soggetto non dedito a delitti e dunque neppure affiliato a sodalizi mafiosi.

A tacer d'altro, qui perchè quelle assoluzioni (ripetesi, comunque giammai implicanti la negazione di un fatto storico) procedono esclusivamente dalle verifiche connesse al funzionamento della "commissione" di "cosa nostra", lasciando ovviamente (non solo salva la teorica possibilità di una diversa realtà storica ed effettiva ma, soprattutto) pacifica la presupposta appartenenza

962030

dell'imputato al sodalizio mafioso.

Né hanno pregio le deduzioni difensive, laddove hanno tentato (se non di screditare, almeno) di innestare un dubbio sulla consistenza delle prove, sul rilievo, per esempio, che le vicende giudiziarie (di Andrea DI CARLO) potessero in re ipsa attestare la materiale impossibilità dell'affiliazione (dopo la scarcerazione, nel 1982, l'imputato sarebbe stato poi soggetto a vicende non lievi di malattia).

Ed infatti, come é stato altre volte accertato da questa corte (e in via generale nel par. 4.7), a fronte della saldezza del vincolo associativo che promana dal sodalizio mafioso, le eventuali difficoltà di relazioni interpersonali (al limite, dunque, la stessa occasionale detenzione) non sono sicuro e decisivo ostacolo alla permanenza di esso; meno che mai le condizioni di salute (specie quelle documentate dall'imputato in esame, consistenti in gastroduodenite, labirintite, vertigini, disturbi neurologici, se per di più finalizzate a ragioni processuali o di accertamento di fatti invalidanti sul piano lavorativo).

Ma la definitiva e decisiva riprova dell'affiliazione dei due imputati al sodalizio mafioso (riferita ai tempi di cui alla contestazione) si ricava dalle nuove acquisizioni probatorie; laddove persino CALDERONE (pag.439 dich. istr.) aveva avuto notizia dei medesimi (riconoscendo Giulio in fotografia: pag.668 dich. istr.), e soprattutto MARINO MANNOIA ha confermato che i Di CARLO erano gli esponenti più

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a more complex cursive mark, possibly representing the letter 'M' or a similar character.

rappresentativi della "famiglia" di Altofonte.

In particolare, secondo questo collaboratore, Andrea DI CARLO era stato nominato rappresentante della "famiglia" in sostituzione del fratello Francesco, il quale era stato estromesso per scorrettezze nel settore degli stupefacenti, e componente della stessa aggregazione era appunto il fratello Giulio.

A fronte di tali univoche risultanze non può dunque dubitarsi dell'esattezza del giudizio espresso dalla corte di primo grado.

Ed anche sul punto dell'assoluzione dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, non può dubitarsi che nessuna censura possa muoversi alla decisione impugnata.

Infatti, è pur vero che, anche attraverso le indicazioni implicite di MARINO MANNOIA, potrebbe ipotizzarsi un inserimento del gruppo familiare nel traffico di stupefacenti e che questo troverebbe conforto nei significativi rapporti intrattenuti dai DI CARLO con personaggi sicuramente dediti al traffico medesimo.

Ma tale deduzione, di contenuto indubbiamente indiziario, dovrebbe ulteriormente materializzarsi in altri ed obiettivi riscontri del processo. Il quale, per converso, altro appiglio non offre che la spregiudicata affermazione di CONTORNO, quando aveva cercato di attribuire ai DI CARLO (e ai catanesi) la droga rinvenuta nella sua tenuta romana (f.456579), ma che (come si è visto nelle parti precedenti e in particolare nei par. 3.4, 6.1, 6.16, 6.18, 7.3) era stata proprio una delle concause scatenanti quella fase della

faida (proprio perchè quell'ingente quantitativo di droga era stato in realtà sottratto da CONTORNO agli associati siciliani): fatti ovviamente coperti da parte del "pentito" da un velo di reticenza per nascondere il suo coinvolgimento operativo in quelle vicende.

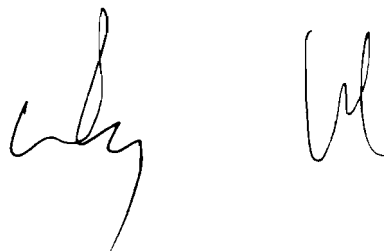
Quanto alla determinazione della pena in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., in applicazione dei criteri direttivi di cui all'art.133 c.p., si ritiene equa la pena di anni sei e mesi dieci di reclusione per ciascuno che appare adeguata rispetto ai fatti processualmente accertati e alle corrispondenti posizioni degli imputati, colpiti da analogo regime sanzionatorio. Va detto, inoltre, che la personalità dei predetti, siccome emerge dagli atti, non induce alla concessione delle chieste attenuanti generiche.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416 bis-c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità degli imputati, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta.

Va, pertanto, eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata inflitta ad entrambi gli imputati.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.



962033

10.102. DI CARLO Giulio - La posizione di questo imputato é stata trattata nel paragrafo precedente.

10.103 DI FEDE Francesco. - Nei confronti del DI FEDE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale non è stata seguita da motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa trovava più che giustificato fondamento nelle rivelazioni di CONTORNO, le cui affermazioni hanno avuto riscontro nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA.

Handwritten signature and initials. The signature on the left is a stylized, cursive 'G' or 'C' with a long tail. The initials on the right are 'UH'.

962035

10.104. DI FEDE Lorenzo . - Nel confronti del DI FEDE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale non è stata seguita da motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa trovava più che giustificato fondamento nelle rivelazioni di CONTORNO, le cui affermazioni hanno avuto riscontro nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA.

10.105 DI FRESCO Onofrio - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) e condannato alla pena di anni dieci di reclusione e lire 50 milioni di multa, oltre a statuizioni accessorie; è stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) per insufficienza di prove.

Ha proposto appello lo stesso imputato chiedendo l'assoluzione, sul rilievo della assoluta inidoneità del materiale probatorio acquisito.

Ha proposto appello, altresì, il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso.

Il procuratore generale ha proposto impugnazione riproponendo la questione della erronea applicazione fra reato-associativo e reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso insistendo nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici può essere solo in parte condivisa.

Ed invero, la corte di primo grado aveva basato il suo convincimento sulle dichiarazioni di Stefano CALZETTA, il quale aveva riconosciuto nella fotografia del DI FRESCO quel "Maurizio" che aveva accompagnato Giovanni MATRANGA nel

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

marzo del 1983 a casa sua a prendere in consegna una partita di cocaina da Salvatore VIRZI' (ff.402829 segg.), aggiungendo di avere assistito ad altri incontri fra il DI FRESCO ed il cognato di questo, Angelo MANNINO (detto "Paluzzu"), per le consegne di stupefacenti (passim).

Inoltre, il giorno seguente a quello dei funerali del VIRZI' il MATRANGA si era recato assieme al medesimo "Maurizio" presso lo stabilimento balneare gestito da VIRZI' per prelevare un sacchetto di plastica contenente della cocaina (f.402831).

Una riprova indiretta dell'inserimento del DI FRESCO nel gruppo associativo dedito al traffico di stupefacenti era stata rinvenuta nel fatto che costui era stato arrestato in una località in provincia di Catanzaro (Cutro) il 25 agosto 1985, dove era stato latitante insieme a Cosimo VERNENGO, Giuseppe URSO, assieme cioè ad esponenti del clan dei VERNENGO al quale faceva capo la raffineria scoperta nel febbraio '82 nella Via Messina Marine; laddove era palesemente emersa la pretestuosità delle spiegazioni offerte dall'imputato, quando aveva affermato di essersi recato per caso in quel luogo, mentre era stato accertato che il gruppo aveva ivi preso alloggio per sottrarsi alla cattura.

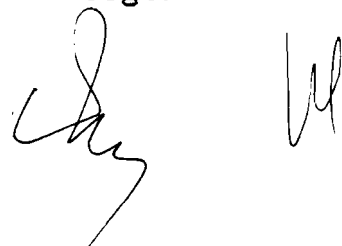
Queste emergenze probatorie sono state, per vero, sottoposte a stringenti critiche da parte della difesa specialmente sul punto della attendibilità delle rivelazioni di CALZETTA (delle quali, in termini generali, questa corte si è occupata nel par. 3.7, al quale dunque è necessario

fare integrale rinvio). Si é, in particolare, osservata la stranezza dell'episodio descritto come avvenuto il giorno dopo del funerale (10 marzo 1983), esattamente coincidente con quello in cui il CALZETTA, accorgendosi (supponendo infondatamente, secondo la difesa) di essere oggetto di persecuzioni da parte del gruppo (che avrebbe tentato di somministrargli sostanze stupefacenti e probabilmente di sopprimerlo), si era recato al pronto soccorso e dopo aveva iniziato la sua collaborazione con gli inquirenti.

Di tal che, in sostanza, sarebbe (non impossibile che il fatto descritto fosse accaduto, ma più esattamente) inspiegabile che il "pentito" non avesse subito raccontato l'episodio appena accaduto, pure in un contesto di minuziosa ricostruzione dei suoi precedenti spostamenti.

Orbene, tali deduzioni (nelle quali si inserisce la protesta difensiva che di essa la corte di primo grado non abbia tenuto conto, neppure implicitamente) non colgono tuttavia nel segno di una decisiva svalutazione della fonte.

A parte le (già richiamate) considerazioni di ordine generale sulla credibilità del "pentito" (specie, come si é detto, quanto alla descrizione dei fatti storici avvenuti sotto la sua personale percezione: si ricordino gli episodi di cui al par. 6.23), e dovendosi altresì giudicare davvero irrilevante che vere o erroneamente supposte fossero le manovre aggressive riferite dal CALZETTA (e che, correlativamente, veramente droga o altra sostanza apparentemente tale fosse quella che gli altri della cosca gli avevano fatto trovare a casa sua per coinvolgerlo in una

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'C' followed by a long horizontal stroke. The second signature is a more compact, cursive 'M'.

situazione quanto meno emotiva di soggezione), non vi é chi non veda come di nessuna affidabilità oggettiva sia la deduzione che il predetto non avesse raccontato subito di essere stato testimone di quel fatto.

Quando era andato a raccontare le manovre ritenute aggressive nei suoi confronti, il CALZETTA - come é naturale - su altro non poteva fissare la sua attenzione che sui particolari relativi ai supposti atti di ostilità ai suoi danni.

Solo dopo sarebbe iniziata, come é iniziata, la collaborazione, anche nella rivelazione di traffici altrui (dei quali era stato testimone).

Che poi, in alternativa ad altri possibili riscontri (sperimentati in altre occasioni nel processo, come le intercettazioni telefoniche o gli accertamenti bancari, la cui mancanza non é certo prova contraria all'accusa, alla stessa stregua di ogni utile precauzione adottata da chi é dedito alla commissione di reati), si sia potuto far leva solo sull'indizio promanante dalla latitanza trascorsa in compagnia degli altri associati del giro di stupefacenti, questo non può considerarsi, come invece vorrebbe la difesa, del tutto irrilevante. Non si può infatti sminuire la portata indiziante di un fatto che comunque implica l'esistenza di un saldo vincolo interpersonale, quale é appunto la scelta di un luogo lontano di comune latitanza (durata fino all'agosto 1985); e se tale rapporto coincide poi con la relazione e la frequentazione descritte dal "pentito", l'implicita quanto univoca conferma

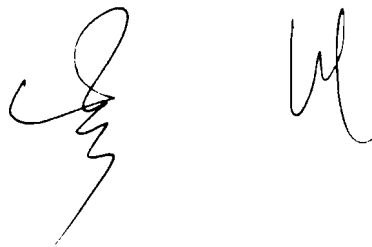
dell'attendibilità del racconto (dunque non improntato a descrizioni fantasiose) ne viene attestata in modo processualmente convincente.

Se non che, se è vero che da tutto questo può trarsi il convincimento che il DI FRESCO fosse inserito in un gruppo associativo avente come scopo i traffici degli stupefacenti (traffici già magari commessi da alcuni degli associati secondo una sperimentata indagine: tali erano certamente i VERNENGO, VIRZI' E MATRANGA), è pure vero che il processo non ha acquisito, oltre il semplice dubbio, la prova che l'imputato avesse a sua volta concretamente preso parte attiva a qualcuna di quelle transazioni di stupefacenti.

Sorregge tale dubbio il fatto che, nei racconti del CALZETTA, il DI FRESCO aveva assunto un ruolo di accompagnatore (quasi passivo) del MATRANGA (talvolta aspettando in disparte); di guisa che appare possibile che l'inserimento nel gruppo non fosse tanto risalente da legittimarlo alla cointeressenza di specifici fatti di commercio descritti.

Va, dunque, confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo di cui al capo 13, mentre va pronunciata assoluzione per il capo 22.

Quanto alle doglianze del pubblico ministero, si osserva che nessun elemento, come correttamente ritenuto dai primi giudici, poteva giustificare il convincimento dell'affiliazione del DI FRESCO al sodalizio mafioso;



neppure certamente l'apodittica proposizione (altrove ampiamente esaminata: si veda in particolare il par. 5.2) secondo cui i soggetti inseriti nel giro degli stupefacenti dovessero essere necessariamente affiliati mafiosi. E la conferma, ad abundantiam, è stata offerta da MARINO MANNOIA, il quale (precisando di conoscere bene, lui esperto conoscitore degli ambienti della droga, l'imputato) ha escluso che lo stesso fosse uno dei componenti del gruppo mafioso ai margini del quale si erano realizzati cospicui traffici di stupefacenti.

Quanto alla pena di infliggere per il capo 13, la corte, in applicazione dei criteri direttivi di cui all'art.133 c.p., ritiene equa la pena di anni cinque di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Detta pena risulta interamente scontata per effetto della custodia cautelare sofferta e pertanto va ordinata la scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

10.106. DI GAETANO Giovanni. - L'imputato e' stato condannato dalla corte di primo grado in ordine ai capi 1 e 10 della rubrica (artt. 416 e 416-bis c.p.), perche' ritenuto affiliato all'associazione mafiosa; e' stato altresì assolto dalle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti (capi 13 e 22) per insufficienza di prove.

Contro le statuizioni hanno proposto appello lo stesso imputato, il quale ha chiesto l'assoluzione piena da tutte le imputazioni, nonche' il procuratore della Repubblica, il quale ha insistito per l'affermazione di responsabilita' in ordine ai capi 13 e 22 (il procuratore generale ha proposto impugnazione in ordine alle misure patrimoniali, ormai esulanti da questa sede processuale).

Al dibattimento, le parti hanno rispettivamente concluso per l'accoglimento del proprio gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici merita di essere confermata.

Quanto all'associazione per delinquere di tipo mafioso, il giudizio di responsabilita' era in effetti fondato sulle rivelazioni dei collaboratori CALZETTA, CONTORNO e SINAGRA. Il primo, nelle sue chiamate in correita' e nel riferire gli schieramenti a lui noti delle famiglie mafiose, aveva parlato dei GRAVIANO (uno dei quali, siccome elementi di punta delle famiglie in quel tempo "vincenti", era stato ucciso durante la guerra di mafia, come si e' detto in altra



parte, dove si e' ricordato come anche i giudici di primo grado, oltre ai giudici istruttori, avessero espresso dubbi sulla possibile implicazione dei "perdenti", fra i quali CONTORNO); ed aveva precisato che nel gruppo operava, fra gli altri, un macellaio soprannominato "'u parrineddu", il quale era appunto uno dei loro piu' assidui accompagnatori nelle gesta criminose. Costui era stato poi chiaramente identificato, e riconosciuto per fotografia dal CALZETTA, nel DI GAETANO.

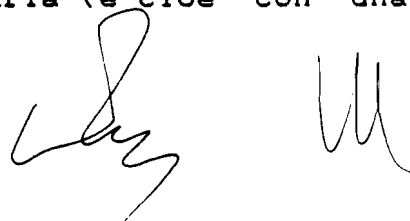
Gli altri collaboratori SINAGRA e CONTORNO, a loro volta, avevano ugualmente riconosciuto l'imputato, indicandone il soprannome e riferendo di averlo visto in compagnia di altri associati e di averne conosciuto la sua stessa affiliazione (ff.011868, 456625).

Premesso che il soprannome medesimo e' stato riconosciuto dallo stesso imputato come a lui comunemente attribuito nell'ambiente frequentato, si osserva che siffatte chiamate in correita' trovano ampio e convincente riscontro nelle altre risultanze processuali. In primo luogo, nelle ulteriori rivelazioni di Francesco MARINO MANNOIA (che, come e' noto, ha cominciato la sua collaborazione durante il grado di appello), il quale ha confermato che il DI GAETANO e' un "uomo d'onore" (laddove la portata semantica e dunque probatoria del termine in questo processo e' stata altrove esaminata). E tale apporto appare vieppiu' significativo proprio per il fatto che l'imputato, per dichiarazione del collaboratore, viene indicato come "parente" di sua madre e cioe' come persona

conosciuta con piu' che apprezzabile margine di certezza.

Il riscontro per certi versi piu' significativo (trascurando ogni altra considerazione sugli indizi valutati in primo grado circa la partecipazione a nozze di mafiosi, cui si puo' attribuire un significato assai debole) si ricava pero', a giudizio della corte, proprio dalle modalita' dell'arresto dell'imputato, avvenuto il 21 agosto 1985 ed in occasione del quale costui fu sorpreso assieme a Filippo GRAVIANO (laddove non puo' trascurarsi la singolare coerenza con le rivelazioni dei "pentiti") ed in possesso di denaro e armi con munizioni (f.521638): riscontri assai significativi, sia sotto il profilo delle abituali frequentazioni con altri associati, nei termini esaminati, sia sotto l'aspetto del possesso di mezzi oggettivamente implicanti un'attivita' criminale.

In un simile contesto, non puo' poi che attribuirsi un valore indiziante notevole, seppure concorrente, al fatto che l'imputato sia stato ritenuto responsabile dell'omicidio di Vincenzo PUCCIO (affiliato mafioso, come gli altri presunti esecutori materiali del delitto) avvenuto in carcere nelle more del processo: la pendenza di un separato processo non consente certamente di ricavarne un elemento di prova inoppugnabile, ma e' del pari innegabile che il fatto storico, quale che possa essere lo sviluppo di quella vicenda giudiziaria, contribuisca a delineare una personalita' particolarmente legata agli ambienti criminosi con vincoli che - fatto assai singolare - tendono a permanere pur nella condizione carceraria (e cioe' con una



connotazione che puo' essere qui utilmente definita quanto meno diversa, e di maggiore forza di coesione, rispetto all'id quod plerumque accidit).

Per quanto attiene, invece, alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, la corte osserva che in effetti gli unici elementi indiziari riposerebbero nelle accertate frequentazioni del DI GAETANO con altri soggetti a loro volta dediti anche a quelle attivita'. Laddove appare evidente, secondo equa valutazione, che a tanto non puo' attribuirsi nulla di piu' di un significato di sospetto, la cui portata probatoria, in assenza di altri argomenti anche indiretti di riscontro, non puo' giustificare un'affermazione di responsabilita'.

La riprova di tale convincimento e' peraltro agevolmente ricavabile dalle stesse, spontanee, affermazioni rese al dibattimento di primo grado (ud.9 luglio 1986) da uno dei "pentiti" e testualmente trascritte, laddove il CALZETTA, alla corte che lo stimolava e riferire quali collegamenti l'imputato avesse con i GRAVIANO, provocando la eventuale spiegazione che si trattasse di rapporti di parentela, aveva risposto (nel suo lessico dialettale): "no, di mafia avemu a parlari ddocu" (e cioe', qui dobbiamo parlare di mafia). Con cio', in definitiva, offrendo implicita e suggestiva conferma che i rapporti tra il DI GAETANO e gli altri associati erano contrassegnati dalla propensione alle imprese mafiose (e non anche, necessariamente, alla droga).

Ritiene, dunque, la corte che la formula assolutoria,

oggi senza alcuna specificazione, sia esattamente da condividere.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei e mesi dieci di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo. Nè, attesa la personalità, all'imputato van concesse le chieste attenuanti generiche.

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'L. S. y'. On the right are the initials 'WU'.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.107. DI GIACOMO Giovanni. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22, in esso assorbito il capo 37 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sedici di reclusione e lire 90 milioni di multa, oltre a statuizioni accessorie.

Ha proposto appello deducendo di essere già stato giudicato in un precedente procedimento ed eccependo, dunque, la preclusione del giudicato.

Ha proposto impugnazione anche il procuratore generale, dolendosi della esclusione delle aggravanti concernenti le imputazioni sugli stupefacenti, nonché l'erronea applicazione della continuazione tra i reati associativi ed i reati-fine.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che il convincimento espresso dai primi giudici appare congruamente sorretto dalle risultante processuali, ancorchè da queste debbano ricavarsi conclusioni parzialmente difformi. Ed infatti la corte di primo grado aveva ricordato come la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli si potesse desumere dalle numerose e circostanziate chiamate in

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal stroke. The second signature is a cursive 'M'.

correttezza da parte degli altri imputati, ampiamente riscontrate dagli accertamenti svolti dagli organi inquirenti.

Il 14 maggio 1981, infatti, nel corso di una perquisizione operata nell'abitazione del DI GIACOMO era stata rinvenuta una carta d'identità recante la fotografia del DI GIACOMO stesso e intestata a tale Vito NAPOLI, il quale era però sconosciuto. Si era potuto stabilire che detta carta d'identità era stata a suo tempo rilasciata a certa Maria GRIFO', imparentata con i fratelli Salvatore e Michele MICALIZZI, quest'ultimo genero di Rosario RICCOBONO (entrambi associati a questa fazione e difatti coinvolti nella faida, di cui si è parlato nel par. 6.1). Successivamente, il 16 novembre 1981, la polizia aveva tratto in arresto il DI GIACOMO trovandolo alla guida di una "Alfa 6", acquistata da Salvatore LAURICELLA, genero dello stesso RICCOBONO, ed intestata ad Antonino GIUNTA, cognato del medesimo, ma che lui aveva affermato appartenente a certo Matteo ROMANO, il quale era in realtà un personaggio inserito nel giro del traffico internazionale di stupefacenti.

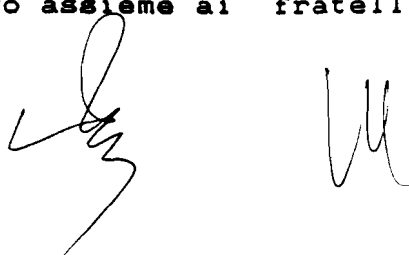
Ma il fatto certamente significativo era avvenuto il 14 gennaio 1983 quando (come si è detto nel par. 10.91, al quale si rinvia) la polizia aveva fermato una autovettura "Renault 5", guidata da Giuseppe DAINOTTI e con al bordo il DI GIACOMO, nella quale erano stati rinvenuti una cospicua somma di denaro (oltre lire 67.500.000), sedici mascherine del tipo usato nei laboratori chimici, due provette di

cristallo ed un crivello (oggetti, come si è detto nella sede richiamata, univocamente adoperati per la trasformazione chimica dell'eroina).

Peraltro, i due imputati avevano nell'immediatezza dichiarato alla polizia di avere rinvenuto per strada la somma di denaro, ma il DI GIACOMO, in sede di interrogatorio, ne aveva rivendicato la titolarità dichiarandola frutto delle sue molteplici attività lavorative, per di più giustificando la dichiarazione resa nell'immediatezza del fermo per il timore che gli agenti considerassero il possesso della somma di denaro come verosimilmente proveniente dal traffico di stupefacenti.

Circa il DI GIACOMO, poi, Tommaso BUSCETTA (ff. 450007-450176 segg.- 450242), riconoscendone le sembianze in fotografia, lo aveva indicato quale "uomo d'onore" e "capo-decina" della famiglia di Porta Nuova, e cioè del suo stesso gruppo (circostanze giustamente valorizzate dai primi giudici).

Anche Salvatore CONTORNO aveva ricordato che Giacomo DI GIOVANNI, inteso "il lungo", da lui riconosciuto nella fotografia mostratagli, fosse "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova ed attivamente inserito nel traffico di stupefacenti assieme ai già noti fratelli CILLARI (ff. 456539-456631-456666). Tali chiamate in correità avevano poi trovato riscontro in quelle di Salvatore ANSELMO e Salvatore CONIGLIO, i quali avevano precisato di essersi riforniti più volte di eroina a Palermo presso il DI GIACOMO, il quale operava nel traffico assieme ai fratelli

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive mark, possibly reading 'L. G.'. The signature on the right is a more formal, blocky cursive mark, possibly reading 'M. B.'.

CILLARI ed anche sul mercato di Milano, incontrandosi con personaggi tutti appartenenti alla "famiglia" di Porta Nuova all'interno del bar "D'Alba" della Zisa.

Il CONIGLIO aveva raccontato in particolare di uno specifico episodio, quando si era rifornito di duecentottanta grammi di cocaina presso il DI GIACOMO ed anche che quest'ultimo era solito procurare eroina, fra gli altri, anche a tale Gaspare BRUCIA con consegne di circa duecento grammi di sostanza ogni volta (ff.459201-459213 segg., 459222 segg., 459284 segg., 504687 segg., 504600 segg., 504702 segg.).

Dell'odierno imputato avevano infine parlato anche altri "pentiti" introdotti nel giro della droga. In primo luogo, Felice BRUNO aveva riferito che il DI GIACOMO frequentava l'esercizio da barbiere di Luigi GATTO (come si é visto in altre parti, tale esercizio era frequentato abitualmente da personaggi inseriti in "cosa nostra": f.440777).

Ma ciò che era particolarmente significativo era soprattutto che anche Francesco GASPARINI avesse riconosciuto il DI GIACOMO in fotografia, affermando che lo stesso frequentava il citato "salone da barba"; laddove la conoscenza del DI GIACOMO da parte del GASPARINI (che, come si é visto altrove, era un corriere della droga per conto del gruppo mafioso siciliano) non lasciava spazio circa l'univoco valore indiziante di quello che avrebbe potuto rivestire il ruolo di semplice coincidenza occasionale.

Infine, Giovanni MELLUSO aveva dichiarato che

l'imputato era molto "vicino" alla "famiglia" dei FIDANZATI; e ciò trovava convalida nelle indicazioni di CONIGLIO, il quale aveva appunto collocato l'imputato nel giro dei trafficanti collegati con la piazza di Milano (ff.434124, 439004, 504715).

La convergenza assolutamente univoca di questi elementi di prova non lascia dunque alcuno spazio alle censure delle difese, almeno sul punto della sussistenza dei fatti storici assunti dall'accusa (laddove adeguato ulteriore supporto si ricava altresì dalle posizioni degli imputati richiamati); certamente dell'affiliazione al sodalizio mafioso, concordemente confermate da tutti i "pentiti" escussi, alle cui rivelazioni (attendibili e valutabili nei termini riproposti nella parte generale, cui ulteriormente si rinvia) si sono peraltro aggiunte quelle di MARINO MANNOIA, escusso nel dibattimento di appello.

Costui, sia nelle dichiarazioni istruttorie (pagg.118 segg.) sia in quelle dibattimentali (ud. 5 gennaio 1990), ha ribadito che il DI GIACONO era proprio "capo-decina" della "famiglia" di Porta Nuova e tale suo vincolo mafioso era perdurato anche durante la detenzione (fatti desumibili da alcuni episodi narrati dal "pentito", il quale ha riferito che proprio assieme a lui il DI GIACOMO aveva intrattenuto rapporti con altri detenuti, raccogliendo sfoghi, mediando situazioni riguardanti altri associati, insomma continuando ad esercitare quel prestigio tipico della organizzazione mafiosa, che ne costituisce anzi la connotazione più evidente ed emergente).



Quanto poi alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, l'inserimento del DI GIACOMO nella organizzazione é conclamato dalle risultanze esaminate, laddove le convergenti indicazioni dei collaboratori hanno trovato eloquente riscontro nei fatti oggettivi del processo e soprattutto nel possesso degli strumenti utilizzati nella lavorazione dell'eroina.

Su questo episodio, in particolare, si richiama quanto si é già detto a proposito della posizione del DAINOTTI (supra, par. 10.91), in ordine alla univoca destinazione di quelle attrezzature (rinvenute assieme alla cospicua somma di denaro) ed al valore indiziante delle complessive risultanze ai fini della sicura sussistenza delle consotte associative specifiche di traffico ingente di sostanze stupefacenti. Dovendosi qui aggiungere ai margini delle ulteriori deduzioni difensive (a loro volte destinate a completare il quadro processuale anche con riferimento al DAINOTTI, la cui posizione va integrata anche con queste valutazioni), che nessun elemento di dubbio può utilmente indicarsi quanto alla imputazione della titolarità di quegli attrezzi e del denaro.

Anche se il DI GIACOMO ha, infatti, come si é premesso, rivendicato la titolarità del denaro (trovato nell'auto; ma in realtà, come si era detto, altre consistenti somme erano state rinvenute anche a casa del DAINOTTI) e il DAINOTTI quella delle attrezzature (che la di lui sorella avrebbe acquistato per scopi di giardinaggio: fatti ovviamente smentiti da Francesca Paola DAINOTTI,

f.132106), non può dubitarsi della identità della matrice dell'uno e delle altre, esattamente tutti riferibili al traffico di stupefacenti.

Senza dire poi che i verbalizzanti, escussi come testimoni (ff.135477 segg.), avevano confermato quanto riferito in rapporto (f.135472) e cioè che nell'immediatezza dell'arresto entrambi gli imputati, compreso dunque il DAINOTTI, si erano mostrati al corrente perfino dell'importo di denaro occultato sotto il sedile dell'auto; e che , inoltre, il crivello era, per esempio, avvolto in un quotidiano di quello stesso giorno, restando così smentita la (per vero, ingenua) affermazione che si trattasse di oggetti dimenticati in macchina (dalla sorella del DAINOTTI).

Deve, tuttavia, prendersi atto che in ordine al reato associativo di cui all'art.75 legge stupefacenti, l'imputato é stato giudicato definitivamente nel processo (c.d. di "nonna efoina"), conclusosi con sentenza del tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 15 marzo 1987.

Altrettanto non può invece dirsi per le imputazioni di traffico, poichè certamente quelli in esame in questo processo, specie quelli contestati al capo 37, che era stato assorbito nel complessivo capo 22, non hanno formato oggetto del precedente giudizio.

Ma, pur nell'autonoma contestazione, non può negarsi che i fatti siano evidentemente collegati sotto il vincolo della continuazione a quelli che già hanno formato



oggetto del procedimento definito.

Di tal che appare equo infliggere una pena ulteriore, al titolo predetto, e che può, con prudente valutazione, stabilirsi in anni due di reclusione e lire 5 milioni di multa.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sette di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del

sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

10.108. DI GIUSEPPE Pietro. - Nei confronti del DI GIUSEPPE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 , contro la quale ha proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale non venne seguita da motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata giustificata dal mancato riscontro alle dichiarazioni di CONTORNO, che aveva indicato l'imputato quale affiliato alla cosca di Corso dei Mille, unico indizio in verità molto labile.

962058

10.109 . DI GREGORIO Francesco. - Nei confronti del DI GREGORIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata giustificata dalle dichiarazioni di CONTORNO, che aveva indicato l'imputato come "uomo d'onore", senza che di tali affermazioni si fosse rinvenuto, a giudizio della prima corte, un valido riscontro.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and elongated, while the one on the right is shorter and more compact.

10.110. DI GREGORIO Gaetano. - L'imputato era stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10.

Contro questo capo della sentenza aveva proposto impugnazione il procuratore generale ma l'appello e' stato, come da separata trattazione in altra parte di questa sentenza, dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi.

La difesa, per vero, ha presentato motivi di gravame, ma questi non possono essere presi in esame perche' non preceduti da rituale dichiarazione di impugnazione, giusta attestazione della cancelleria.

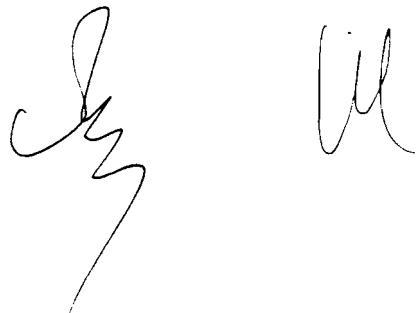
10.111. DI GREGORIO Salvatore. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile, assieme a Vito BRULLO, del reato di cui all'art.378 c.p. (capo 427), per avere aiutato Nicolo' MAUGERI a sottrarsi alle ricerche dell'autorita' di polizia, avvertendolo che nei suoi confronti era stato emesso mandato di cattura.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il p.g., la cui impugnazione è inammissibile per mancata presentazione dei motivi, ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che il reato e' stato commesso il 24 luglio 1982 e pertanto esso e' estinto per prescrizione.

La relativa declaratoria va immediatamente adottata non essendovi agli atti la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso. Infatti lo stesso DI GREGORIO aveva ammesso di avere appreso dal BRULLO la notizia delle ricerche del MAUGERI e di avere avvertito quest'ultimo, per incarico dell'altro, con una telefonata (intercettata e contestata).



10.112. DI LEO Vincenzo - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 31 (traffico di stupefacenti) e 362 (detenzione di armi) ed é stato condannato alla pena di anni nove di reclusione lire 40 milioni di multa oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Ha proposto appello deducendo l'inconsistenza delle fonti di prova, esclusivamente consistenti nelle non convergenti dichiarazioni di Salvatore CONIGLIO e Salvatore ANSELMO.

Al dibattimento, il procuratore generale, la cui impugnazione é inammissibile per mancata presentazione di motivi, ha chiesto la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni adottate dai primi giudici vanno solo in parte condivise.

Si deve, in particolare, ritenere adeguatamente fondato il convincimento espresso circa la responsabilità del DI LEO in ordine al reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 31.

Tanto, infatti, era risultato provato, in primo luogo, attraverso le dichiarazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva raccontato di un giovane di circa trent'anni, alto e snello, soprannominato "Billy", il quale era stato adibito da Salvatore LOMBARDO e dallo stesso CONIGLIO al trasporto di sostanze stupefacenti.

Il CONIGLIO aveva precisato che costui era andato a trovarlo presso il suo "stallone" (cioè in un riconosciuto luogo di raduno) a bordo di una moto di grossa cilindrata e accompagnato dal LOMBARDO, il quale era a bordo di una "Mercedes", e lui gli aveva consegnato dell'eroina.

Invitato a fornire indicazioni sulla persona di questo "Billy", il "pentito" aveva precisato che era colui che si trovava recluso in una certa cella, in una certa sezione del carcere di Palermo, assieme a Nunzio SCALIA, e ne aveva, inoltre, individuato in una fotografia dell'imputato una notevole rassomiglianza.

Tali emergenze, già intuitivamente attendibili, avevano trovato peraltro puntuale riscontro nelle dichiarazioni dell'ANSELMO, il quale aveva dichiarato che il LOMBARDO possedeva, oltre ad una "Mercedes" ed una "BMW", anche una moto di grossa cilindrata, utilizzata appunto dal "Billy" per effettuare viaggi fuori sede; e che era proprio costui che si recava talvolta dal CONIGLIO per consegnare la droga o intascare il denaro, spesso armato da una pistola (ff.179043 segg.).

A fronte di tali eloquenti argomenti probatori, certamente sterili sono rimasti gli espedienti difensivi quando hanno prima di tutto tentato di screditare il CONIGLIO nella sua complessiva credibilità (nei termini comunque trattati nella parte III e in particolare nel par. 3.8, alle quali sedi si rinvia); ma non tenendo conto che proprio in questo caso ne viene recuperata un'immagine di collaborazione spontanea e genuina.



Basti guardare alla scrupolosa descrizione, ma appunto limitata ai dati storici conosciuti, circa l'identità del personaggio di cui gli era noto soltanto il soprannome, per rendersi conto che questi non siano atteggiamenti da "pentito" mistificatore e calunniatore, da "pentito" che utilizza notizie di stampa o suggerimenti di inquirenti.

Perfino l'individuata, possibile, "rassomiglianza" con una riproduzione fotografica (ovviamente non fedele alla realtà attuale conosciuta delle sembianze del DI LEO), lungi dall'introdurre - come viceversa vorrebbe la difesa - argomenti di dubbio sulla attendibilità dell'indicazione, finisce con il rafforzare la generica genuinità della fonte (infatti non inquinata da nessun apporto precostituito, che avrebbe ovviato ad ogni incertezza) ed indubbiamente, dunque, anche la credibilità sul punto specifico in esame.

Basta ripercorrere gli stadi investigativi attraverso i quali si era pervenuti alla identificazione dell'imputato, per rendersene conto (e per comprendere la pretestuosità della doglianza relativa ad una ricognizione di persona mai eseguita, come se questa potesse comunque mettere in dubbio i dati oggettivi grazie ai quali si era pervenuti alla incolpazione del DI LEO).

A fronte delle (poche ma obiettive) indicazioni del CONIGLIO, i carabinieri si erano dunque messi alla ricerca di una persona che avesse lavorato nel locale denominato "Sombrero" e che avesse certi connotati fisici; ma soprattutto che fosse stato nella stessa cella con il predetto SCALIA.

A tal fine, avevano acquisito i nomi (f.181035) e le fotografie (ff.181041 segg.) di tutti i detenuti ed avevano interrogato i fratelli di Salvatore LOMBARDO.

Luigi e Pietro LOMBARDO (ff.181030 segg.) avevano detto che "Billy" (soprannome per vero da loro asseritamente non conosciuto) poteva essere solo il DI LEO (gli altri soggetti rappresentati nelle foto potevano essere tutt'al più avventori occasionali).

Interrogato, il DI LEO (ff.181059 segg.) aveva ammesso: a) (naturalmente) di essere stato in carcere nella stessa cella con lo SCALIA; b) di avere lavorato per conto di Salvatore LOMBARDO nel locale in questione; c) di avere fatto commissioni per suo conto, ma utilizzando la moto di grossa cilindrata solo come passeggero; d) che, infine, nessun altro, in quell'ambiente, era soprannominato "Billy" (fatti confermati da tutti i testi escussi).

Non può, dunque, non condividersi la certezza con la quale i primi giudici hanno concluso la loro indagine processuale, disattendendo ogni istanza difensiva (ivi compresa quella ridetta, di cognizione personale e di confronto, probabilmente affidata al cambiamento di atteggiamento, nel corso dei tempi, del "pentito"; laddove, come si era anticipato, la completezza dei dati probatori non suggeriva l'opportunità di un qualsiasi approfondimento ulteriore).

Non può essere invece condivisa la statuizione di primi giudici circa il porto illegale di armi, dal momento che la schematica indicazione di ANSELMO non può offrire un



adeguato sostegno probatorio quanto alla materiale consistenza dell'oggetto visto addosso al DI LEO (a fronte di possibili atteggiamenti esibizionistici o millantatori di chi, gravitando in certi ambienti, abbia buon gioco a lasciare intendere di essere dotato di un'arma vera ed efficiente).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il capo 31 (rifiutandosi la fondatezza delle doglianze difensive quanto alla reclamata attenuazione delle responsabilità penali, che da nulla sarebbe giustificata), può tuttavia procedersi ad una appropriata graduazione fissando questa in anni sette di reclusione lire 30 milioni di multa (p.b. art.71-74 L.Stup. a. 4 e 18 milioni + aggr. 1/2 + 81 cpv.).

10.113. DI MARCO Salvatore. - L'imputato e' stato giudicato responsabile di una serie di imputazioni connesse ai reati contro il patrimonio (rapine, furti), di cui si e' trattato nella parte IX di questa sentenza (in particolare, capi 313-322, 327, 328, 330, 334-336, 344-348, 350, 351) e, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, e' stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e £.2.000.000 di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. Il DI MARCO e' stato altresì assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.).

Contro queste statuizioni (avendo il pubblico ministero rinunciato al gravame inizialmente proposto) insorge lo stesso imputato, chiedendo l'assoluzione da tutti i reati e, in subordine, una riduzione di pena previo giudizio di prevalenza delle attenuanti già concesse.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, nel quale il p.g. ha chiesto la conferma della sentenza (esclusa solo la misura di sicurezza), che la decisione dei primi giudici non merita censura.

Come si e' infatti ampiamente esaminato nella parte IX di questa sentenza (alla quale occorre fare integrale rinvio, onde non ripetere tutti gli argomenti ivi evidenziati ai fini dell'affermazione di responsabilita' per le specifiche imputazioni), gli elementi valutati dalla



corte di primo grado procedono proprio dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, le quali, offrendo riscontro alle parallele chiamate in correita' del SINAGRA (nato nel 1956), hanno consentito di mettere in luce una serie di gravi episodi delittuosi, originariamente rimasti senza sbocco di indagine e costituenti l'attuazione di un intenso programma criminoso del gruppo.

Per vero, va pure ricordato che il DI MARCO aveva cercato di ritrattare le sue chiamate in correita'; ma si e' visto come tale estremo tentativo di ridimensionare le accuse precise e circostanziate (appunto perfettamente riscontrate da quelle di SINAGRA) non fosse destinato ad assumere un'utile connotazione di credibilita', essendo per altro verso spiegabile in quel contesto di intimidazioni che si era determinato nel corso del processo ai danni dei c.d. "pentiti" (con margini di maggiore vulnerabilita' proprio con riferimento a quei personaggi di secondo piano fra i quali l'odierno imputato si collocava).

In un simile quadro probatorio, cosi' sintetizzato, non puo' che apparire sterile il tentativo difensivo di ottenere una pronunzia assolutoria, probabilmente esso stesso inserito nella medesima strategia di ritrattazione di cui si e' detto.

Sul piano, poi, della determinazione della pena, si osserva che i primi giudici hanno fatto corretto uso dei corrispondenti criteri di valutazione, concedendo, data la collaborazione utilmente prestata, le attenuanti generiche esattamente ritenute equivalenti alle aggravanti contestate.

L'assoluzione, infine, dai reati associativi appare addirittura generosa, ove si consideri la intensa collaborazione prestata dal DI MARCO al gruppo di appartenenti alla cosca di corso dei Mille; e comunque la relativa statuizione va adeguata al nuovo sistema processuale, che ha espunto la formula dubitativa.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long, sweeping tail. The signature on the right is simpler, consisting of a few sharp, connected strokes.

962069

10.114. DI PACE Giovanni. - L'imputato e' stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (artt.416 e 416-bis c.p.) e con formula piena dai reati concernenti gli stupefacenti.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello lo stesso imputato, reclamando la formula piena stante l'assoluta carenza probatoria, nonche' il pubblico ministero, insistendo per l'affermazione di responsabilita'.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che la statuizione dei primi giudici non appare meritevole di censura.

Infatti, secondo la sentenza impugnata, l'unico elemento sul quale si fonda l'accusa vagliata e' costituito dalle dichiarazioni di Salvatore CONTORNO, il quale aveva parlato dell'imputato come di un affiliato a lui presentato nella tenuta "Favarella" del GRECO; mentre tutte le altre risultanze, costituite dalla comprovata contiguita' con questi ultimi e dall'inserimento del DI PACE nelle attivita' economiche del gruppo, ivi comprese quelle colpite da sospetto perche' concretatesi in un'accusa di truffa ai danni della C.E.E., non avrebbero univoca valenza probatoria.

Ed invero, quanto a questi ultimi dati processuali, non puo' dubitarsi che la portata indiziante che potrebbe rinvenirsi nelle circostanze esaminate, ed appunto fatte

proprie dal pubblico ministero, subisce una sensibile svalutazione in relazione al fatto che l'imputato e' legato da vincoli di affinita' con Salvatore GRECO (detto "il senatore") avendo entrambi sposato due sorelle. Sicche', quelle emergenze, astrattamente riconducibili a comportamenti sintomatici di una stretta contiguita' con i gruppi mafiosi, nella specie assumono un rilievo quanto meno equivoco, non potendosi escludere che i medesimi rapporti siano soltanto il risultato di una diversa frequentazione, esulante dagli interessi illeciti.

Che infatti il DI PACE sia stato socio della cooperativa "Favarella" ed amministratore della "D.E.A.", ancorche' queste societa' - come risulta aliunde - siano state utilizzate come paravento per attivita' illecite di reinvestimento di profitti illegali ovvero come mera apparenza di esistenza di attivita' lecite, non puo' significare di per se solo che lo stesso fosse pienamente e consapevolmente connivente nel complessivo disegno criminale. Laddove mancherebbe, nella specie, perfino il possibile riscontro negli accertamenti bancari e patrimoniali, essendosi accertata la portata riduttiva di questi nel rinvenimento di un assegno di cosi' modesto importo (due milioni) da suggerire, per converso, argomenti di segno contrario e favorevoli all'imputato.

La medesima circostanza dei rapporti di affinita' con i GRECO finisce poi, a giudizio della corte, con lo svalutare anche le dichiarazioni di CONTORNO, il quale ha ricollegato le sue pur attendibili affermazioni in ordine

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'S' followed by a flourish. The signature on the right is a more compact, cursive 'M'.

alla conoscenza dell'imputato con la di lui presenza proprio nei luoghi che piu' naturalmente avrebbe dovuto frequentare e cioe' nella tenuta "Favarella"; restando, a giustificare il dubbio infatti manifestato dai primi giudici, solo il fatto che il collaboratore aveva parlato, quanto al DI PACE, di una formale presentazione quale "uomo d'onore". Ma se si considera la comprensibile familiarita' dei rapporti di costui con i GRECO, tale da potere in ipotesi indurre in errore il modesto gregario nelle occasioni di incontro (dove e' comprensibile il divario fra i rispettivi "ranghi", implicante comunque un dovere di "rispetto" verso le persone vicine agli affiliati di rilievo), e soprattutto se si pone mente al fatto che nessun altro collaboratore, anche tra quelli che bene avrebbero potuto conoscere l'ambiente nel quale i GRECO si muovevano, ha indicato a sua volta il DI PACE come effettivamente ed organicamente inserito nell'associazione criminosa, il dubbio medesimo e' destinato a restare tale, non autorizzando una sicura implicazione di colpevolezza (esattamente nei termini di cui alla sentenza impugnata).

Quest'ultima va dunque sostanzialmente confermata, con il solo necessario adattamento della formula assolutoria alle nuove regole processuali.

10.115. DI PACE Giuseppe. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 381 (art.648 c.p.), per avere, quale dipendente del Banco di Roma, compiuto operazioni tendenti ad occultare somme di denaro provenienti dall'organizzazione criminosa facente capo a Tommaso SPADARO, responsabile di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti.

Il DI PACE ha proposto appello, deducendo di avere agito nel corretto adempimento dei suoi doveri d'istituto e di avere compiuto le operazioni nell'interesse di normali clienti e comunque ignorando, in buona fede, l'origine del denaro.

Il procuratore generale ha chiesto la sostanziale conferma della sentenza.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che deve essere condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

Nel contesto delle indagini relative all'associazione criminosa ed ai connessi traffici di stupefacenti (subito apparsi agli inquirenti di proporzioni colossali) si erano fra l'altro compiuti accurati accertamenti bancari ed era stato evidenziato che il 25 febbraio 1980 il DI PACE aveva negoziato tredici vaglia per un importo di 130 milioni, facenti parte di un gruppo di complessivo importo di 500 milioni (tutti destinati ad associati mafiosi), che erano

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a long vertical stroke. The second signature is a cursive 'M'.

stati richiesti da Antonietta SAMPINO, cognata di Tommaso SPADARO (e costituenti, come si era accertato, la distribuzione di utili del traffico di stupefacenti diretto dallo stesso). Gli assegni, che erano stati dunque cambiati dal DI PACE, erano stati versati in un libretto costituito poco tempo prima a nome di certa Alessandra MANNINO, anch'essa parente dello SPADARO, con la rimessa apparentemente in contanti della somma di £.106.950.000, ma in realta' con denaro proveniente quasi interamente (esclusa una modesta somma di circa 2 milioni) da prelievi effettuati dallo stesso imputato da altri libretti al portatore, recanti nomi di fantasia. Se non che, anche nelle schede di questi ultimi erano state rinvenute altrettante annotazioni del nome del DI PACE.

I primi giudici hanno correttamente fondato il loro convincimento in primo luogo sul comportamento dell'imputato e sulle inverosimili spiegazioni offerte, di volta in volta adattate a scopo difensivo, ma tuttavia inidonee a definire un quadro di apprezzabile buona fede.

Il DI PACE, infatti, sentito inizialmente a chiarimento nel corso delle indagini (ff.422550 segg.), aveva rappresentato di avere conosciuto per caso una donna che si era presentata in banca con una voluminosa borsa contenente il denaro utilizzato per l'apertura del libretto di £.106.950.000 e di averla aiutata a compiere l'operazione; la stessa lo aveva successivamente interpellato per un'altra operazione, consistente nel versamento dei tredici assegni di complessive £.130 milioni

e da lui personalmente compiuta perche' non sarebbe stato possibile versare gli importi di assegni in libretti a risparmio.

Procedutosi alla contestazione del reato (essendosi, nell'istruzione, ipotizzata la partecipazione dell'imputato alle imprese criminosi del gruppo), costui (ammettendo naturalmente il fatto storico incontrovertibile) dichiarava di non potere fornire alcuna spiegazione delle insolite operazioni compiute (ff.230255 segg.), aggiungendo di non conoscere neppure le persone interessate alle operazioni (ff.230264 segg.), ma finendo con il riconoscere (f.230265) che i libretti erano stati da lui costituiti e manovrati per esigenze dei clienti (sconosciuti) con accorgimenti tali da impedire che, come di norma, venissero identificati i soggetti che versavano somme superiori ad un certo importo (con la incredibile precisazione che in tutto questo lui, dipendente della banca, non ci vedeva nulla di male).

Poiche' comunque la posizione del DI PACE era apparsa assai significativa, ulteriori approfondite indagini avevano consentito di evidenziare altre "operazioni" compiute da costui nei periodi precedenti; ed anche su queste le spiegazioni dell'imputato erano state meno che evasive. Il DI PACE, infatti, dichiarava (ff.230266 segg.) di non ricordare di avere versato 170 milioni in un conto; di avere effettuato un altro versamento di quasi 200 milioni, a distanza di due giorni, per conto di un occasionale e sconosciuto cliente che parlava con inflessione dialettale; di non ricordare perche' avesse richiesto un assegno



circolare di £.78.500.000 a nome di Antonino ROSSINI e di avere poi costituito un libretto al portatore (dal quale, poco tempo dopo, aveva prelevato 52 milioni per richiedere, con firma falsa, un assegno circolare); di avere apposto un'altra firma falsa per negoziare un assegno (con intestazione "Guido Chiaramonti") di £.84 milioni, e anche questo per ragioni dimenticate.

Nel corso di altri interrogatori (e di contestazione di altre risultanze processuali) ammetteva poi di avere compiuto operazioni nell'interesse di Girolamo TERESI, Emanuele TERESI, Luigi GATTO (a questo nome, come risulta in altre parti del processo, corrisponde un barbiere il cui esercizio e' stato ritenuto ritrovo di associati mafiosi), ed altri, ma senza poter fornire spiegazione; ed altresì di avere effettuato cambio di valuta straniera per cospicui importi, ma sempre senza una plausibile ragione (ff.230279 segg.).

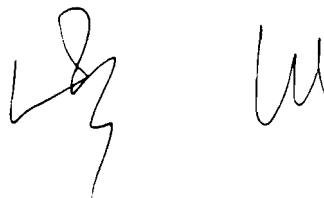
Dopo che nell'istruzione era stata eseguita perizia grafica, il DI PACE ammetteva di avere costituito diversi libretti e manovrato parecchio denaro per conto di Girolamo TERESI (il "boss" scomparso nel maggio 1981, con la prestigiosa carica di vice-capo della famiglia di Santa Maria di Gesu') (ff.437569 segg.); nonche' (ff.230299) di avere effettuato altre operazioni con firme false (alcune delle quali, come si dira', a nome di "Michele GRECO").

Questi ultimi gruppi di operazioni, per verita', non rientrano nella contestazione qui devoluta; ma non vi e' dubbio che, come hanno correttamente fatto i primi giudici,

dei relativi fatti possano essere tratti utili argomenti concorrenti di valutazione per desumere quella evidente mancanza di buona fede, in termini cioe' esattamente opposti all'assunto difensivo dell'imputato.

Non puo' peraltro trascurarsi come perfino il collaboratore Francesco MARINO MANNOIA, in questo dibattimento di appello, abbia descritto il DI PACE come uno che "si prestava" a compiere operazioni di riciclaggio e di circolazione del denaro della cosca.

Che tutto cio' potesse rientrare in un atteggiamento di buona fede appare anche a questa corte da escludere, perfino ipotizzando - come ha suggerito la difesa - l'eventualita' che il DI PACE sfruttasse queste operazioni per trarne vantaggio di carriera in banca, come "sviluppo" positivamente apprezzabile dall'ente. Non puo' infatti sfuggire come la tesi difensiva dovrebbe basarsi sul presupposto che il DI PACE agisse comunque in buona fede circa la provenienza del denaro, laddove invece (a parte le incredibili spiegazioni di cui agli interrogatori) una elementare diligenza dell'impiegato, che comunque si esponeva (come nell'emblematico caso delle annotazioni apposte nelle schede dei libretti al portatore) sia nell'ambito dell'istituto che con la propria personale responsabilita' patrimoniale, avrebbe imposto alcune cautele, prima fra tutte quella di far compiere le operazioni di prelevamento o di versamento a mezzo di titoli direttamente agli interessati (fermo restando, anche cosi', il risultato di "sviluppo" ai fini di benefici di carriera e

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

962077

di incentivazione retributiva).

Per converso, la specifica disponibilita' a consentire (e, come si e' detto, non solo nella circostanza delle operazioni a nome SAMPINO e MANNINO, ma in numerosi altri casi) che il dominus dell'operazione restasse segreto e dunque al riparo dalla possibilita' che emergessero i cospicui movimenti di denaro (difatti, puntualmente oggetto di indagini), e' sicura dimostrazione della perfetta consapevolezza dell'origine illecita del denaro stesso e delle altrettanto illecite ragioni di riservatezza dei soggetti occultati.

Il fatto poi che il DI PACE avesse consentito l'annotazione del suo nome nelle schede interne relative ai libretti in questione non implica, come vorrebbe la difesa, la di lui buona fede; essendo del tutto evidente, ed anzi perfino inevitabile, che la banca (nella specie, il collega richiesto delle relative operazioni) dovesse adottare la cautela minima di tener presente il responsabile della richiesta, ad ogni fine.

D'altra parte, non vi e' chi non veda come il DI PACE, accettando di assumere quel ruolo operativo all'interno della banca, non potesse sperare affatto di tenere nascosto quanto meno agli occhi dei colleghi che era proprio lui a compiere le operazioni per conto di persone che non dovevano figurare; e come tutto questo non sia in definitiva incompatibile con la consapevolezza dell'illecita provenienza del denaro, dal momento che cio' costituiva appunto il rischio minimo e indispensabile.

A fronte di tutto questo, e del valore probatorio che ne promana, i possibili indizi contrari (indicati dalla difesa) rinvenibili nell'assurdità di alcuni comportamenti, come le falsificazioni di firme (alcune volte perfino con cinica ironia, come nel caso delle false firme a nome "Michele GRECO"), non depongono nel senso della buona fede, perché nella valutazione complessiva finiscono con il rientrare nel quadro di un atteggiamento di leggerezza e di sicurezza disinvolta.

D'altra parte, è lo stesso excursus della vita del DI PACE che finisce con il rivelare spunti altamente significativi. Egli infatti era stato alle dipendenze proprio di Girolamo TERESI, e venne assunto nel 1972-73 (f.230280) alle dipendenze del Banco di Roma (non è dato sapere in base a quale meccanismo, ma non è stato detto che abbia partecipato a concorsi o selezioni), mantenendo con il predetto parecchi contatti (pur solo dopo le perizie grafiche ha ammesso, come si è accennato, di avere compiuto operazioni per conto del TERESI, manovrando grosse somme di denaro e consentendo transazioni varie, anche di tipo personale, come l'acquisto di una imbarcazione: ff.230282, 437568 segg.). E tutto questo, ovviamente, va ricollegato alle rivelazioni di MARINO MANNOIA, che faceva parte della stessa "famiglia" del quale il TERESI era stato grosso esponente (ed era dunque egli stesso bene informato).

Che la condotta del DI PACE sia inquadrabile nello schema legale dell'art.648 c.p. (e non, come pretenderebbe in subordine la difesa, nella minore ipotesi dell'art.379



c.p.) non puo' esservi dubbio, dal momento che l'attivita' di agevolazione risulta nella specie inserita (qui addirittura in forma stabile, onde si dovrebbe perfino intravedere una piu' specifica violazione di norma penale) nel contesto dell'organizzazione criminale e finalizzata allo scopo (non di arrecare un qualsiasi vantaggio, ma) di occultare, con una qualificata intromissione, il denaro di conosciuta provenienza illecita. Basti pensare che i libretti al portatore con nome di fantasia erano stati costituiti direttamente dall'imputato e quindi dallo stesso personalmente gestiti per conto di altri rimasti nell'ombra (e difatti solo dopo utilizzati per fare confluire l'ulteriore denaro sul nuovo deposito della MANNINO, dopo una accurata circolazione destinata a farne smarrire la provenienza). Inoltre, l'elemento sicuramente caratterizzante la sussistenza della fattispecie della ricettazione e' la qualificata finalizzazione della condotta ad un vantaggio di soggetti anche diversi da quelli che avevano compiuto il reato dal quale proveniva il denaro, nonche' a vantaggio intuitivamente anche dello stesso imputato, la cui presenza, come si e' detto, nell'ambito della banca (e dunque il suo lavoro, il suo inserimento sociale, perfino la sua carriera) era sostanzialmente giustificata dai favori che dovevano essere resi alla "cosca".

Deve essere, pertanto, pienamente condiviso il giudizio di responsabilita' espresso dai primi giudici.

Deve essere, invece, ritenuta fondata la doglianza

dell'appellante in ordine alla insussistenza della aggravante di cui all'art.61 n.9 c.p., risultante dalla contestazione di avere l'imputato commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla sua qualita' di incaricato di pubblico servizio.

E' infatti noto che, specie a seguito delle recenti novazioni legislative, l'attivita' bancaria in genere ha natura imprenditoriale e privatistica, sicche' mai l'agente puo' assumere la veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (Cass.pen., sez.II, 18 settembre 1989, imp. Aquino; Cass.sez.un.pen., 7 luglio 1989, imp. Cresti; Cass.pen., sez.VI, 18 febbraio 1989, imp. Bovalenta).

Ritiene tuttavia la corte che, lungi dall'eliminare la circostanza (avvertendosi una spiccata qualificazione della condotta, infatti resa possibile solo grazie alla qualita' di dipendente bancario dell'imputato), deve ritenersi sussistente la corrispondente fattispecie dell'art.61 n.11 c.p., per avere infatti il DI PACE profittato del rapporto di lavoro.

All'imputato, peraltro, per la sua condizione di persona incensurata, possono essere concesse le attenuanti generiche, che, con adeguata valutazione, vanno poi ritenute equivalenti all'aggravante di cui sopra. Di tal che, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene alla fine congrua la pena di anni due di reclusione, alla quale non possono conseguire la pena accessoria e la misura di sicurezza inflitta in primo grado.



Detta pena e' interamente coperta da indulto.

10.116. DI PASQUALE Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato ad anni sette di reclusione oltre pena accessoria e misura di sicurezza.

Nel merito di queste statuizioni ha proposto appello soltanto l'imputato, il quale ha dedotto l'equivocità degli elementi posti a fondamento dell'accusa (sul punto dei rapporti anche economici con varie persone), nonché inaffidabilità e contraddittorietà delle rivelazioni dei "pentiti", i quali non avevano neppure offerto una collocazione univoca negli organigrammi del presunto sodalizio mafioso.

Su queste stesse proposizioni si sono accentrate le conclusioni dibattimentali, avendo peraltro il procuratore generale insistito per la conferma della sentenza.

Viceversa, a giudizio di questa corte, le risultanze processuali legittimavano ampiamente l'affermazione di responsabilità del DI PASQUALE, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Il quadro probatorio era stato, infatti, adeguatamente tratteggiato, in primo luogo, dalle rivelazioni di CALZETTA, (ff.402852 segg., 402895), il quale aveva indicato il DI PASQUALE, detto "Giannuzzu 'u beddu", come uno dei più stretti collaboratori di Pietro LO IACONO, e del quale anzi

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'L' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a monogram or a set of initials.

lo stesso aveva fatto sostanzialmente le veci a seguito del suo arresto (per il noto "blitz di Villagrazia", di cui si è detto nel par. 6.1; si rinvia altresì al par. 10.208).

Il CALZETTA aveva altresì ricordato come il DI PASQUALE fosse un frequentatore della sala da barba gestita da Luigi GATTO (di cui si è parlato in altre sedi di questa sentenza come sospetto luogo di ritrovo di diversi affiliati), e come tale circostanza era stata poi confermata non soltanto dal rinvenimento di un assegno emesso dal DI PASQUALE a favore del GATTO (che dimostrava l'esistenza di qualificati rapporti), ma anche dalle dichiarazioni di Felice BRUNO (congiunto del GATTO, il quale, come si è detto in altre occasioni, aveva appunto a sua volta rivelato le frequentazioni di quell'esercizio da barbiere), che aveva offerto, altresì, riscontro al fatto che il DI PASQUALE, detto appunto "Gianni il bello", fosse molto "vicino" al LO IACONO (f.440778).

Significativa era stata la circostanza, descritta dal CALZETTA (ivi), secondo cui l'imputato si trovava in compagnia di Pietro VERNENGO, Carmelo ZANCA e Nicola DI SALVO ed altri, quando il VERNENGO stesso aveva detto al CALZETTA che anche i suoi fratelli, titolari di una fabbrica di blocchetti di cemento, dovessero pagare il "pizzo", al pari di tutti i commercianti della zona (si veda il par. 9.4).

Anche Salvatore CONTORNO (f.456572) aveva a sua volta confermato l'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso, affermando che, probabilmente, egli faceva parte

della "famiglia" di Palermo Centro (sul che, come si dirà, si sarebbero appuntate le doglianze difensive data la ritenuta contraddittorietà delle fonti.

Tali elementi probatori giustificavano dunque il convincimento espresso dai primi giudici, contro il quale la difesa é insorta, intanto contestando la valida utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti", e di quelli escussi in particolare (ma tali questioni sono state affrontate nella parte III di questa sentenza e in particolare nei par. 3.4 e 3.7, in termini che é supefluo ripetere oltre all'integrale rinvio); e notando, poi, come il contesto processuale (rimasto, per il resto, del tutto sterile di altre possibili e significative acquisizioni di riscontro) si esaurisce dunque nelle medesime fonti peraltro del tutto contraddittorie.

Ma anche al secondo ordine di censure resiste la decisione dei primi giudici; i quali avevano, in verità, superato la non concordanza delle fonti (poichè Pietro LO IACONO apparteneva alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù) osservando che il dato esaustivo era comunque che CONTORNO (il quale aveva dato la diversa collocazione dell'imputato nella "famiglia" di Palermo-centro) avesse attestato l'appartenenza del DI PASQUALE all'organizzazione mafiosa, dato che la sicura individuazione delle persone delle quali i "pentiti" avevano parlato si ricavava, oltre ogni perplessità, dal singolare soprannome a lui affibbiato (e riconosciuto dallo stesso imputato in sede di interrogatorio).



D'altra parte, la prima corte non aveva neppure mancato di osservare come il DI PASQUALE avesse finito con l'ammettere sia i rapporti con il LO IACONO sia la frequentazione (ancorchè innocente) della sala da barba "sospetta".

Ma che, oltre le pur fondate considerazioni dei primi giudici, l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso risulti inequivocabilmente provata nel processo è dimostrato vieppiù dalle ulteriori acquisizioni probatorie, le quali hanno consentito non solo di rafforzare in modo decisivo gli elementi già raccolti nelle fasi precedenti, ma altresì di eliminare ogni residua incertezza, specie sul punto delle (apparentemente) non consonanti rivelazioni di CONTORNO. Il quale, in verità, aveva pure inserito il DI PASQUALE nella "famiglia" di Palermo-centro, ma, nel dire questo, aveva espressamente avvertito la sua possibilmente non esatta informazione ("... é uomo d'onore e, se non erro, fa parte...").

Se non che, in primo luogo, CALDERONE (sulla cui affidabilità ampiamente sperimentata nel processo è superfluo ritornare: par.3.9), il quale non ricordava l'imputato avendone sentito il nome, aveva subito, a fronte dell'indicato soprannome di "Giannuzzu 'u beddu", di ricordare bene che costui (il quale infatti vestiva in modo ricercato, così sottolineando il suo aspetto fisico giudicato attraente) era un affiliato da lui conosciuto e visto spesso in questo gruppo di Stefano BONTATE (pag.450 dich. istr.); e subito dopo, (pag. 762 dich. istr.) lo aveva

riconosciuto nella foto mostratagli (senza che, come risulta dal verbale, il giudice avesse anticipato a chi appartenesse).

Con singolare concordanza, anche MARINO MANNOIA ha poi non soltanto confermato che il DI PASQUALE, ossia "Gianni u beddu", era un affiliato della "famiglia" di Santa Maria di Gesù (5 gennaio 1990), ma ne ha pure ricordato l'impegno operativo (perfino ai margini di episodi di omicidio, esulanti dal processo: pag. 38) all'interno di quel gruppo (le cui vicende erano difatti ben note a questo "pentito", specie negli assetti più recenti, successivi alla guerra di mafia, nei quali, come il processo ha dimostrato, il LO IACONO si era trovato ad assumere un ruolo esponentiale nella "famiglia" di Santa Maria di Gesù).

La decisione impugnata va pertanto confermata sul punto dell'affiliazione sull'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto



impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo. Nè all'imputato, date le risultanze suddette, possono concedersi le chieste attenuanti generiche.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.117. DI PIERI Pietro. - L'imputato é stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e con formula piena dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (concernenti gli stupefacenti).

Contro le statuizioni concernenti l'assoluzione dai reati associativi ha proposto impugnazione il procuratore della Repubblica osservando che addirittura Salvatore CONTORNO, il quale lo aveva riconosciuto in fotografia, aveva indicato l'imputato come "capo-decina" della "famiglia" di Brancaccio, ritualmente presentatogli da Stefano BONTATE e Giuseppe SAVOCA.

Inoltre il DI PIERI era inserito in una significativa lista di invitati al matrimonio della figlia di Giuseppe SAVOCA, nella quale erano compresi numerosi personaggi gravitanti nel mondo della criminalità mafiosa. Ha proposto impugnazione anche il procuratore generale non facendola, però, seguire da motivi, donde la inammissibilità della stessa.

L'imputato, proponendo a sua volta appello per invocare la formula piena, ha dedotto la genericità dei dati esaminati, dal momento che alle accuse di CONTORNO non suffragate da alcun riscontro erano state soltanto accostate relazioni come quelle con i SAVOCA, tuttavia a lui legati da rapporti di parentela, tali cioè da giustificare anche



l'invito a nozze.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle deduzioni svolte.

Osserva, ciò premesso, la corte che le censure mosse dal pubblico ministero contro la sentenza impugnata appaiono fondate.

Difatti, i primi giudici avevano dato atto che il DI PIERI era stato indicato dal Salvatore CONTORNO quale affiliato e "capo-decina" della "famiglia" di Brancaccio (ff.456538 -456623 segg. -456671 -456687) e che lo stesso gli era stato difatti presentato (secondo un rituale pregno di significato nel contesto del sodalizio mafioso, secondo già chiarite risultanze processuali: par. 3.1 segg.; par.4.3) come "uomo d'onore" da Stefano BONTATE e Giuseppe SAVOCA.

Peraltro, il "pentito" aveva dimostrato di conoscere bene il DI PIERI tanto che non solo ne aveva indicato l'attività di commerciante di carne, probabilmente in società con il RANDAZZO, nonchè i vincoli di parentela che lo legavano ai SAVOCA, ma ne aveva univocamente riconosciuto le sembianze in fotografia (ivi).

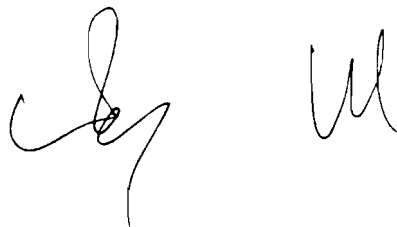
In aggiunta a questo, la corte di primo grado aveva pure convenuto che le dichiarazioni di CONTORNO avessero trovato un certo riscontro, oltre che nei pacifici vincoli di parentela, anche negli accertamenti di polizia, laddove era emerso dal rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 6 ottobre 1984 (f.456770) e dalle dichiarazioni di Gaetano RANDAZZO (f.052858) che il DI PIERI era effettivamente

dipendente di una società ("Calcarne" s.p.a.), controllata dal RANDAZZO stesso.

E se pure il DI PIERI era stato magari assolto dalle relative imputazioni, il fatto di essere stato tuttavia coinvolto in passato in procedimenti penali per contrabbando (attività del gruppo facente capo ai SAVOCA, prima della riconversione in quella di traffico di stupefacenti), unitamente alla significativa inclusione nella liste degli invitati al matrimonio di Attilio CORRAO e Benedetta SAVOCA (piena di nominativi di mafiosi di rilievo) costituivano elementi indiziari di peso concorrente non trascurabile.

Se non che i primi giudici, nei termini che in altre occasioni sono stati messi in evidenza, hanno fatto anche in questo caso una troppo rigorosa applicazione al criterio (preconcetto, dunque, per questo stesso tendenzialmente inaffidabile) secondo il quale l'indicazione promanante da un solo "pentito" (che non fosse BUSCETTA, al quale era stata invece conferita una più corposa credibilità) non potesse da sola giustificare l'affermazione di responsabilità per il reato di associazione per delinquere.

Laddove, come questa corte ha avuto occasione di rilevare nelle più volte richiamate trattazioni generali, ogni tipo di metodologia non affrancata da proposizioni aprioristiche e dunque non essenzialmente agganciata al dato processuale obiettivo (meritevole di una sua libera valutazione) rischia di tradire il compito decisionale del giudice (che appunto - giova ripetere - non è ancorato a



parametri quantitativi e tanto meno a schemi qualitativi teorici: come l'esempio di Stefano CALZETTA ha, difatti, dimostrato in modo eloquente).

Viceversa, la non trascurabile consistenza delle fonti esaminate, consistenti nelle puntuali, coerenti e convincenti indicazioni di CONTORNO, a loro volte inserite in un contesto ambientale ben individuato e riferite a situazione aggregative obiettivamente riscontrate, avrebbe dovuto nella specie suggerire un diverso approccio valutativo.

Se, come é superfluo ripetere (dato l'integrale rinvio alle trattazioni generali), l'acquisizione della prova in ordine al reato associativo non può essere desunta che da argomenti indiziari, l'odierno imputato si presentava indubbiamente inserito in un quadro complessivamente univoco e significativo (a prescindere dalla casuale coincidenza dei rapporti di acquisita affinità con altri gruppi familiari di estrazione mafiosa, in certi casi positivamente indizianti quel dato di affiliazione). E la dichiarazione di CONTORNO, in un simile contesto, costituiva a sua volta univoco ed eloquente riscontro dei sospetti medesimi (di fatti già evidenziati dagli inquirenti).

La buona fondatezza di una simile prognosi é stata dimostrata poi, all'attenzione di questa corte, dalle successive acquisizioni probatorie.

CALDERONE, nel visionare un album di fotografie di poresunti mafiosi, ha infatti riconosciuto l'imputato (indicandone però in modo imperfetto il nome di battesimo:

pag.668 dich. istr.); con questo dimostrando di avere conosciuto la fisionomia del DI PIERI nel contesto degli ambienti del sodalizio mafioso.

Ma anche più univocamente MARINO MANNOIA lo aveva indicato appunto come "sotto-capo" della famiglia di Brancaccio, così completando in modo eloquente il quadro probatorio.

Ritiene dunque la corte che debba affermarsi la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale resta assorbita l'imputazione di cui al capo 1, secondo le premesse già trattate, e con l'esclusione delle aggravanti nei termini chiariti nel paragrafo 4.8.

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. la corte ritiene equo infliggere la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione (p.b. anni 4 + aggravante 416-bis 6° comma), corrispondente alla misura normalmente applicata nel processo nei confronti di tutti gli altri imputati per questa ipotesi di reato (e senza alcuna attenuazione circostanziata, non giustificata da alcuna ragione).

Conseguono, oltre alle spese processuali, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la misura di sicurezza detentiva imposta dal titolo di reato e dalla pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dalle risultanze esaminate.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a stylized, cursive 'L' followed by a long vertical stroke. To its right are the initials 'M'.

10.118. DI SALVO Nicola - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), 363, 364, 394 e 395 (concernenti la detenzione di armi, furto in danno dell'Enel ed evasione imposta erariale), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 160 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie. E' stato altresì assolto dalle imputazioni di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10) per insufficienza di prove.

Il procuratore generale ha proposto appello, dolendosi di quest'ultima statuizione ed osservando che la particolare contiguità dell'imputato rispetto agli ambienti della criminalità organizzata, quale si ricavava dagli accertamenti connessi al traffico di stupefacenti, suggeriva l'affermazione di responsabilità anche in ordine a queste imputazioni.

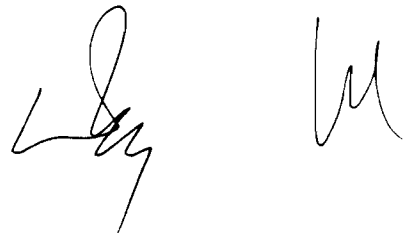
L'imputato, a sua volta, proponeva inizialmente doglianze coinvolgenti il merito dell'affermazione di responsabilità, ma nelle conclusioni dibattimentali la difesa ha sostanzialmente insistito per l'accoglimento delle istanze subordinate di attenuazione della pena.

Il procuratore generale ha concluso in modo coerente.

Osserva, ciò premesso, la corte che la responsabilità

del DI SALVO in ordine ai reati ascrittigli può considerarsi ormai non più oggetto di contestazione a seguito delle sia pure stragiudiziali confessioni dell'imputato che, restando tuttavia latitante, ha fatto pervenire una lettera (31 luglio 1989, di cui infra) per riconoscere la fondatezza dell'accusa, e alla quale ha fatto séguito il coerente atteggiamento della difesa che nella discussione dibattimentale ha sostanzialmente concluso, come si é detto, per l'accoglimento delle istanze subordinate di attenuazione della pena.

Per vero, la responsabilità del DI SALVO era collegata alla scoperta del laboratorio di Via Messina Marine, impiantato appunto in una villetta in costruzione di sua proprietà (fatti più volte richiamati nel processo: si veda per esempio il par. 10.12), a fronte delle quali risultanze le originarie prospettazioni difensive (riassumibili nel fatto che era assurdo che il DI SALVO avesse impiantato una raffineria di droga a casa sua) rischiavano persino di apparire incomprensibili, posto che i carabinieri, facendo irruzione nella villa in questione, avevano trovato il laboratorio in piena attività, in termini che dunque non si prestavano ad alcuna discussione (laddove l'allegazione difensiva che il DI SALVO abitava già in parte in quel fabbricato insieme alla moglie ed ai figli, costituisce un'ulteriore riprova del pessimo livello morale dell'imputato e non poteva introdurre giammai alcun dubbio sulla sua colpevolezza, anzi ne aggravava la consistenza processuale, posto che non poteva sottrarsi alla sua



attenzione quello che avveniva davanti agli occhi di tutta la famiglia).

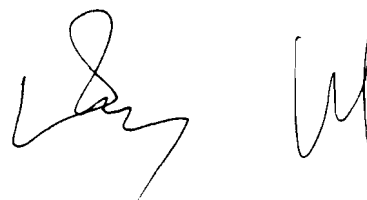
Tanto non può sfuggire alla valutazione della corte perchè non venga frainteso in termini di resipiscenza il senso della missiva spedita (dalla latitanza) a questa corte; la quale confessione non solo non è dunque apprezzabile in senso favorevole all'imputato (il quale non poteva ovviamente negare ciò che era stato accertato con evidenza storica inconfutabile) ma, dato il contenuto dello scritto, finisce, a sua volta, con il proiettare altre e più significative ombre sulla di lui personalità (per dissipare le quali, questa corte è chiamata ad un'ulteriore, più distaccato, sforzo di valutazione).

Difatti, nella cennata lettera il DI SALVO (oltre all'invocazione di clemenza sorretta dal racconto di fantomatici personaggi milanesi che lo avrebbero convinto di imparare quel modo di far quattrini per sopperire alle sue disagiate condizioni economiche: fatti troppo scopertamente inverosimili e comunque in conflitto con gli accertamenti patrimoniali di cui infra, se è vero che il DI SALVO acquistava terreni, automobili e cavalli di corsa) ha cercato di addossare solo a se stesso la responsabilità dei fatti, dunque tentando di scagionare i complici di sperimentato spessore mafioso. Il che, come immediata suggestione logica, potrebbe pure attestare (e difatti vi ha fatto riferimento anche la pubblica accusa) una perdurante condizione di alleanza con gli altri soggetti, e probabilmente trascendente il sodalizio finalizzato al

traffico (nei termini di cui si dirà, a proposito del gravame per i capi 1 e 10 della rubrica).

Quanto, tuttavia, alle imputazioni relative al traffico di stupefacenti (ed alle connesse contestazioni di sottrazione di energia elettrica e di detenzione di armi e munizioni rinvenute nel laboratorio), oltre alla intuitiva fondatezza del gravame del pubblico ministero sull'esclusione dell'aggravante connessa al possesso di armi (che, oltre a quelle sequestrate in loco, erano accertatamente possedute dal clan di Corso dei Mille, dedito agli stupefacenti; e difatti altre ne erano state rinvenute ai "Bagni Virzi" e nella "camera della morte"), va ribadita la sussistenza anche del reato associativo che, secondo una cauta prospettazione difensiva, potrebbe non concorrere, nella specie, con la contestazione della produzione-lavorazione di ingenti quantitativi di eroina.

Tanto è infatti attestato, in primo luogo, dalla stessa consistenza dell'organizzazione (come è peraltro desumibile dalle stesse riproduzioni fotografiche del laboratorio e dalla dovizia degli strumenti rinvenuti: ff.136301 segg.); la quale non può dunque essere riferita ad aggregazioni occasionali, a tacer d'altro, per il rischio connesso all'impresa, per le coperture necessarie, per l'apprestamento dei cospicui capitali di investimento, e per quant'altro insomma, impone che mezzi, uomini, progetti, energie, siano tutti finalizzati a scopi produttivi illeciti di spazio illimitato. E il quasi "sfacciato" insediamento della raffineria, in una villa in costruzione in un luogo

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

frequentato come la via Messina Marine, é il segno indiziante più affidabile di una tranquillità che é solo di chi non ha bisogno di preferire la clandestinità al luogo meglio circondato da protezioni sicure e sperimentate.

Quanto alle imputazioni di associazione per delinquere di cui all'art.416-bis c.p., la corte osserva che in realtà le doglianze del pubblico ministero non sono certamente prive di una loro portata logica. Difatti il processo aveva messo in luce (in termini, come si era anticipato, perfino confermati dalla condotta processuale dell'imputato) come la raffineria scoperta fosse sostanzialmente facente capo al gruppo mafioso dei VERNENGO (basti pensare alla significativa presenza, quanto meno come vedetta-guardiano, di "Pietro 'u zappuni", Paolo ALFANO, noto criminale della cosca: ivi); e il DI SALVO, a sua volta, era stato anche in pregresse operazioni di polizia (anche fuori sede) controllato assieme ad altri associati mafiosi (oltre ai VERNENGO, anche assieme per esempio a Michele GRAVIANO, altro esponente di spicco della cosca, ucciso per mano dei "perdenti" nel gennaio 1982).

Ma i legami fra l'imputato ed i VERNENGO erano stati concordemente riferiti da CALZETTA, CONTORNO, SINAGRA e Felice BRUNO. Il primo ne aveva ricordato la presenza assieme a Pietro VERNENGO, quando questi si era una volta incontrato con Giuseppe FERRERA dopo l'omicidio del GRAVIANO; nonchè quando ai suoi fratelli era stato imposto il "pizzo".

CONTORNO e SINAGRA avevano affermato a loro volta che

egli era perfino "compare" di Pietro VERNENGO (e, nel gergo, questo assume un significato assai qualificante di contiguità).

Ma anche sul piano economico erano risultati a carico del DI SALVO, il quale disponeva di appunti con numeri telefonici di Gaspare ARGANO, Gregorio MARCHESE, Salvatore MONTALTO, una grande quantità di titoli e rapporti con Ignazio PULLARA, Ludovico BISCONTI, Giovanni OLIVERI, Francesco ADELFO, Benedetto CAPIZZI, Girolamo TERESI, Filippo MARCHESE, Vincenzo BUFFA e Federico AMATO.

Ed erano altresì risultate spese per l'acquisto di cavalli da corsa, per il pagamento di un trattenimento nuziale di tali Angelo CALCAGNO e Giuseppa TAGLIAVIA (al quale lui aveva partecipato insieme ai VERNENGO ed ai GRAVIANO), per l'acquisto di un'auto presso una concessionaria (e destinata alla moglie di Pietro SENAPA).

Orbene, tutti questi dati indiziari, malgrado l'imponente convergenza, non offrono tuttavia una risposta univoca nel senso dell'accusa.

Se essi, infatti, devono essere valutati scevri da ogni suggestione, non possono che attestare in primo luogo (e per vero solo questo, con obiettivo rigore probatorio) che il DI SALVO aveva messo la sua persona a disposizione del gruppo mafioso per consentire alcune attività di rilievo esterno, come l'acquisto di beni o l'intermediazione nel reinvestimento dei proventi illeciti (cavalli da corsa, le auto, e così via, ne costituiscono l'esempio più significativo). Ma se l'imputato era colui che aveva



accettato di apparire all'esterno come centro fittizio di imputazione delle operazioni parallele della cosca (e, a ben vedere, perfino la lettera diretta a questa corte finisce con l'inserirsi nella stessa logica di possibile accolto di qualsiasi responsabilità dei soci di grosso livello criminale), tanto da costituire insomma un vettore di interessi mafiosi, tutto ciò non può comunque condurre al sicuro risultato della responsabilità per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Perché ciò che non è dato cogliere con rigorosa certezza è se codesto, indubbio e articolato, fiancheggiamento del DI SALVO rispetto al gruppo criminale del VERNENGO, sia stato di tipo esattamente organico o meramente occasionale; e soprattutto, detto questo, se lo stabile apprestamento da parte dell'imputato della propria collaborazione travalicasse, o meno, i limiti dell'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti.

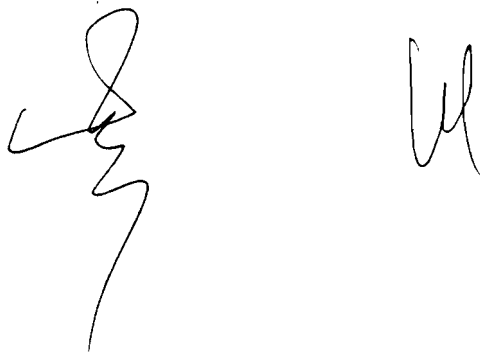
Se è vero, insomma, che gli affiliati alla cosca (come si è detto nelle parti generali e in particolare nel par. 5.2) potevano (anzi, abitualmente preferivano) impiantare una separata ed autonoma organizzazione di controllo del traffico di stupefacenti, all'occorrenza avvalendosi di "esterni" al sodalizio mafioso, il DI SALVO, sicuramente inserito in quella organizzazione, poteva non solo non essere stato accolto nel sodalizio medesimo, ma neppure - ciò che più importa - essere stato chiamato a svolgere un ruolo di supporto stabile esterno ma funzionale alla cosca, diverso ed autonomo rispetto a quello apprestato ai fini del

traffico di droga.

MARINO MANNOIA, che é stato l'ultimo "pentito" escusso in questo processo (ma il più accreditato specie nel settore degli stupefacenti, visto dal suo qualificato punto di vista di associato mafioso) non solo ha confortato quella regola ma ha offerto proprio una specifica conferma dell'estraneità del DI SALVO al sodalizio mafioso (ricordando che i VERNENGO avevano tuttavia solo "utilizzato" il villino di costui, e con la sua complicità).

L'assoluzione va dunque confermata (anche se la formula va adeguata al nuovo regime processuale, imposta anche nei casi di estrema incidenza del dubbio, come nel caso in esame).

Negate, per le ragioni già dette, le invocate attenuanti, la pena può essere tuttavia - a giudizio di questa corte - rideterminata in relazione alla personalità dell'imputato; di tal che, in applicazione dei criteri direttivi di cui all'art.133 c.p., appare congrua la pena di anni sedici di reclusione e lire 130 milioni di multa (p.b. art.71-74 a. 8 + 1/2 aggr. + 81 cpv.), oltre la pena accessoria e la misura di sicurezza già inflitta.



962101

10.119. DI TRAPANI Diego. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre statuizioni accessorie.

Ha proposto impugnazione lo stesso imputato, dolendosi della condanna, non giustificata dalle risultanze probatorie insufficienti e comunque contraddittorie.

Al dibattimento il procuratore generale ha insistito per la conferma della sentenza e la difesa si é riportata alle ragioni di gravame.

Osserva tutto questo premesso, la corte che deve essere condivisa la statuizione dalla corte di primo grado sul punto dell'affiliazione del DI TRAPANI al sodalizio mafioso.

Per vero, i primi giudici avevano basato il loro convincimento, in primo luogo, sulle rivelazioni di BUSCETTA, il quale lo aveva indicato (f.450009) come "uomo d'onore" della "famiglia" di Resuttana o di San Lorenzo, ricordando di averlo conosciuto personalmente in carcere e di avere appreso che faceva il meccanico ed era stato inoltre imputato nel procedimento c.d. "dei 114".

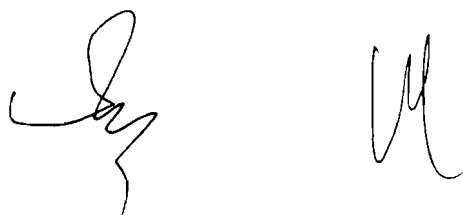
Aveva il "pentito" riferito che costui, in realtà, non gli era simpatico ("per certi atteggiamenti che io non condividevo") ed anzi, avendo avuto occasione di parlare di

lui con Gaetano BADALAMENTI, questi gli aveva confidato che nella sua famiglia era affiliato uno dei fratelli di costui, nei cui confronti a sua volta anche lui nutriva qualche riserva (f.450194).

Tali indicazioni, per certo inequivocabili, avevano poi trovato riscontro nelle dichiarazioni di CONTORNO, il quale aveva riferito di conoscere il DI TRAPANI ed i suoi due fratelli (ma poi avrebbe saputo che in realtà i fratelli DI TRAPANI erano in numero maggiore) come uomini d'onore, pur ignorandone la "famiglia" di appartenenza (f.457541); aveva, anzi, costui ricordato come l'imputato gli fosse stato presentato quale "uomo d'onore da Girolamo TERESI al tempo in cui egli aveva intrapreso la costruzione di una centrale del gas nella zona di Carini (ff.456671 segg.).

Le sostanzialmente convergenti dichiarazioni dei due collaboratori avevano poi trovato significativa conferma negli accertamenti esperiti nel corso dell'istruzione, laddove era emerso che DI TRAPANI aveva intrattenuto consistenti rapporti cartolari (assegni per oltre quaranta milioni di lire: ff.505308 segg.) con certo Mercurio SARDINA, a sua volta indiziato di appartenenza al sodalizio mafioso e che l'imputato aveva giustificato come scambio di favori.

Del resto, avevano osservato quei giudici, l'imputato era risultato persino coinvolto nelle indagini riguardanti i sequestri di persona avvenuti nel milanese (come il sequestro di certi TORRIELLI, ROSSI DI MOLTELERA), tanto che un teste, certo NANNINI, aveva riferito (f.509464) che in un



962103

locale frequentato da molti degli imputati, aveva visto il DI TRAPANI (da lui riconosciuto in fotografia) con Luciano LEGGIO ed Antonino QUARTARARO.

A fronte di queste valutazioni, la difesa ha opposto (oltre alle consuete doglianze sulla generica attendibilità dei "pentiti", di cui si é trattato nella parte III, anche) la specifica non concordanza delle fonti, peraltro neppure suffragate da autentici riscontri oggettivi; tali non essendo, secondo la difesa, nè i dati somatici o i riferimenti alla vita di relazione dell'imputato, nè l'isolato scambio di assegni con uno solo dei personaggi sospettati di affiliazione mafiosa (anzi attestante l'eccezionalità del rapporto), nè infine le risultanze degli accertamenti patrimoniali, dai quali era piuttosto emersa la liceità degli incrementi patrimoniali del DI TRAPANI (vieppiù suggerita perfino da fallimenti subiti da alcune sue imprese, a dimostrazione dunque dell'inesistenza di proventi illeciti di sorta).

Ma, a giudizio di questa corte, il quadro probatorio resiste a ciascuna di queste censure. E non tanto per le considerazioni (già richiamate) svolte in via generale circa la reale portata processuale delle dichiarazioni provenienti dai "pentiti" (laddove, per esempio, come in questo caso, la non testuale identità dei riferimenti di cui alle rispettive fonti finisce con l'offrire un concorrente contributo logico alla loro attendibilità, oltre alla corrispondente smentita delle protestate eventualità di "suggerimenti pilotati"), e neppure, in definitiva, per la

considerazione (anch'essa svolta in via generale) secondo cui anche ciò che, stricto sensu, non può ritenersi riscontro (come le indicazioni circa le abitudini di vita, le vicende personali, il lavoro, i dati somatici, e quant'altro) costituisce pur sempre un'utile argomento di valutazione sulla corposità della rivelazione e sulla sua pertinente confluenza verso l'obiettivo processuale preso di mira; quanto perchè la libera valutazione delle prove, laddove specialmente di tipo indiziario, non può subire condizionamenti negativi da insufficienti o comunque incomplete acquisizioni processuali, almeno finchè non soccorra, nel contesto complessivo, l'individuazione di argomenti di sicura connotazione contraria.

E tale non é coerentemente (e questo processo offre numerosi e significativi esempi al riguardo) neppure la mancanza di un adeguato ancoraggio patrimoniale.

Non solo perchè in definitiva, empiricamente, come un qualsiasi altro dato indiziante, anche un fenomeno "sospetto" di arricchimento può essere "mascherato" o dissimulato (nè, peraltro, un dissesto, di non accertata natura, di imprese gestite in forma di società di capitali può essere un elemento di sicura affidabilità); ma soprattutto perchè le stesse connotazioni del sodalizio mafioso, oggetto di questa indagine processuale, e le specifiche modalità di attuazione dei suoi fini istituzionali, rendono compatibili una condotta di adesione persino a livelli di estrema emarginazione sociale (non a caso la logica del reato di cui all'art.416-bis poggia sul



prevalente momento del metodo mafioso come veicolo per qualsiasi forma di inserimento sociale).

Attribuita, dunque, particolare attenzione (nei termini di cui alle avvertenze generali) ai contributi ricostruttivi delle rivelazioni dei "pentiti", non può che condividersi il convincimento dei primi giudici; sia perchè le "imprecisioni" (per esempio sulla collocazione delle varie "famiglie" mafiose) non sono sicuro sintomo di inaffidabilità (specie data la contiguità anche geografica delle limitrofe zone di San Lorenzo-Resuttana, corrispondenti agli omonimi quartieri di sviluppo urbanistico della città, ormai costituenti un unico insediamento residenziale), sia perchè, a fortiori, non lo sono (in termini esattamente speculari rispetto alle precedenti considerazioni) le incomplete cognizioni del collaboratore circa l'intero contesto familiare del chiamato in correità (ove cioè comprendente fratelli o altri congiunti non affiliati o non conosciuti).

E la dimostrata resistenza di quella valutazione e vieppiù riposta nelle consistenti acquisizioni successive. Laddove, in questo dibattimento di appello, sono stati escussi altri due "pentiti" i quali, con singolare coincidenza, hanno entrambi confermato l'affiliazione del DI TRAPANI al sodalizio mafioso.

Così CALDERONE, il quale ha raccontato (pag.451 dich. istr.) di averlo conosciuto personalmente (precisando di averlo visto da BADALAMENTI: e questo, malgrado le diverse deduzioni difensive, non smentisce ma anzi rafforza le

rivelazioni di BUSCETTA, che aveva parlato di rapporti persistenti, ancorchè contrassegnati da atteggiamenti di interiore diffidenza); e MARINO MANNOIA, che non ha avuto esitazione a comprenderlo (ud. 5 gennaio 1990) tra gli "uomini d'onore" della "famiglia", appunto, di Resuttana e da lui personalmente conosciuto.

La statuizione impugnata va, dunque, confermata quanto al giudizio di colpevolezza.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa



sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo. Ne esistono motivi per la concessione delle chieste attenuanti generiche date le risultanze anzidette.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

962108

10.120. DI TRAPANI Giovan Battista. - Nei confronti del DI TRAPANI la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale, che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che le rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO prospettavano connotazioni di perplessità, avendolo costoro sostanzialmente indicato come fratello di Diego DI TRAPANI. Vero è che quest'ultimo non era appunto fratello dell'imputato, ma costui, nel suo interrogatorio (f.449488), aveva ammesso che con lo stesso aveva avuto intimi rapporti "fin da bambino"; sicchè potrebbe intravedersi in tale ultima circostanza una



possibile ragione della errata indicazione dei "pentiti".
Comunque, si tratta pur sempre di labilissimo indizio
insuscettibile di negativa valutazione.

10.121. DURANTE Samuele. - L'imputato e' stato giudicato responsabile delle imputazioni di cui ai capi 413 e 414 (artt.368 e 369 c.p.), per avere falsamente incolpato se' stesso e Pietro MARCHESE di un sequestro di persona, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione e £.10 milioni di multa, oltre alla misura di sicurezza della liberta' vigilata.

Contro questa statuizione ha proposto appello solo l'imputato, chiedendo l'assoluzione, data l'obiettivo inverosimiglianza del racconto calunnioso, e in subordine una riduzione di pena, previa concessione di attenuanti e con i benefici di legge.

Il procuratore generale ha concluso per l'accoglimento delle istanze subordinate.

Osserva, cio' premesso, la corte che la responsabilita' dell'imputato non puo' essere messa in discussione. Costui, infatti, nel suo regime carcerario aveva chiesto di parlare con i magistrati rivelando di essere in possesso di segreti circa la persona di Pietro MARCHESE (prima di essere ucciso, come da altra parte di questa sentenza) ed aveva raccontato (dopo aver fatto il nome di molti associati effettivamente riconosciuti come tali, come Michele GRECO, Mario PRESTIFILIPPO, "Pino scarpuzzedda", e cosi' via, ed anzi facendo trapelare la possibilita' di svelare "livelli" di connivenza piu' alti, secondo uno schema tipico dei c.d.



"pentiti") di avere partecipato con il predetto ad un sequestro di persona in danno di certo Nicolo' DI NORA, fornendo certi particolari.

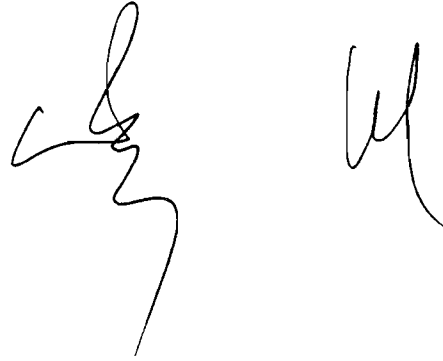
Ora, che i particolari (consistenti in un piano operativo posto in essere in una autostrada) dovessero essere di per se' stessi incredibili non e' davvero pensabile, a fronte del fatto che quel sequestro era in realta' avvenuto; sicche' l'accusa e l'autoaccusa erano certamente tali da determinare, come di fatto determinarono, le indagini di polizia giudiziaria.

L'imputato, peraltro, in una missiva spedita alla corte si e' dichiarato pentito (in senso letterale) del suo gesto, ovviamente finalizzato a creare una attenzione nei suoi riguardi.

Ritiene, tuttavia, la corte che il fatto possa essere ridotto alla sua effettiva portata di disvalore nella graduazione della pena e che, inoltre, specie per il comportamento processuale, possano essere riconosciute le attenuanti generiche. Pertanto (eliminandosi comunque la pena pecuniaria erroneamente inflitta), in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene equa la pena di un anno ed otto mesi di reclusione (p.b.: a.2 - 62-bis = a.1 m.4. + 81 cpv.), che va dichiarata interamente condonata.

La misura di sicurezza non e' giustificata da alcun concreto giudizio di pericolosita'.

10.122. ENEA Antonino - La posizione di questo
imputato è stata separata, come da contestuale ordinanza.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long, sweeping tail. The signature on the right is simpler, consisting of a few vertical strokes and a small loop at the top.

962113

10.123. ENNA Vittorio. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile del reato di traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantita' (capo 37) e condannato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione e £.10 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; e' stato altresì assolto con formula dubitativa dall'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13).

Contro le relative statuizioni hanno proposto appello l'imputato, che ha dedotto la nullita' del dibattimento di primo grado ed ha reclamato l'assoluzione piena da entrambe le imputazioni, nonche' il procuratore della Repubblica, che ha rinunciato al gravame, ed il procuratore generale, che non ha presentato motivi (dove la coerente dichiarazione di inammissibilita').

In questo dibattimento, il p.g. ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva, cio' premesso, la corte che in primo luogo infondata e' la doglianza attinente alla nullita' del dibattimento di primo grado, dal momento che l'imputato non sarebbe stato presente all'udienza del 7 novembre 1987. Come risulta, infatti, dalla comunicazione dell'amministrazione carceraria (f.171330), l'imputato aveva dichiarato di rinunciare alla presenza in udienza per l'udienza medesima.

Nel merito, si osserva che le conclusioni della difesa

e dello stesso procuratore generale, circa la mancanza di prove sulla responsabilita' dell'imputato non possono trovare accoglimento. A giudizio di questa corte, infatti, l'ENNA e' stato raggiunto da prove certe ed inequivocabili di responsabilita' in ordine alla imputazione di traffico di stupefacenti.

Il collaboratore Salvatore ANSELMO aveva rivelato che nel traffico di stupefacenti tra Palermo e Milano, facente capo in particolare a Giovanni DI GIACOMO ed ai CILLARI (alle cui posizioni si fa rinvio per le opportune integrazioni, non meritando ripetere quanto in quella sede e' evidenziato), un certo ruolo era stato svolto da un tale "Vittorio", infermiere del "manicomio giudiziario" di Palermo, amico appunto di "Gianni 'u longu" (soprannome attribuito al DI GIACOMO), per il trasporto di partite di droga da Palermo a Milano, che consegnava, per conto del predetto, ad un certo "cinese" e ad un "catanese". Precisava l'ANSELMO che, per far questo, il "Vittorio" si faceva concedere alcuni giorni di permesso.

Dinanzi al giudice l'ANSELMO aveva poi rinosciuto, in un fascicolo fotografico mostratogli, la foto dello ENNA (del quale sconosceva il cognome).

Nei suoi interrogatori giudiziali, l'imputato negava pero' di conoscere l'ANSELMO (e con lui gli altri soggetti indicati come dediti al traffico di stupefacenti). E tale sintomatica, quanto ingiustificata, reticenza trovava significativi argomenti ulteriori, nella tesi d'accusa, nel fatto che lo stesso ENNA aveva finito con l'ammettere di



962115

essersi recato piu' volte a Milano (per una non comprovata, e obiettivamente poco convincente, finalita' di accompagnare il fratello per cure mediche) e di averlo fatto dovendo ogni volta ricorrere a congedi dal servizio (f.180417).

Nelle sue doglianze, l'imputato si e' lamentato di non essere stato messo a confronto con l'ANSELMO, come da lui richiesto al giudice. Ma tale argomento, nella sua infondatezza, finisce con il refluire a suo carico. All'ENNA, infatti, l'ordine di cattura relativo a questo procedimento era stato notificato (in carcere, dove si trovava ristretto da qualche mese per altra causa) il 25 ottobre 1984; e due giorni dopo (il 27 ottobre), interrogato dal magistrato della Procura, non aveva affatto chiesto alcun confronto (ff.180416 segg.). Tanto era stato invece da lui chiesto solo nell'interrogatorio del 3 gennaio 1985, dinanzi al giudice istruttore (f.181599 segg.); ma quando ormai l'ANSELMO era stato ucciso (12 novembre 1984).

La evidente portata probatoria delle rivelazioni di ANSELMO (il quale lo aveva riconosciuto, sapendone indicare l'attivita' di lavoro, i collegamenti e le modalita' di effettuazione dei viaggi per Milano) non puo' essere invero inficiata dall'errore circa la denominazione di "manicomio giudiziario" (struttura inesistente a Palermo), laddove l'imputato era invece infermiere dell'ospedale psichiatrico; tale lapsus ovviamente insignificante non e' comunque idoneo a compromettere l'identificazione della persona indicata, chiaramente riconosciuta anche in fotografia. Tanto piu' che lo stesso ANSELMO, in quella sede, aveva parlato di

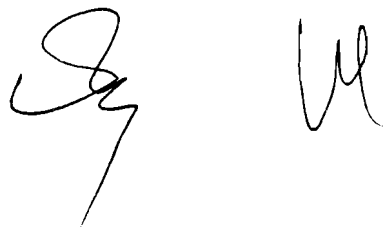
"manicomio di via Pindemonte" (che e' appunto l'ospedale psichiatrico dove lavora l'imputato).

Tali rivelazioni, peraltro, oltre che - come si e' detto - implicitamente riscontrate dalle stesse ammissioni dell'imputato, hanno trovato nel processo ulteriore conferma nelle dichiarazioni di un altro collaboratore, Salvatore CONIGLIO. Costui, per vero, non ha fatto menzione dello ENNA (del quale ovviamente non aveva fatto conoscenza); ma ha rivelato, in termini assolutamente puntuali e coerenti, l'attivita' di traffico di stupefacenti del DI GIACOMO (alla cui posizione si fa ancora rinvio), confermando la significativa circostanza che costui spediva la droga a Milano, facendola recapitare, fra gli altri, ad un certo "cinese" che operava con i palermitani (f.504715).

Non va, infine, trascurato come perfino il collaboratore MARINO MANNOIA (escludendo che l'imputato fosse un "uomo d'onore") abbia ammesso di averlo conosciuto, a sua volta indicandone la qualita' di infermiere del manicomio. E questo assume un ruolo concorrente non insignificante, ove si pensi all'attivo inserimento del predetto nel traffico degli stupefacenti, al quale non e' ignota la persona dell'imputato.

Tali elementi, a giudizio della corte, erano dunque del tutto idonei a sorreggere il convincimento di responsabilita' dell'imputato.

Merita, invece, di essere accolta la doglianza subordinata relativa alla ritenuta aggravante del traffico ingente. Ed infatti, dalle rivelazioni dell'ANSELMO non e'

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a long vertical stroke. The second signature is a cursive 'M'.

dato rilevare che l'imputato abbia effettuato trasporti di quantitativi notevoli di stupefacenti; laddove tale conclusione sarebbe esclusivamente fondata su un dato logico ma di mera supposizione (ancorché consistente), non tale comunque da giustificare un giudizio di certezza.

Infondate, infine, sono le istanze subordinate di concessione delle attenuanti generiche (che non sarebbero giustificate da alcuna ragione attinente sia alla personalità dell'imputato, coinvolto in altre vicende processuali e non meritevole di alcun beneficio per il pessimo comportamento processuale, sia alla obiettiva entità del fatto, dato l'inserimento nella pericolosa organizzazione dedita al traffico medesimo).

In considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la corte ritiene equo infliggere la pena di anni quattro di reclusione e lire 8.000.000 di multa, così riducendo quella applicata dai primi giudici con l'aggravante ora eliminata.

Consegue la pena accessoria; mentre la misura di sicurezza della libertà vigilata, imposta dalla pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dalle risultanze processuali, può essere ridotta ad un periodo non inferiore ad un anno.

Per quanto attiene alla imputazione di cui al capo 13, si osserva che la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato. Ma il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la

formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame; sul punto, peraltro, osservandosi che le perplessità espresse dai primi giudici sono ancorate alle risultanze tutte degli atti concernenti l'imputato, specialmente attinenti al contesto operativo del quale si è detto, sicchè non è agevole vincere il dubbio, oggi superato soltanto dalla parificazione dello stesso alla mancanza di prova.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by a series of connected loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'M' or 'W' shape at the top, with a few additional strokes below it.

10.124. FAIA Salvatore. - - L'imputato e' stato condannato, per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, e 332, alla pena di anni sei di reclusione e lire 2 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. Lo stesso e' stato assolto, con formula dubitativa, dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 352. 353 e 354.

Il FAIA ha proposto appello deducendo l'inaffidabilita' delle fonti costituite dai "pentiti".

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, insistendo per l'affermazione di responsabilita' per i capi 1 e 10, sul rilievo che, avendo realizzato i reati collegati alla cosca di corso dei Mille, l'imputato non potesse che esservi inserito.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la sua dichiarazione di impugnazione.

In esito al dibattimento, nel quale le parti hanno adottato coerenti conclusioni, la corte osserva che va condivisa la pronunzia dei primi giudici.

Quanto ai capi di imputazione per i quali e' stata pronunziata condanna in primo grado, si rinvia al par.9.9 e 9.14, dove la posizione del FAIA e' stata esaminata nel contesto delle risultanze complessive (pervenendosi alla conferma per tutti i capi).

Per quanto attiene alla pretesa configurabilita' del

reato associativo a carico di tutti quelli che, come l'odierno imputato, avevano commesso i reati c.d. comuni nel territorio controllato dalla cosca di corso dei Mille, si rinvia integralmente alla trattazione di carattere generale di cui al par.4.10, dove sono state appunto esaminate tutte le possibili angolazioni del problema e dove si è appunto concluso che la pur consistente idea di una contiguità fra gruppi criminali comuni e cosca mafiosa veniva compromessa dal dubbio che i primi agissero in forma autonoma e per il perseguimento di diversi scopi, ancorché essendo tenuti al rispetto di regole e perfino al pagamento di percentuali: argomenti e riflessioni che qui si devono ritenere riprodotte per la posizione di questo imputato, a cui favore, poi, milita la specifica indicazione di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che fosse un associato, precisando che era solo un "ladruncolo", e nient'altro (ud.5 gennaio 1990).

Per quanto attiene, infine, ai capi 352, 352 e 354, si osserva che contro la relativa assoluzione dubitativa ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena. Ma il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame. Peraltro la corte osserva

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'G' or 'J' followed by a vertical stroke. The second signature is a cursive 'M'.

che nelle specie gli atti non consentono di vincere il dubbio che ha indotto i primi giudici all'assoluzione con la formula relativa allora ammessa, dubbio oggi superato soltanto dalla parificazione dell'insufficienza di prova alla mancanza della stessa.

La sentenza impugnata va dunque riformata solo in questi ultimi termini, ferme restando le residue statuizioni anche in ordine alla misura della pena inflitta, che appare adeguata in relazione ai fatti contestati (nei termini rilevabili dalle trattazioni sopra richiamate); mentre l'imputato, per le medesime ragioni, non appare di certo meritevole di alcun beneficio o attenuante.

La misura di sicurezza inflitta in primo grado e' ampiamente giustificata dall'evidente pericolosità sociale dell'imputato, quale si desume dalle risultanze medesime e soprattutto dal suo inserimento in un contesto di tendenziale sbocco verso forme piu' qualificate di criminalita' organizzata.

10.125. FALDETTA Luigi - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza.

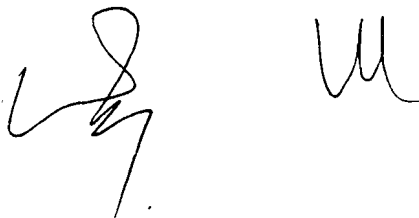
Lo stesso imputato ha proposto appello deducendo la insussistenza delle prove a suo carico e in subordine la sussistenza del reato di ricettazione di cui all'art.648 c.p..

All'odierno dibattimento il procuratore generale ha concluso per l'accoglimento della proposizione subordinata della difesa; quest'ultima ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che possono essere condivise le conclusioni formulate dal procuratore generale.

Per vero, i primi giudici avevano affermato la responsabilità del FALDETTA in ordine ai reati di associazione per delinquere sottoponendo a penetrante analisi tutte le operazioni di contenuto patrimoniale da lui compiute ed implicanti, nella complessiva valutazione, l'organico inserimento nella cosca a fianco del gruppo capeggiato da Giuseppe CALO'.

Si era dunque accertato, in primo luogo, che il FALDETTA aveva negoziato assegni di sicura provenienza illecita per circa lire 305 milioni, dello stesso tipo di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature that appears to be 'L. G.' or similar, and the second is a more fluid, cursive signature that could be 'M.' or 'U.'.

quelli trovato addosso a Giuseppe DI CRISTINA (par.6.5, dove si é dimostrato come quei fondi provenissero dal traffico di stupefacenti che fin da allora veniva alla luce come stadio evolutivo ulteriore del contrabbando di tabacchi), nonché un assegno di lire 14.600.000 tratto su un conto corrente di Salvatore INZERILLO, noto "boss" di Passo di Rigano (e il processo ha ampiamente dimostrato che costui era proprio il coordinatore del traffico di stupefacenti delle cosche mafiose).

Vero era, secondo quei giudici, che quanto ai primi assegni il FALDETTA risultava imputato di ricettazione in altro procedimento e che, quanto all'assegno proveniente da INZERILLO, l'imputato aveva dichiarato di averlo ricevuto da certo Giovanni PILLITTERI perchè lo cambiasse (fatti tuttavia non suffragati da alcuna prova documentale: f.497541); ma in realtà, tali circostanze potevano, a giudizio della corte medesima, costituire un indizio delle attività illecite e dei contatti con ambienti mafiosi intrattenuti dall'imputato.

Peraltro, le indagini bancarie concernenti Tommaso SPADARO (trafficante di stupefacenti ad altissimo livello: infra, par. 10.336) avevano accertato che tre assegni da lire 10 milioni emessi dalla Banca d'America e d'Italia di Napoli erano stati negoziati a Palermo da Luigi FALDETTA e altri assegni, da lui contestualmente richiesti, erano stati versati in libretti al portatore di pertinenza di Tommaso SPADARO.

Inoltre, era emerso che altri assegni circolari,

962124

richiesti dal cognato dello SPADARO, Giovanni SAMPINO, e per un importo di lire 75 milioni, erano stati negoziati da FALDETTA, il quale aveva emesso un assegno di lire 200 milioni, negoziato da una società fiduciaria facente capo allo SPADARO (fatti giustificati dall'imputato, una volta come una concessione di prestito da parte di Francesco SAMPINO, suocero dello SPADARO: f.422611, e un'altra volta ancora come una operazione intrapresa in società con lo SPADARO e non andata a buon fine: f.449978).

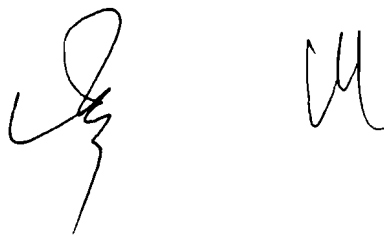
L'assegno da lire 200 milioni sarebbe stato poi la restituzione di una operazione di prestito (ovviamente nella quale lo SPADARO non aveva ricevuto alcun compenso).

Per vero, la fisionomia dell'imputato era stata significativamente tratteggiata nel processo da Tommaso BUSCETTA, il quale aveva dichiarato che il FALDETTA, pur non essendo "uomo d'onore", rappresentava gli interessi di "Pippo" CALO' in numerosissimi affari apparentemente leciti, come la costruzione di un complesso residenziale in Sardegna in società con lo SPADARO (ff.450007, 450064, 450096).

In particolare, tale ultima circostanza aveva trovato riscontro nelle indagini di polizia.

Si era infatti potuto accertare (ff.501845 segg.) il sicuro interessamento dell'imputato in due società, la "Mediterranea" s.r.l. e la "Agroedil Olmo" s.r.l., che avevano realizzato immobili in località Porto Rotondo.

Significativo era che nel 1980 a Luciano MERLUZZI (prestanome di Domenico BALDUCCI) come amministratore della "Mediterranea" s.r.l. era subentrato certo Gaspere BELLINO,



che altro non era che un falegname di San Lorenzo ("nelle mani" di "Pippo" CALO') e la società stessa aveva dunque realizzato 56 "mini-appartamenti" di cui diciannove erano stati ceduti ad una società controllata da certo Ernesto DIOTALLEVI, che era in rapporti - a dire di BUSCETTA - con il CALO', e due a Luigi FALDETTA (f.451995).

In tutti questi "affari" era spuntato dunque il CALO', il quale si faceva chiamare "Mario AGLIALORO" (fatti pacificamente ammessi anche da questo imputato: supra, par. 10.48).

Un altro elemento che aveva dimostrato il coinvolgimento di FALDETTA nelle attività dell'associazione mafiosa e in particolare del CALO', riguardava l'acquisto di un appartamento sito in Roma, nella Via Aurelia, dove erano avvenute riunioni di trafficanti di stupefacenti, facenti capo a Nunzio LA MATTINA.

Tale appartamento era stato venduto nel febbraio del 1981 alla s.r.l. "Immobiliare Coma", una società della quale erano risultati soci i fratelli Gaspare e Vincenzo BELLINO, come si è detto prestanomi del CALO'.

Orbene, le trattative relative a questo affare erano state condotte dal FALDETTA e, come da lui stesso ammesso, il CALO' frequentava l'appartamento utilizzando il suo nome.

Ancora, un altro episodio che aveva avvalorato le tesi accusatorie riguardava la costruzione di due ville a Porto Rotondo, da parte dell'imputato, su terreni acquistati dalle società "Agroedil Ontano" e "Agroedil Olmo", quest'ultima avente come soci Domenico BALDUCCI e il solito Gaspare

BELLINO (prestanome del CALO'), e questa volta anche la moglie di costui, Angela MANISCALCO.

Lo stesso imputato avrebbe poi ammesso che nel corso dell'estate del 1981, in quelle ville avevano trascorso la villeggiatura "a contatto di gomito" il CALO' e Francesco PAZIENZA.

Da tutti questi argomenti indiziari, dunque, i primi giudici avevano tratto il convincimento che il FALDETTA, per quanto - come attestato da BUSCETTA - non organicamente inserito nel sodalizio mafioso, costituiva un vero e proprio alter ego del CALO' (partecipava a numerosi affari intrapresi per suo conto, effettuava investimenti mediante società sotto il suo controllo, intratteneva rapporti di cordiale intimità con lo stesso e con lui collaborava nell'investimento del denaro illecitamente acquisito, e così via); di guisa che poteva intravedersi l'ipotesi di concorso nel reato di associazione per delinquere (teoricamente configurabile).

A fronte di tutto questo, la difesa ha cercato di sfaldare il quadro probatorio sottoponendo però ad una specie di scomposizione i vari momenti ricostruttivi della decisione impugnata, allo scopo infatti di evidenziarne, nella isolata consistenza di ciascuno, la intrinseca equivocità o insufficienza (laddove, invece, come si ribadirà, è proprio nel contesto delle complessive valutazioni che è possibile ricavare il dato di giudizio opportunamente messo in luce dai primi giudici, al quale potrà essere apportata una sola rettifica nelle conclusioni



finali).

Certo, può avere dunque buon gioco l'argomento difensivo che un solo assegno (e per di più dell'importo non ingente, anche se riferito al 1978, di lire 14.600.000) non costituisca un fatto decisivo per attestare che il FALDETTA fosse inserito nel "giro" di INZERILLO.

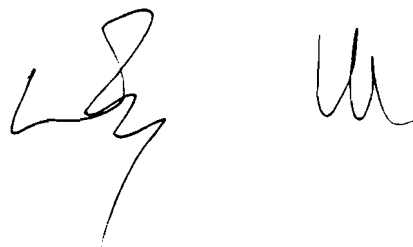
Ma non può dubitarsi che quel rapporto (sostanzialmente ingiustificato, come hanno giustamente ritenuto i primi giudici, dato che i rapporti di affari possono essere dimostrati, e troppo comodo rifugio è il pretesto dei cambi di assegni) costituisce comunque un segnale eloquente che, in un modo o in un altro, denaro di siffatta provenienza fosse arrivato fino al FALDETTA (e se questo non lo si considera in sé solo, ma appunto nel contesto delle residue risultanze, in connessione con il fatto che l'imputato investiva il denaro del CALO', non può più apparire privo di significato o di equivoca portata indiziante).

Così come, nel quadro delle stesse premesse, non possono che apparire palesemente pretestuose le giustificazioni e ai margini dei rapporti con lo SPADARO; nel cui contesto, è bastato ai primi giudici notare come stranamente un "prestito" o un "affare" da duecento milioni si fosse comunque concluso senza nessun conteggio di interessi corrispettivi, per desumere il valore indiziante del solito giro di capitali accreditato come restituzione.

Basta, in realtà, rileggere le stesse dichiarazioni rese dall'imputato sul punto, per ricavare, attraverso il

paradosso del racconto, la incontestabile infondatezza di una tesi, sulla quale ancora confluiscono gli argomenti difensivi.

"Circa i miei rapporti con Tommaso SPADARO - così aveva spiegato FALDETTA ai giudici - posso dire quanto segue: ero cliente di Francesco SAMPINO, titolare di una rivendita di pesce nella via Villareale di Palermo. Il SAMPINO mi chiedeva se avessi qualche intrapresa economica cui associare il genero, Tommaso SPADARO, e l'occasione si presentò quando mi venne proposto di partecipare all'asta giudiziaria per l'aggiudicazione di un appartamento sito in uno stabile ubicato in Piazza Castelnuovo di Palermo.... Lo SPADARO aderì a finanziare sia l'acquisto dell'appartamento all'asta sia la costruzione dell'edificio per una quota pari al 50%. Mi consegnò, per mezzo di suo cognato SAMPINO Giovanni, assegni circolari per circa novanta milioni.... Io ottenni l'aggiudicazione dell'appartamento per circa novanta milioni ma non fu possibile realizzare lo stabile perchè non si riuscì ad ottenere la licenza edilizia.... Allora la società con lo SPADARO cessò per impossibilità dello scopo e in relazione al denaro che egli mi aveva dato io gli consegnai un appartamento nell'edificio da me realizzato in Via Pietro D'Asaro.... Gli restituii la differenza pari a circa sessantacinque milioni in contanti. Altri rapporti non ho avuto con Tommaso SPADARO ad eccezione di un assegno di lire duecento milioni che egli mi consegnò per consentirmi di rientrare da una esposizione debitoria nei confronti della Banca Sicula, se mai non ricordo. Io gli diedi un

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'L. S.'. To its right are the initials 'U'.

assegno di pari importo con scadenza a pochi giorni mentre quello dello SPADARO era a vista".

Laddove non può non cogliersi lo stridente, per certi versi grottesco, conflitto logico fra le entità degli affari conclusi e la sede nella quale ne erano scaturite le premesse. Come se cioè fosse plausibile ad un qualsiasi livello ipotetico che un imprenditore, andando dal pescivendolo, si determini a fare entrare in società un parente di costui, nientemeno che (appena capitata l'occasione) per acquistare un palazzo nel punto più centrale della città (Piazza Castelnuovo, ossia Piazza Politeama, zona di massimo costo edilizio). Come se avesse un minimo di senso logico, o perfino di serietà, che, comunque quell'affare sia andato, il genero del pescivendolo poi presti ad un imprenditore cliente del suocero, in difficoltà e per farlo rientrare da una esposizione bancaria, ben duecento milioni dietro corresponsione soltanto di un assegno post-datato .

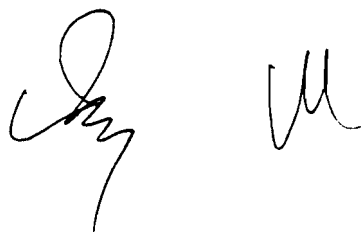
Ed ancora, ai margini degli investimenti immobiliari in Sardegna, le strane figure di personaggi che ricoprono il ruolo di prestanome (in questo caso vi è un falegname di una borgata di Palermo), la presenza, anzi la familiarità, di un CALO' che si fa chiamare "Mario Agliadoro" a che poi diventa destinatario di unità immobiliari, attraverso passaggi finanziari che sono rimasti solo nelle mere affermazioni difensive dell'imputato; tutto insomma testimonia l'esistenza di una retrostante realtà di provviste non palesabili e che - come hanno giustamente osservato i primi

giudici - non potevano essere ignorate e quanto meno non capite dal FALDETTA nel loro contenuto illecito (tanto che qualche transazione cartolare ha finito anche lui con il farla, nei casi appunto evidenziati nel processo che, seppure sporadici, sono certamente significativi).

Nè può trovare buon frutto la deduzione difensiva che il FALDETTA sarebbe stato giudicato in altre sedi.

Costui, infatti, è stato processato a Napoli nel giudizio scaturito dalle indagini conseguenti all'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA, allorquando attraverso alcuni assegni rinvenuti sul cadavere si era risaliti ad un colossale giro di centinaia di milioni (nel 1977-1978).

Gli assegni erano stati firmati da un certo LA PIETRA (il quale si era giustificato dicendo che era stato un sedicente "Don Mario" a chiedergli di effettuare le operazioni bancarie); e solo più tardi (con certezza solo in questo processo e in particolare a seguito delle rivelazioni di CALDERONE) si sarebbe scoperta la vera natura illecita di quegli affari. Il Faldetta, imputato in quella sede per rispondere dei reati di associazione per delinquere e ricettazione, era stato assolto dal reato di associazione per delinquere perchè ritenuto non associato con quegli altri personaggi ritenuti riciclatori (LA PIETRA, BALDUCCI, ed altri); era stato inoltre assolto per insufficienza di prove dal reato di ricettazione perchè i numerosi e consistenti assegni negoziati in attività di investimenti immobiliari (per centinaia di milioni) erano stati versati sul suo conto (argomento di buona fede) anche se nulla



l'imputato aveva provato circa le provenienze di quei capitali (argomento invece fortemente indiziante). Orbene, senza ovviamente entrare nel merito della decisione in esame, certo è che quella valutazione lambisce i confini di questo processo (per vero apportandovi significativi argomenti di valutazione, come, a tacer d'altro, la sinistra figura del "Don Mario", in una nuova realtà processuale acquisita, dove è pacifico che CALO' si facesse chiamare "Mario AGLIALORO", o come il fatto storico della circolazione di ingenti somme di denaro); ma non ne scalfisce la cognizione, nè sotto il profilo della fattispecie dell'art. 416 c.p., perchè come è stato detto in quella sede si è accertata una diversa ipotesi associativa, e neppure sotto il profilo della fattispecie dell'art. 648 c.p.. Infatti, in quella sede era stato accertato che degli assegni ricevuti dal BALDUCCI non era certo che lui conoscesse la provenienza illecita; laddove si mette invece in questa sede in evidenza un vero e proprio organico inserimento nella sfera del CALO' (di cui quella di Napoli poteva essere una piccola scheggia di una realtà molto più articolata, e nella cui scena mancava il dominus, appunto CALO').

Alla stessa maniera attribuire un valore decisivo ad un altro "spaccato" di quella più articolata realtà, come quella della indicata vicenda processuale romana (affendenti ad altri investimenti immobiliari in Sardegna) del FALDETTA, potrebbe essere fuorviante. Posto che in questa sede l'imputato non va ad essere giudicato nuovamente per quelle

imputazioni, ma viene guardato e valutato anche alla luce di fatti storici che comunque hanno avuto l'epilogo processuale autonomo (non in discussione).

Ciò che, in particolare, emerge è che il FALDETTA agiva in costante sintonia con il CALO'. E se, nell'altra sede, quei giudici non avessero rinvenuto prove sicure che, nella specifica operazione d'investimento, il FALDETTA avesse esattamente impiegato denaro proveniente da reato, questo nulla toglierebbe al significato, complessivamente emergente, della costante presenza del CALO' a fianco del FALDETTA in tutte le attività speculative.

Bene hanno fatto dunque i primi giudici a riservarsi un'autonoma e panoramica valutazione dei fatti, per ricavarne il convincimento dell'organica contiguità dell'imputato rispetto al CALO'. E va pure condiviso il giudizio espresso sul fatto che il FALDETTA fosse "succube" di quest'ultimo, sostanzialmente uno strumento nelle sue mani (fatti univocamente confermati, per esempio, anche da MARINO MANNOIA - all'ud. del 5 gennaio 1990 - ma chiaramente desumibili dal racconto stesso da parte dell'imputato sul fatto che lui "ottemperava" agli inviti di CALO', andandolo a prendere quando arrivava all'aeroporto per accompagnarlo dove lui voleva - f.017396 - : strano atteggiamento per un imprenditore che arrivava al punto di accorrere alle chiamate di CALO' a Roma per portargli un po' di buon pesce e per fare una chiaccherata - ud. 14 maggio 1986 -).

Difatti, quando la soggezione raggiunge questi livelli, l'imprenditore diviene strumento organicamente



inserito a fianco degli associati.

E tanto dunque si pone effettivamente al limite del concorso del reato di associazione per delinquere, che anzi, sotto una certa prospettiva, potrebbe essere l'unica forma di concorso eventuale in fattispecie penali connotate da una necessaria plurisoggettività.

Nè potrebbe essere di ostacolo la considerazione che l'imputato si fosse dedicato soltanto ad attività di reimpiego di capitali illeciti; perchè anzi è proprio nella stessa configurazione della fattispecie di all'art. 416-bis c.p. che si coglie in questo un aspetto istituzionale del sodalizio mafioso.

Ciò che tuttavia non è di sicura affidabilità processuale e che dunque sorregge una diversa soluzione, è se tale integrazione organica sia avvenuta a favore della collettività o di una generalità di interessi del sodalizio, ovvero a favore del CALO' come singolo (ancorchè notoriamente, per l'imputato, dedito alle attività illecite promananti dal sodalizio mafioso e dal traffico di stupefacenti). Perchè, in quest'ultimo caso (fermo restando, ripetesi, la esatta rappresentazione da parte del FALDETTA di uno sfondo di criminalità organizzata nella quale si muoveva il suo dominus CALO'), l'apporto non sarebbe orientato verso un fine associativo, ma individuale del singolo associato, a sua volta ed autonomamente posto nella personale necessità di reinvestire i proventi ricavati dalle attività compiute nel sodalizio.

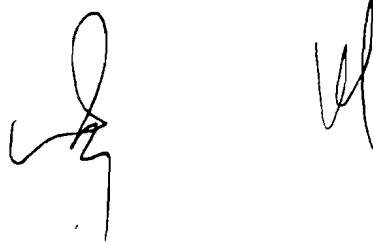
E tale dubbio, non risolvibile allo stato delle

962134

cognizioni processuali, va dunque volto a favore dell'imputato, il quale va sottoposto al regime sanzionatorio meno severo dell'ipotesi della ricettazione (non ostandovi difficoltà di correlazione rispetto alla contestazione, per le ragioni esposte in via generale nel par. 4.11), esattamente nei termini di cui alle conclusioni del procuratore generale.

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. la corte ritiene equa la pena nella misura di anni tre di reclusione e di lire 5 milioni di multa con il condono nella misura di due anni.

Consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; mentre, in dipendenza della superiore decisione, va esclusa l'applicazione della misura di sicurezza.



962135

10.126. FARAONE Nicola - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto con formula piena dal reato di associazione per delinquere.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'impugnazione proposta; mentre il procuratore generale ha proposto appello, dolendosi della esclusione delle aggravanti circa le imputazioni concernenti gli stupefacenti nonché della errata applicazione della continuazione tra il reato associativo e il reato-scopo.

L'imputato ha proposto appello, reiterando preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale e deducendo, nel merito, la totale inattendibilità delle fonti, in particolare del "pentito" Armando FRAGOMENI, sui fatti riferiti nel processo.

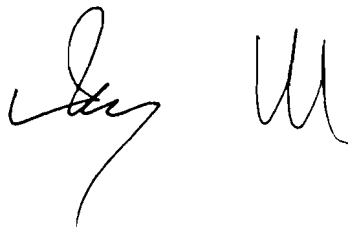
Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Le questioni di competenza sollevate dalla difesa (e reiterate in questo grado di giudizio) sono state già in termini generali esaminate nel par. 2.5, al quale si rinvia, ribadendosi l'inesistenza di una specificità della posizione

di questo imputato, al quale peraltro si è dato carico - come si vedrà nell'esame del merito di condotte realizzate, in concorso tra vari imputati, anche in luoghi rientranti in questa competenza territoriale; venendosi questo ad aggiungere alle considerazioni sulla - comunque - operante connessione soggettiva ed oggettiva (non certamente intaccata neppure dalla verificata insufficienza probatoria in ordine al reato associativo finalizzato, nei termini di cui infra).

Nel merito, dunque, si osserva che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici possono essere solo in parte condivise.

Per vero, la corte di primo grado aveva fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni del FRAGOMENI (che era, come è noto, un "pentito" inserito nel settore degli stupefacenti e che ha offerto un notevole contributo ricostruttivo in questo processo), il quale aveva indicato il FARAONE come trafficante di droga collegato a Tommaso BUSCETTA e a Gerlando ALBERTI. Costui aveva riferito di aver conosciuto, nel 1980, Antonino VESSICHELLI (chiamato "Tonino"), gestore di un maneggio a Moncalieri, il quale si era offerto di rifornirlo di cocaina e gli aveva presentato il BUSCETTA (detto, appunto, il "principe della cocaina"), nonchè Nicola FARAONE e certo "Maurizio" (identificato poi per Salvatore PROCIDA) dai quali aveva dunque acquistato diverse partite di droga che rivendeva poi a Torino e a Brescia. Il FRAGOMENI, che aveva riconosciuto per fotografia l'imputato, aveva inoltre raccontato un episodio

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a long horizontal stroke. The second signature is a more compact, cursive 'M'.

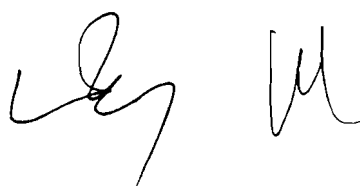
verificatosi nell'agosto del 1980, quando il "pentito" si era recato in compagnia di amici a Palermo per rifornirsi di cocaina da prelevare presso un meccanico. Qui erano stati indirizzati presso un villino di Carini (la cui ubicazione corrispondeva, come accertato dai carabinieri - f.434198 -) a quello dove sarebbe stata scoperta la raffineria di droga gestita da Gerlando ALBERTI). Dopo iniziali titubanze, essi si erano dati appuntamento per il giorno successivo, quando si erano presentati appunto assieme al PROCIDA, al Gerlando ALBERTI, il giovane e la convivente del FARAONE, Anna COLIZZI, tutti a bordo di una "Volkswagen maggiolino" di colore verde (particolare significativo perchè coincidente con la realtà). Al FRAGOMENI era stato fatto presente, da parte del FARAONE e del PROCIDA, che a causa dello sciopero del periodo estivo vi era difficoltà di approvvigionamento, ma che a settembre lo avrebbero rifornito; e difatti da quel momento i rapporti con costoro (che dicevano di essere del "clan" di BUSCETTA), si erano intensificati (ff.410854 segg.) e protratti per alcuni mesi.

I primi giudici, valutando l'attendibilità del "pentito", avevano pure rimarcato le contraddizioni nelle quali era caduto l'imputato, il quale, nei suoi interrogatori, aveva negato di conoscere il FRAGOMENI ed ammesso di aver conosciuto il BUSCETTA ma solo a causa di alcuni acquisti da lui effettuati presso un negozio della moglie (f.232284): laddove, era invece facilmente individuabile la significativa reticenza difensiva, grazie al ritrovamento di un taccuino, sequestrato alla convivente

dell'imputato e recante l'annotazione del nome di "Roberto" (pacificamente, pseudonimo usato da BUSCETTA per i suoi traffici di mafia e di droga), nonchè del nome del suocero dello stesso BUSCETTA, "GUIMARES". E che le spiegazioni dell'imputato (secondo cui "Roberto" era il figlio di questo BUSCETTA, occasionalmente conosciuto) fossero palesemente inconsistenti non era solo dimostrato dalla intrinseca assurdità che un commerciante annoti, senza motivo, il nome di un ragazzo, anzichè del padre o della madre o in luogo del cognome, ma anche dal fatto che - appunto come esattamente rilevato dai primi giudici - la trascrizione di un cognome "GUIMARES", implicava una familiarità così accentuata da non potersi giustificare in una circostanza di conoscenza occasionale ed innocente.

Al che è d'uopo aggiungere, a giudizio di questa corte, che se taluno intendesse mantenere una riservatezza sulla propria identità (come nell'ipotesi di un BUSCETTA che avesse preferito non spendere il suo nome nei rapporti di quotidiana vita di relazione), non potrebbe comunque determinarsi a dare inutilmente nomi di figli o di suoceri o di mogli (meno che mai pseudonimi, che in quel contesto criminale sono vere e proprie "parole d'ordine") e certamente mai ad occasionali commercianti di abbigliamenti.

A fronte di questi fatti, di imponente portata probatoria, la difesa ha ulteriormente insistito (dopo che le marginali deduzioni circa presunte contraddizioni delle rivelazioni di FRAGOMENI erano state - giustamente - disattese per implicito dai primi giudici) nel ribadire la



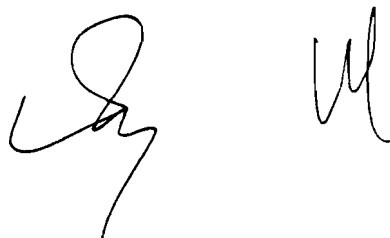
incredibilità delle dichiarazioni del "pentito".

Ma questa corte deve ribadire che è proprio nella coerente forza logica delle risultanze esaminate (già analizzate anche nel par. 10.11 cui si rinvia integralmente) che restano assorbite le deboli proposizioni di confutazione del contenuto di queste rivelazioni; non tanto, dunque, per l'obiettivo concordanza dei dati acquisiti (come - ripetesi - dimostrato nella sede richiamata) circa i luoghi, le persone e perfino l'auto usata dai protagonisti della vicenda (i quali insomma, per queste ragioni, non possono essere usciti dalla fantasia del collaboratore), quanto per la corrispondente portata assai riduttiva delle contrapposte obiezioni difensive. Le quali (tralasciando quelle sulla generica credibilità dei "pentiti" in generale e su questo "pentito" in particolare, già trattate nella parte III, cui si rinvia) non sono nella specie decisive se evidenziano divergenze sui prezzi della droga, sulle diverse fisionomie dei trafficanti, sulla loro personalità (fino a giungere all'illazione che per esempio sarebbe assurdo che fossero stati intrattenuti rapporti confidenziali con un personaggio, come il VESSICHELLI, che era stato considerato uno "spione"), cioè su aspetti che non solo non hanno una rilevante portata logica per svalutare in modo accettabile la fonte esaminata, ma che soprattutto non sono neppure in conflitto con quella realtà di criminalità, fatta di doppiezze, di ambiguità, di rischi, di evoluzioni rapide di rapporti e di organizzazioni di traffico. E non lo sono, ripetesi, a fronte della obiettiva portata storica degli

avvenimenti descritti, che hanno trovato una loro adeguata collocazione temporale e geografica nelle risultanze del processo.

Ne' possono avere buon gioco (nei termini ugualmente ripetuti nel paragrafo 10.11, qui già integralmente richiamato a completamento di motivi della decisione) le evidenti reticenze di BUSCETTA, il quale ovviamente mente quando afferma che non aveva mai conosciuto il PARAONE o il FRAGOMENI; e altrettanto coerentemente mente quando afferma che non aveva mai frequentato i luoghi del traffico di stupefacenti (per tentare, a sua volta, molto debolmente, di affrancarsi dall'immagine nitida di "principe della cocaina", di grande personaggio carismatico sovrastante il gruppo torinese del settore). Perchè, appunto, tutto questo è stato di agevole lettura, a nulla rilevando che (e per quali ragioni) nei confronti del BUSCETTA non siano state portate a buon esito le corrispondenti accuse di traffico.

Se non che, dalle superiori risultanze emerge che l'imputato, seppure responsabile di traffici specifici ulteriori (rispetto a quelli per i quali è stato già condannato, ora in via definitiva, a Torino), non può con certezza ritenersi inserito in un contesto organizzativo stabile; emergendo, per converso, alcune attività estemporanee, concretatesi in qualche viaggio e in qualche contatto in Sicilia per rifornimenti di droga, possibilmente pure finalizzati ad uno scopo di commercializzazione autonoma (in coerenza, peraltro, alla analoga pronuncia dei giudici di Torino, che hanno assolto il PARAONE dal reato di



cui all'art. 75 legge stupefacenti)).

Pertanto, poichè gli episodi di traffico qui venuti in evidenza devono considerarsi unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto a quelli già accertati a Torino (sentenza della corte d'appello del 26 febbraio 1988, divenuta irrevocabile il 21 dicembre 1989), la corte ritiene adeguato un aumento di pena nella misura di anni quattro di reclusione e lire 10 milioni di multa (pena che l'imputato risulta avere interamente scontato, imponendosene la scarcerazione).

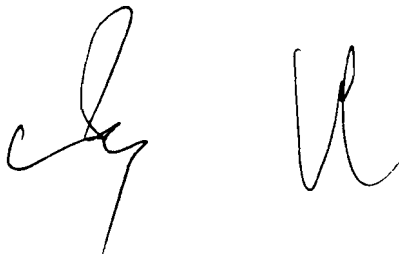
10.127 FASCELLA Antonino - L'imputato é stato assolto da tutte, le imputazioni ascrittegli (capi 1, 10, 13 e 22) per insufficienza di prove ed ha proposto appello reclamando la formula piena.

Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione, dolendosi dell'assoluzione dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, e deducendo che l'affiliazione dell'imputato emergeva dalle risultanze processuali ed in particolare dalle dichiarazioni di CONTORNO e di CALZETTA. Il procuratore generale non ha fatto seguire motivi alla proposta dichiarazione di impugnazione.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Osserva, tanto premesso, la corte che il dubbio espresso dai primi giudici in ordine (per quanto qui interessa) alla affiliazione del FASCELLA al sodalizio criminoso, può essere alla fine condiviso.

Ed invero, nella sentenza impugnata si era messo in evidenza come la responsabilità dell'imputato potesse apparire attestata in modo gravemente indiziante dalle dichiarazioni di CONTORNO, il quale lo aveva riconosciuto in fotografia, indicandolo come "uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, e che si occupava di allevamenti di maiali (ff.456594 - 456598).



Gli inquietanti sospetti erano stati poi convalidati dal fatto che, secondo CALZETTA, i FASCELLA avevano una porcilaia a Gibilrossa e che, per informazione avuta dagli ZANCA, ivi si erano perse le tracce di alcuni scomparsi (f.220850).

Ma la corte di primo grado, prendendo atto che nessuna indicazione era stata data da CONTORNO in ordine ad episodi specifici che potessero in modo certo ed univoco dimostrare l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso, mentre le indicazioni di CALZETTA erano a loro volta vaghe ed imprecisate (nulla essendosi potuto accertare sui maiali già posseduti dai FASCELLA), aveva ritenuto appunto insufficientemente definito il quadro probatorio.

Di diverso avviso si è invece dichiarato il pubblico ministero, il quale ha osservato che CONTORNO e CALZETTA avevano fornito indicazioni accertatamente veritiere sul conto dei FASCELLA (riguardo anche ad attività commerciali costituenti paravento degli illeciti traffici: il che costituiva un significativo argomento di valutazione anche a fronte del fatto che l'imputato aveva - dunque immotivatamente - negato di possedere il magazzino descritto da CALZETTA). Ed in effetti non può negarsi, in uno alle deduzioni del requirente, che la convergenza di dati assimilabili allo stesso contesto ambientale suggerisce non pochi spunti indiziari circa la ipotizzata affiliazione del FASCELLA al sodalizio mafioso. Tanto che, per certi versi, quelle censure potrebbero apparire fondate; se non si fosse aggiunto un elemento in dissonanza con la tesi di accusa

attraverso le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale dinanzi a questa corte ha escluso che l'odierno imputato avesse allacciato, alla stessa stregua dei fratelli (che invece erano "uomini d'onore"), il vincolo associativo. E, a fronte dell'indicazione (pur ovviamente meritevole di complessiva valutazione, comunque certamente) orientativa, nei termini esaminati, non appare a questa corte possibile discostarsi più da quel dubbio già espresso in prime cure.

Tutte le formule dubitative vanno tuttavia adeguate al nuovo regime processuale.

Two handwritten signatures are present. The one on the left is a large, stylized signature with a prominent loop at the top and a long, wavy tail. The one on the right is a smaller, more compact signature with a similar looped structure.

10.128. FASCELIA Francesco - L'imputato é stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), nonchè di quelli di cui ai capi 313, 314, 315, 316, unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; é stato assolto dalle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti per insufficienza di prove.

Il pubblico ministero ha espressamente rinunciato all'impugnazione inizialmente proposta.

Il procuratore generale ha proposto appello dolendosi dell'errata applicazione della continuazione fra i reati associativi e i reati-scopo.

L'imputato, a sua volta, ha infine proposto appello dolendosi della totale inadeguatezza delle fonti di prova che non avrebbero mai potuto giustificare le pronunce addossate.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità dell'appello del procuratore della Repubblica.

Nel merito, si osserva che le statuizioni dei primi giudici possono essere sostanzialmente condivise.

Quanto, in primo luogo, alle imputazioni di cui ai

capi 313, 314, 315 e 316, si rinvia alla trattazione di cui al par. 9.9, dove è stata verificata la fondatezza delle conclusioni del primo giudizio.

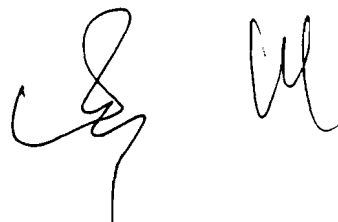
Quanto, dunque, alle imputazioni di associazione per delinquere, si osserva che i primi giudici avevano esattamente ritenuto la consistenza dell'accusa attraverso l'analisi comparativa di tutte le risultanze processuali.

Infatti, Stefano CALZETTA aveva indicato il FASCELLA come affiliato al sodalizio mafioso e vicino ai fratelli PULLARA', assieme al fratello Pietro, arrestato nel c.d. "blitz di Villagrazia"; in particolare il "pentito" aveva ricordato (come si è detto nel paragrafo precedente) che i FASCELLA avevano una porcilaia nella zona di Gibilrossa dove, a dire degli ZANCA (come è noto, referenti del CALZETTA), vi erano tre maiali enormi, "addirittura dei mostri", capaci in dieci minuti di far sparire un corpo umano", cosa che sarebbe appunto in qualche caso avvenuto (f.220850).

Analogamente SINAGRA aveva poi confermato che l'imputato apparteneva alla "nuova mafia", intrattenendo rapporti con Giuseppe TINNIRELLO (f.258242).

Anche Salvatore CONTORNO aveva precisato che l'imputato era "uomo d'onore" (della "famiglia" di Santa Maria di Gesù) e che anzi si occupava di traffico di droga, insieme agli ADELPIO e ai PULLARA' (f.456531).

A fronte di queste convergenti indicazioni dei collaboratori (il cui valore, come si è detto nella parte III, assume un rilievo assai significativo nella ricerca

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

della prova circa la condotta associativa in esame), la difesa ha tentato di mettere innanzitutto in discussione la generica attendibilità delle fonti (nei termini che sono stati tuttavia esaminati nelle parti III e IV, cui è necessario fare integrale rinvio), osservando, nello specifico quadro probatorio concernente questo imputato, che esse sarebbero obiettivamente connotate da gravi e insanabili contraddizioni (che, in aggiunta alle perplessità di fondo, ne dimostrerebbero la totale e definitiva inaffidabilità).

Ma in realtà, a giudizio di questa corte, le proposizioni difensive non colgono nel segno di una decisiva svalutazione del livello probatorio raggiunto nel processo; come è dimostrato dal fatto che, in definitiva, esse si accentrano nella dedotta divergenza dei "pentiti" in ordine alla indicazione dell'esatta "famiglia" di appartenenza dell'imputato nel contesto associativo, nonché nell'accertata falsità delle rivelazioni concernenti la titolarità di un esercizio commerciale (articoli casalinghi) e della "porcilaia" tanto sinistramente tratteggiata nel racconto del CALZETTA.

Perché, quanto a queste ultime doglianze, a parte l'irrilevanza della circostanza dell'esistenza del negozio (in realtà indiziante semmai al contrario, se è vero che i FASCELLA l'avevano negata ed invece da indagini di polizia esperite in questo dibattimento è emerso che Pietro e Francesco collaboravano appunto un parente nella gestione di un esercizio commerciale di articoli casalinghi: rapporto

del 5 aprile 1989), non può dubitarsi come di nessuna obbiettiva menzogna possa tacciarsi, anche in questo caso, il CALZETTA. Costui, infatti, non aveva certo affermato (onde l'inutilità delle proteste dell'imputato) che nella porcilaia del FASCELLA fossero stati dati in pasto cadaveri ai maiali, ma solo che gli ZANCA gli avevano parlato di tali possibili fatti (con la genericità che si imponeva già nello stesso racconto di costoro). Il che, come ovviamwente non riveste un significato probante autonomo (tanto che, come é superfluo notare, nessuna di quelle gravi accuse sono state mai elevate), non può neppure implicare una positiva smentita alla stessa affermazione, che rimane esclusivamente affidata al confronto con il fatto storicamente incontestato che i FASCELLA avessero una porcilaia (ma che negli ultimi periodi i maiali un tempo esistenti erano stati eliminati), e va dunque sostanzialmente utilizzato (non già come riscontro di qualsiasi natura, ma solo) come dato di riferimento necessario per l'identificazione delle persone oggetto della rivelazione del "pentito", in questo senso puntuale e veritiero.

Che poi si possa individuare sicura dimostrazione di falsità, anche solo di perplessità, nelle rispettive collocazioni operate dai "pentiti" nelle varie aggregazioni mafiose, é sicuramente da escludere.

A parte, infatti, che (come si é visto in altre sedi, ma specialmente nelle parti VIII e IX) i gruppi territoriali di Corso dei Mille e Santa Maria di Gesù erano contigui e stretti da particolari rapporti di alleanza operativa, certo



é che SINAGRA si era limitato a riferire la "vicinanza" dei FASCELLA ad alcuni personaggi di Corso del Mille; mentre CALZETTA ne aveva ricordato la connivenza con i PULLARA' (appunto, di Santa Maria di Gesù) e ciò in esatta consonanza con la versione di CONTORNO, che, essendo di quella stessa "famiglia" bene informato doveva essere al riguardo.

Una singolare, e dunque decisiva, conferma é scaturita in questo dibattimento di appello dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha rappresentato l'attuale organigramma delle cosche (in termini pertanto non intaccati dalle vicende detentive nelle quali l'odierno imputato é stato nel frattempo coinvolto, e secondo cioè i criteri precisati da questa corte in via generale nel par. 4.7) e ha compreso il FASCELLA appunto nella "famiglia" di Santa Maria di Gesù (pagg. 39- 72 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990), così completando - ove necessario - il quadro probatorio sull'inserimento di costui nel sodalizio mafioso.

La sentenza va, dunque, sul punto confermata (con le sole modifiche di ordine generale, concernenti l'assorbimento del reato di cui all'art.416 in quello di cui all'art.416-bis, e l'eliminazione delle aggravanti, nei termini di cui ai paragrafi 4.4 e 4.8).

Quanto alla determinazione della pena, si osserva che questa va calcolata computando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado (anni 5 + c. 6 = a. 6 e mesi 8) e che corrisponde ad opportune valutazioni in concreto (data la personalità dell'imputato, al quale nessuna attenuante può essere concessa), da

aumentare per continuazione (per i capi 313, 314, 315 e 316) nella misura ulteriore di un anno e dieci mesi (invece di anni due) e lire tre milioni di multa; cioè complessivamente in anni otto e mesi sei di reclusione e lire tre milioni di multa, ferme restando le statuizioni accessorie imposte dal titolo di reato e dalla emergente pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalle risultanze processuali esaminate.

Le formule per i capi 13 e 22 vanno adeguate al nuovo regime processuale, dandosi atto tuttavia delle estrema povertà delle fonti di prova.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more cursive.

10.129 FASCELLA Pietro. - L'imputato é stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione oltre statuizioni accessorie; é stato assolto con formula dubitativa da tutti gli altri reati ascrittigli e cioé dai capi 13 e 22 (concernenti gli stupefacenti) e 89 (quadruplici omicidio in danno di Girolamo TERESI, Angelo e Salvatore FEDERICO, Giuseppe DI FRANCO). Ha proposto appello, invocando la totale assoluzione da tutte le imputazioni ed eccependo comunque il vincolo di giudicato in ordine al reato di associazione per delinquere.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello proposto; mentre il procuratore generale ha formulato doglianze soltanto in ordine alle misure patrimoniali di cui alla legge n.646/1982, che sono state tuttavia separate da questo processo.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza mentre la difesa ha insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici non possono essere mantenute per le considerazioni che seguono.

L'imputato era stato, infatti, ritenuto (esattamente)

affiliato al sodalizio mafioso sulla base delle rivelazioni di CONTORNO (ff.456561, 456594, 456713) e di CALZETTA (f.402860), il cui contenuto é stato riportato nei paragrafi precedenti, a proposito degli altri FASCELLA; ma sostanzialmente in relazione agli sviluppi del c.d. "blitz di Villagrazia", nel quale (come si é detto in altre parti della sentenza, in particolare anche nel par. 6.1) erano stati scoperti numerosi esponenti mafiosi riuniti a convegno in una villa della medesima località.

Ed é proprio in dipendenza di questi ultimi fatti che il FASCELLA é stato tratto a giudizio per associazione per delinquere e difatti condannato con sentenza della Corte di Appello del 13 maggio 1985, nel frattempo divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988.

Di guisa che, a fronte del dato ormai incontrovertibile del giudicato, l'indagine devoluta a questa corte viene a ridursi all'esame delle risultanze afferenti alla condotta successiva ai fatti di cui sopra e sostanzialmente riferibile al periodo in cui l'imputato é stato ininterrottamente detenuto.

La corte ha già affermato in via generale (par.4.7, e per le ragioni che non merita ripetere) che, contrariamente alla diversa soluzione alla quale sono pervenuti i primi giudici, la detenzione non é necessariamente un ostacolo di ordine pratico (né giuridico) al mantenimento del vincolo associativo; ma che si impone una specifica analisi delle risultanze processuali per ricavare la prova che l'affiliato abbia mantenuto la sua posizione nel sodalizio.



Gli indizi offerti, sul punto, dal processo, si incentrano sostanzialmente nelle rivelazioni di ANSELMO, il quale aveva ricordato come il FASCELLA avesse mantenuto contatti all'interno del carcere con diversi imputati ritenuti appartenenti a "cosa nostra", come Benedetto CAPIZZI, Totò FAZIO, Giuseppe GAMBINO ed Armando BONANNO (ff.459118-459262).

Ma non vi è chi non veda l'equivocità di questi riferimenti, anche confrontati con le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ne ha invece ricordato le pregresse attività (compresa la partecipazione al quadruplice omicidio di baglio SORCI, dal quale però il FASCELLA è stato assolto, senza che l'accusa abbia mosso censura).

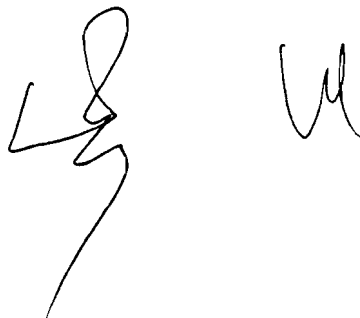
Poichè, dunque, la proposizione accusatoria (che non può essere letta nei termini ora esaminati) resterebbe affidata ad un dato meramente ipotetico, ancorchè consistente e grave (come la presupposta indissolubilità del vincolo mafioso anche a fronte di una lunga detenzione), la corte ritiene conforme a giustizia dichiararsi non doversi procedere per ostacolo di giudicato.

Per tutte le altre imputazioni, per le quali non vi è gravame del pubblico ministero, la formula va adeguata al nuovo regime legale, dandosi atto, per vero, della sostanziale inesistenza di prove quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, ed invece della grave consistenza degli indizi, date le rivelazioni di CONTORNO e di MARINO MANNOIA, quanto a quelle di omicidio.

10.130. FAVUZZA Giovanni . - Nei confronti del FAVUZZA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 E 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha corredato di motivi la dichiarazione d'appello.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era giustificata dalle rivelazioni di CONTORNO, che aveva indicato l'imputato quale appartenente al sodalizio criminoso, sempre che ciò avesse trovato ulteriori riscontri. E tale contesto probatorio appare alla Corte assai scarso.

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'L. G.' with a long, sweeping tail. To its right are the initials 'W'.

962155

10.131. FAZIO Ignazio. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui agli artt.416 e 416-bis c.p. e condannato alle pene di legge.

Il FAZIO ha proposto appello deducendo la mancanza di specifiche prove in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso.

Il procuratore generale (che aveva proposto appello ma non ha presentato motivi, donde la coerente statuizione di inammissibilita') ha concluso per la sostanziale conferma della sentenza.

Osserva la corte, in esito alla discussione dibattimentale, che in realta' le risultanze processuali non consentono di formulare un sicuro giudizio di colpevolezza.

Infatti, a carico dell'imputato concorrevano solo le dichiarazioni del collaboratore SINAGRA, il quale lo aveva indicato quale appartenente alla cosca di corso dei Mille, alle dipendenze di Filippo MARCHESE (f.258244). Tale propalazione era stata poi sorretta da uno specifico episodio relativo ad una "spedizione punitiva" (ai danni di un certo MANCA, reo di avere schiaffeggiato un "uomo d'onore"), alla quale costui avrebbe partecipato assieme ad altri affiliati e che era stata pero' interrotta dal causale intervento della polizia (che aveva arrestato Antonino SINAGRA e sequestrato un'arma).

Ora non e' dubbio che l'episodio sia tale da offrire

non trascurabili indizi sulla effettiva affiliazione dell'imputato alla cosca mafiosa di corso dei Mille; ma tuttavia, a giudizio di questa corte, tali elementi non assurgono a quei livelli di certezza necessari per la formulazione di una conclusione di colpevolezza. Supposto, infatti, che il FAZIO gravitasse (come i suoi precedenti giudiziari potrebbero suggerire) nel sottobosco di piccola criminalita' nel quale la cosca reclutava le nuove leve da adibire alle varie imprese gradatamente impegnative, vivendo di piccole imprese criminali, non si ricaverebbe comunque la certezza del suo pieno inserimento nell'organizzazione criminosa di tipo mafioso; potendosi al piu' ipotizzare che si trovasse ancora in quello stadio di iniziale sperimentazione, che e' appunto l'utilizzazione per compiti di secondaria importanza. E se si riflette, tale possibilita' risulta viepiu' confermata dallo stesso episodio narrato da SINAGRA, che si colloca in una fase evidentissima di iniziazione (neppure ancora ai furti, alle rapine, etc., secondo il cursus tipico del reclutamento) ed in una posizione ancora di non avvenuta affiliazione (il compito era quello di andare a picchiare una persona per punirla di uno sgarbo).

Tale convincimento risulta peraltro sorretto dalle genuine rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale, a proposito dell'imputato, ha ricordato - con sorprendente sintonia rispetto alle altre risultanze - che costui non era affiliato e soltanto che il padre era "succube" di Filippo MARCHESE: in cio' trovando spiegazione la propalazione di



SINAGRA, che lo aveva indicato come facente parte del gruppo dei (piccoli) criminali della cosca.

Appare dunque conforme a giustizia, a fronte dell'insufficiente quadro probatorio, pronunciare assoluzione secondo la formula di rito.

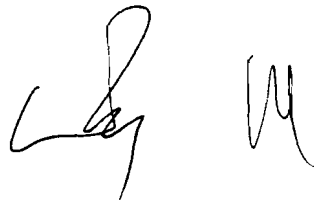
10.132. FAZIO Salvatore - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre statuizioni accessorie; è stato assolto dai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), per insufficienza di prove.

Ha proposto appello lo stesso imputato reclamando l'assoluzione, sul rilievo della mancanza di prove e deducendo che alla data di entrata in vigore della legge n.646 del 1982 si trovava già detenuto; deduceva inoltre di avere intrattenuto rapporti di natura lecita con Filippo MARCHESE e gli altri associati (realizzazione di impianti elettrici, scambio di assegni, prestiti).

Le dichiarazioni di appello del procuratore della Repubblica e del procuratore generale non sono state seguite da motivi (onde ne va dichiarata la inammissibilità).

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici non può essere condivisa in toto. La corte di primo grado, infatti, aveva ritenuto il FAZIO un affiliato al sodalizio criminoso sulla base delle risultanze

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

probatorie messe in luce dall'accusa. In particolare, con rapporto della squadra mobile di Palermo del 25 gennaio 1982 (f.050545) lo stesso era stato già individuato come appartenente al clan facente capo a Filippo MARCHESE. Egli era, difatti, contitolare di una ditta, la "Siciliana" s.n.c., operante nel settore degli impianti elettrici, assieme a Giovan Battista INCHIAPPA, a sua volta arrestato nel gennaio 1982 assieme a Giuseppe MARCHESE, nipote di Filippo MARCHESE, ed a Francesco SPADARO, nipote di Tommaso SPADARO, in quanto trovato in possesso di numerose munizioni ed armi (in particolare di due pistole calibro 38, del tipo utilizzato negli omicidi di mafia).

Era stato in questa circostanza che, esaminando la documentazione relativa alla società, si era accertato che essa aveva effettuato numerosi lavori per conto della ditta "Liistro" (impresa controllata da Tommaso SPADARO). E difatti le indagini bancarie avevano messo in luce che nel periodo compreso tra il 1979 ed il 1981, il FAZIO aveva emesso numerosi assegni per l'ammontare di alcune decine di milioni a favore di Filippo MARCHESE, Gregorio TINNIRELLO, Francesco Paolo CALTAGIRONE, Giuseppe LUPO (un altro prestanome dello stesso MARCHESE: infra, par.10.217), Giuseppe ABBATE, Filippo ARGANO, ed altri.

Il FAZIO, che inizialmente (prima che si scoprissero i rapporti bancari) aveva perfino negato di conoscere il MARCHESE, era stato controllato, nel 1974, dalla polizia mentre insieme allo stesso Filippo MARCHESE ed a Pietro MARCHESE si recava a Gaeta per accompagnarvi Giuseppe

962160

MARCHESE ivi destinato per soggiorno obbligato.

Il "pentito" SINAGRA aveva poi dichiarato di avere constatato che il FAZIO, anche negli ambienti carcerari, era circondato da molta considerazione e da qualificate compagnie di esponenti mafiosi (ff.258225 segg.); e lo stesso aveva confermato Salvatore ANSELMO (ff.459218 - 459490).

Se non che, tutte queste risultanze, così brevemente riepilogate, non giustificavano, a giudizio di questa corte, il sicuro convincimento dell'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Ed invero non può dubitarsi che il FAZIO fosse un personaggio inserito in certo giro di connivenze mafiose, e da tempo risalente; e che tali rapporti non fossero casuali o affidati ad evenienze contingenti, è egualmente dimostrato proprio dal perdurante mantenimento degli stessi livelli di familiarità, così come attestato dai "pentiti" (le cui rivelazioni, in sé stesse, potrebbero cioè non significare nulla di veramente indiziante, se non fossero correlate ai pregressi rapporti risalenti appunto agli anni '70).

Del resto, la stessa fisionomia della sua personalità e il singolare sviluppo delle sue vicende patrimoniali - nei termini puntualmente illustrati dal procuratore generale - hanno finito con il definire una nitida immagine di un soggetto venuto fuori dal nulla e, significativamente, sorretto però dalla presenza, sullo sfondo, di eminenti personaggi della criminalità mafiosa. Da semplice dipendente della "Coca-cola", ne era poi divenuto un concessionario di

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'S' or 'G' followed by a long vertical stroke. The signature on the right is a simpler, more compact cursive mark.

modeste proporzioni; ma - fatto sintomatico - aveva poi abbandonato tale attività proprio in concomitanza con un "salto di qualità", soprattutto in termini di incremento patrimoniale, di inspiegabile origine. Tanto, peraltro, non era sfuggito ai giudici della prevenzione i quali (con decreto di confisca del 20 dicembre 1984) avevano notato come il FAZIO avesse effettuato acquisti immobiliari di non giustificata consistenza (un fondo in contrada Maiorana di Casteldaccia del valore di circa 45 milioni, realizzandovi poi una costruzione a tre elevazioni; un fondo rustico compromesso per lire 490 milioni, di cui lire 150 milioni pagate in acconto; un nuovo esercizio di articoli sportivi con ulteriori esborsi di denaro, e ciò in aggiunta alla partecipazione alle società di cui sopra). Ma ciò che era apparsa effettivamente significativa era stata la partecipazione, assieme a Giovan Battista INCHIAPPA, alla società la "Siciliana" e, difatti oggetto di confisca, la cui evidente finalizzazione a scopi di reinvestimento emergeva non tanto dalla eloquente fisionomia dei due soci, quanto soprattutto dalle obiettive vicende di essa.

Infatti, come avevano notato quei giudici, nonostante l'esiguo capitale sociale iniziale e le modeste linee di credito concesse dalle banche, inspiegabilmente, a partire dal secondo anno di vita, la società aveva realizzato un notevole volume di affari (lire 326.913.000 nel 1980; lire 564.446.000 nel 1981; lire 601.764.000 nel 1982). La società inoltre aveva intrattenuto intensi rapporti con altre società sospettate di appartenere a mafiosi, tra cui la

"Olimar costruzioni", facente capo a Domenico FEDERICO, la s.n.c. "LIISTRO Giovanni e c.", sospettata dalla polizia di far capo a Tommaso SPADARO, la "Edilbeton", facente capo a Filippo MARCHESE, sia pure tramite il figlio Gregorio, e la cooperativa agricola "Favarella", della quale erano soci i fratelli GRECO di Ciaculli-Croceverde Giardini. Di tal che tutte quelle disponibilità economiche, in parte direttamente affluite nel patrimonio personale dell'imputato, e in parte versate, con conferimenti sfuggiti ad ogni controllo, non poteva giustificarsi certamente con i pochi redditi (accertati e quantificati anche nella sede di prevenzione) ufficialmente ricavati dai rapporti con la "Coca-cola". E tali conclusioni appaiono di stringente evidenza, pur senza soffermarsi sulla considerazione, messa in luce dal procuratore generale, che il FAZIO non aveva alcuna particolare competenza nel settore degli impianti elettrici, che costituivano l'oggetto dell'attività della società predetta (laddove, ulteriormente eloquente era la circostanza che invece essa aveva operato appunto, e in modo sostanzialmente esclusivo, con le grosse imprese mafiose).

La fisionomia che si ricava da questi dati di valutazione, comparati a loro volta con gli intensi rapporti cartolari accertati, e da essi completati, è quella di un soggetto inserito in un circuito di riciclaggio con il solo scopo di offrire copertura ad attività apparentemente illecite (delle cosche mafiose) e di disperderne la consistenza attraverso un frazionamento delle attività di impresa, tutte opportunamente affidate a compiacenti

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal line. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a monogram or a set of initials.

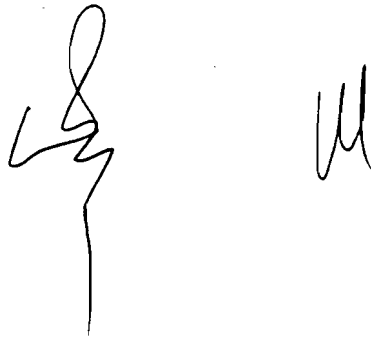
intermediazioni fittizie.

Certo, una simile, totale, disponibilità verso tali forme di collateralismo, può pure implicare (come si è osservato in altri casi e in termini generali nella parte IV di questa sentenza) un vero e proprio inserimento organico nel sodalizio o comunque una rilevante forma di collaborazione agli scopi di questo; e tuttavia occorre rilevare che, nella specie, la certezza circa la individuazione di quel confine tra l'integrazione nel sistema criminale e la - pur continuativa - disponibilità ad un ausilio esterno (a favore dell'associato come singolo, e non del sodalizio) non può dirsi agevolmente raggiunta. Specie in un contesto in cui, al di là delle indicazioni dei "pentiti" escussi in prime cure (non contraddicenti l'accusa perchè genericamente riferite ai frequenti rapporti tra l'imputato e gli altri esponenti mafiosi), in questo dibattimento di appello un "pentito" aggiornato sugli organigrammi del sodalizio come MARINO MANNOIA ha escluso, categoricamente, l'affiliazione del FAZIO a "cosa nostra". Anzi, proprio nella sua semplice, ma piena di significato, definizione (...."poveraccio, era succube di Filippo MARCHESE....: ud. 5 gennaio 1990), è dato cogliere in modo eloquente la conferma che il FAZIO altro non fosse che un soggetto che aveva trovato i suoi mezzi di sostentamento, anche consistenti, all'ombra di quel personaggio di spicco dell'organizzazione, rimanendo - probabilmente - estraneo ad essa (in termini di dubbio, dunque, che non è dato superare).

Va dunque affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 81-648 c.p., per avere l'imputato ricevuto capitali di provenienza delittuosa allo scopo di procurare un profitto a sè e a Filippo MARCHESE, così dovendosi modificare l'imputazione di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, senza che (per le ragioni esposte nel par. 4.11) si pongano problemi di correlazione con l'accusa contestata.

In applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., appare equo infliggere la pena di anni tre di reclusione e lire 5 milioni di multa, la quale si ritiene adeguata al caso concreto, e a cui consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Va invece esclusa la misura di sicurezza, non ricorrendone presupposti.

Quanto alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, la formula dubitativa va automaticamente adeguata al nuovo regime legale, dandosi atto dell'assoluta labilità del materiale probatorio sul punto.

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'Lg' followed by a long vertical stroke. To its right are the initials 'M'.

10.133. FEDERICO Domenico. - L'imputato è stato ritenuto dai primi giudici responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto dalle altre imputazioni con formula piena.

Ha proposto quindi impugnazione lo stesso imputato deducendo l'insufficienza del materiale probatorio acquisito e comunque la equivocità dei dati indicati dall'accusa.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione (di tal che ne va dichiarata l'inammissibilità).

Osserva, tanto premesso, la corte che la decisione dei primi giudici va condivisa sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

La corte di primo grado aveva, infatti, ricavato la prova della qualità, in capo al FEDERICO, di associato a "cosa nostra", attraverso le rivelazioni di CALZETTA e di CONTORNO.

Il primo (f.402857 segg.) aveva parlato del FEDERICO come di una delle "famiglie" palermitane diventate molto "rispettate" nel giro di poco tempo, avendo costruito numerosissimi edifici come prestanome di tutte le "famiglie mafiose" dominanti la zona di Corso dei Mille, via Conte

Federico, via Giafar e via Messina Marine. Il "pentito" aveva ricordato di averli visto spesso in compagnia dei fratelli ARGANO, dei TINNIRELLO, dei BISCONTI, nonché di personaggi come Mario PRESTIFILIPPO tutti particolarmente affiatati; anzi in questo contesto si inseriva l'episodio da lui descritto (e riferito a proposito dell'omicidio del prefetto DALLA CHIESA, par. 7.5) allorquando il CALZETTA aveva visto arrivare negli uffici del FEDERICO proprio Mario PRESTIFILIPPO a bordo di una "BMW", in compagnia di Pietro BISCONTI, notando che il FEDERICO stesso si era precipitato ad accoglierli con atteggiamento molto deferente (passim).

Secondo Salvatore CONTORNO, poi, il FEDERICO era appunto un "uomo d'onore" (anche se non ne aveva saputo indicare la "famiglia" di appartenenza), socio di Giovanni PRESTIFILIPPO, padre di Mario (f.456572).

Per vero, i primi giudici non avevano mancato di osservare come un eloquente riscontro dell'affiliazione del FEDERICO al sodalizio mafioso si potesse rinvenire nella improvvisa ricchezza del medesimo, nei termini messi in luce dalle risultanze delle indagini bancarie relative alle società del suo gruppo, "Urania" s.r.l., "Atlantide", "SOCOPA", "COFED", "Adriana Costruzioni", nelle quali il FEDERICO risultava essersi associato solo con esponenti mafiosi (nella "Adriana Costruzioni", con Mario PRESTIFILIPPO, Ludovico BISCONTI e Vincenzo BUFFA; nella "Urania Costruzioni", sostanzialmente con lo stesso BUFFA; nella "Atlantide", con Giovanni BONTATE, Michele SACCONE e Giacomo VITALE, cognato del BONTATE; nella "SOCOPA" e nella

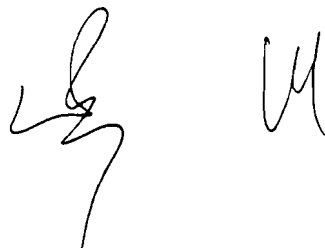


"COFED", ufficialmente con altri congiunti; nella "Minerva Costruzioni" con Giovanni BONTATE); nonchè, in definitiva, dalle stesse eloquenti vicende della sua crescita imprenditoriale, fondata su nessuna base economica. Egli, infatti, aveva lavorato in passato come saldatore presso i cantieri navali, aveva poi assunto l'incarico di amministratore (ancorchè fosse in possesso soltanto della licenza elementare) presso alcuni condomini, per lavorare infine presso una cooperativa di trasporto di bagagli alla stazione di Palermo. Da questo, e grazie ad una, definita occasionale, conoscenza di Giovanni BONTATE, aveva iniziato la sua improvvisa quanto fortunata attività di imprenditore edile, asseritamente senza capitali, ma solo grazie a credito bancario. Di guisa che gli assegni individuati sarebbero state emissioni di favore finalizzate al reperimento di capitali da versare nell'impresa (assunto - secondo i primi giudici - smentito dal fatto che negli assegni negoziati dal FEDERICO non vi era comunque corrispondenza tra le somme ricevute e quelle versate, il che escludeva che si trattasse di operazioni "di favore").

Contro queste risultanze si sono accentrate le proteste difensive (non soltanto in ordine alla solita problematica della credibilità dei "pentiti", di cui alla più volte richiamata parte III, qui connotata dalla sola specifica circostanza di un'apparente ritrattazione del CALZETTA, in sede di confronto, giustamente svalutata dai primi giudici, perchè collocata nel quadro delle oscillazioni psicologiche del personaggio, il quale comunque

aveva riferito fatti obiettivi, in parte storicamente ammessi perfino dall'imputato, ma soprattutto) in ordine alla pretesa artificiosità della costruzione processuale sopra vicende di formazione e di affermazione di un imprenditore venuta dal nulla. Come se - si è sostanzialmente eccepito - tali fenomeni, specie in connessione a contingenze economiche (per esempio, appunto, l'espansione del settore edilizio), non fossero anche sul piano delle comuni conoscenze possibili o effettivamente (e spesso diffusamente) verificati; o come se non fossero perfino notorie le possibilità di finanziamento bancario di un'impresa, ancor più di una quelle rientranti nel medesimo contesto di espansione del mercato, al punto di consentire la realizzazione di cospicui utili non implicanti sostanzialmente altro capitale che il credito.

Se non che tali, indubbiamente suggestive deduzioni (sicuramente di simile tenore essendo i risultati di una serie di considerazioni sostanzialmente convergenti verso questo risultato dialettico, sul quale, a giudizio della corte, vanno a concentrarsi le possibili obiezioni contrarie all'accusa) non colgono, nella specie, nel segno di una fondata censura alla sentenza impugnata. Neppure sul punto, infatti, del riferimento a criteri empirici di valutazione di fenomeni imprenditoriali fortunati; laddove l'imprenditore "fattosi da sè" prospetta una ben diversa fisionomia della sua crescita (contrassegnata da diversi passaggi intermedi, tutti connotati da un sempre meno contenuto impegno finanziario, fino al passo decisivo verso

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

investimenti felici in settori di sviluppo economico) e soprattutto della sua origine.

Quello che infatti non può sfuggire è che negli stessi meccanismi di crescita e di espansione dell' "imprenditore" FEDERICO si agiti la sola, sinistra, ombra di "cosa nostra". Vero è che il capitale va cercato nel credito e che questo è spesso sufficiente a sorreggere l'impresa con un contenuto esborso ufficiale; ma il credito, anche nelle forme di finanziamento fondiario o comunque immobiliare, scaturisce da collaterali garanzie indispensabili a coprire il rischio bancario entro i limiti fisiologici. E tali garanzie sono o i beni o le persone.

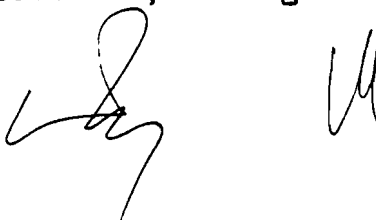
Orbene, alla corte appare già da solo eloquente (senza ascoltare per esempio le parole dei "pentiti") il racconto fatto dallo stesso imputato nei suoi interrogatori, per comprendere le vere ragioni della sua fortuna imprenditoriale. Basta guardare alla descrizione da lui fatta dei momenti più significativi di quella. Nel 1967, dunque, egli era entrato a far parte della cooperativa di portabagagli alla stazione centrale; nel 1971, "casualmente", aveva conosciuto l'"avvocato" Giovanni BONTATE (il noto esponente mafioso, fratello ed antagonista di Stefano, eliminato nell'aprile 1981, a sua volta successivamente ucciso) per il fatto di avere accudito all'installazione alla di lui abitazione di alcuni infissi. E così il BONTATE lo aveva subito associato a lui per un'impresa edile (con un conferimento di lire 60 milioni), alla quale avevano fatto séguito le altre, tutte di

dimensioni notevoli.

La "Adriana Costruzioni" realizza contemporaneamente quattro edifici di notevole consistenza (edifici da quindici elevazioni, con quarantadue, trentadue, trentasei e ventisette unità immobiliari): e i soci sono Ludovico BISCONTI (supra par. 10.29), Mario PRESTIFILIPPO (famoso "killer" della cosca di Ciaculli, ucciso nelle more di questo processo, nel quale era appunto imputato per numerosi omicidi) e, come socio occulto (di quote formalmente intestate allo stesso imputato), Vincenzo BUFFA (supra, par. 10.45).

Nello stesso contesto temporale, altra società ("COFED") realizza un altro edificio di ventotto appartamenti. L' "Atlantide costruzioni" viene costituita nel 1975 e realizza un "complesso di edifici" per un totale di settantotto appartamenti (per vero - fatto assai sintomatico - era stata costituita da altri soggetti, che avevano già ottenuto la licenza di costruzione su terreno già di proprietà della stessa società, ma era stata "rilevata", a seguito di "trattative" condotte dal BONTATE, sostanzialmente dietro nessun altro corrispettivo che l'accollo delle esposizioni debitorie allora esistenti presso le banche: come se ciò fosse, anche ad un minimo livello, plausibile o se non fosse piuttosto una eloquente, indiretta, ammissione dei veri metodi impiegati).

Naturalmente, per far fronte alle esigenze di cassa, sempre a dire dell'imputato, altro non si faceva che negoziare assegni del BUFFA, del BISCONTI, e degli altri

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive mark that appears to be 'L. B.'. The signature on the right is a more compact, cursive mark that appears to be 'M.P.'.

962171

soci, perfino di Giuseppe PRESTIFILIPPO fratello di Mario: a nulla rilevando (nella troppo scoperta ingenuità difensiva) che costoro fossero tutti grossi esponenti mafiosi ed i PRESTIFILIPPO addirittura due ragazzi poco più che ventenni, ma dediti ad attività altro che imprenditoriali (testualmente, "conosco Mario PRESTIFILIPPO...anni fa era studente universitario e io, per dargli lavoro, lo associavo a me...": come se questo potesse essere creduto; "Giuseppe PRESTIFILIPPO è il fratello di Mario ed è mio amico...è possibile che io mi sia rivolto a lui per qualche assegno di favore in momenti di difficoltà...").

Non è difficile leggere dunque tra le righe di queste confessioni la vera origine dell'imprenditore FEDERICO; di guisa che quando i "pentiti" vengono a raccontare dei suoi rapporti di familiarità e di inserimento negli ambienti mafiosi, non è possibile insinuare (come vorrebbe fare la difesa) che queste illazioni altro non siano che, o il frutto di un malevolo atteggiamento da criminali emarginati in cerca di vendetta (o di favori da parte della giustizia) o comunque la descrizione di fatti ambigui, se non insignificanti.

Perfino CALDERONE, in questo dibattimento (pag.658 dich. istr.), ha riconosciuto la foto dell'imprenditore come quella di una persona che aveva giustappunto incontrato negli ambienti mafiosi di Sant'Erasmo (e cioè della cosca di Corso dei Mille), allora dediti al contrabbando (come se un imprenditore potesse avere ragione di perder tempo con i contrabbandieri o con i criminali di quartiere).

Ora, questa corte, in diversi casi concernenti forme parassitarie o di intermedizione fittizia a scopo di reinvestimento di capitali illeciti, ha avuto occasione di notare come sia non agevole, spesso, individuare il confine tra la mera collaborazione "esterna" al sodalizio, possibilmente rivolta a vantaggio del singolo associato (dunque qualificabile in termini giuridico-penali come fatti di favoreggiamento o di ricettazione), ed invece l'inserimento organico della cosca; problema interpretativo, reso vieppiù impegnativo dalla stessa logica che presiede alla definizione della fattispecie di cui all'art.416-bis c.p., dal momento che il reinvestimento verso settori imprenditoriali apparentemente leciti ne costituisce un momento saliente (anzi qualificante l'aspetto più insidioso del fenomeno mafioso e della sua diffusione nella società).

Orbene, rispetto agli altri casi, nei quali appunto non è stato possibile cogliere quel quid pluris rispetto alla mera condotta di intermediazione ricettatoria, in questa vicenda processuale è chiaramente decifrabile la fisionomia del personaggio "creato" dall'organizzazione mafiosa e poi stabilmente utilizzato per lo scopo di paravento.

Tanto si ricava da una serie di elementi sintomatici: in primo luogo, appunto dalla verificata completa integrazione, addirittura organica, nel sodalizio per la realizzazione di uno degli scopi istituzionali e cioè quello di reinvestimento dei profitti illeciti in attività apparentemente legali; in secondo luogo, dal carattere



totale ed esclusivo (e cioè non collaterale o alternativo) della disponibilità dell'apparente imprenditore verso gli scopi della cosca mafiosa; infine, e specificamente, dalla destinazione di questa disponibilità non a favore di un singolo associato (alla stregua di un rapporto personale ed autonomo di interposizione fittizia, non coinvolgente gli altri affiliati) ma della generalità della cosca.

E la conferma di questo si ricava per implicito anche dalle parole di MARINO MANNOIA (che certamente voleva esprimere ben altro concetto, perfino contrastante con i presupposti dell'accusa), quando ha ricordato (all'udienza del 5 gennaio 1990) che il FEDERICO era in società con diversi associati (ma, dice il "pentito", non era "uomo d'onore": affermazione che, come si è altre volte avvertito, non significa altro che, da quel punto di vista, la persona non avesse acquisito la qualità formale e sacramentale dell'affiliato, mentre non esclude la partecipazione, in termini giuridici, al sodalizio associativo).

Si deve, per completezza, osservare che le superiori considerazioni non sono compromesse dalle allegazioni difensive circa le condanne riportate (per assegni a vuoto) dal FEDERICO o dal di dissesto delle imprese nelle more verificatosi.

Come aveva giustamente notato la corte di appello di Palermo, che (con sentenza dell'1 dicembre 1987) lo aveva assolto con formula dubitativa dall'imputazione di bancarotta fraudolenta (e sulla base delle deduzioni difensive svolte in quella sede), il vero dissesto del

FEDERICO aveva in realtà preso le mosse dalle indagini condotte sulla sua persona e che avevano portato all'adozione di misure patrimoniali in attuazione della Legge n. 646/1982. Di guisa che la perdita delle provviste (degli assegni e delle imprese) non poteva più significare che quei fenomeni (difatti, di imprese già approdate a risultati di utili consistenti) fossero in qualche modo compromessi nel loro significato intrinseco.

Va, dunque, condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

(essendo altresì infondata la censura circa la inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 575/1965, ricorrendo i presupposti della pregressa sottoposizione a procedimento di prevenzione).

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci di reclusione, in ciò' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entità' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.134. FEDERICO Giuseppe. - Nei confronti del FEDERICO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale la cui dichiarazione non è stata seguita da motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che sul conto del FEDERICO convergevano le circostanziate rivelazioni di CALZETTA, come ha osservato il procuratore generale, dolendosi dell'erronea rinuncia all'impugnazione da parte del procuratore della Repubblica.

